


Jean-Christophe Cataliotti
Tiziano Motti

I NOSTRI DIRITTI

**200 RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI E CURIOSI
PER DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI OGNI GIORNO**

MENTI • ANIMALI • CASA • CIRCOLAZIONE STRADALE • CONSUMA
MIGLIA • GIUSTIZIA • LAVORO • INTERNET • RISTORAZIONE • SAN
SCUOLA • TELEFONIA • VACANZ • VITA SOCIALE • ALIMENTI • ANI
ASA • CIRCOLAZIONE STRADA • CONSUMATORI • FAMIGLIA • GIU
AVORO • INTERNET • RISTO • SANITÀ • SCUOLA • TELEFO
CANZ • SOCIALE • ANIMALI • CIRCOLAZ
SUMA • FAMIGLIA • C • LAVORO • INTERNET • RISTO
SANITÀ • SCUOLA • TELEFONIA • SANITÀ • SOCIALE • ALIM
NIM • ASA • CIRCOLAZIONE STRADALE • CONSUMA • FAM
GIUSTIZIA • LAVORO • INTERNET • RISTORAZIONE • SANITÀ • SCU



INIZIATIVE **E**EDITORIALI

COLLANA
NOI CITTADINI®

**Jean-Christophe Cataliotti
Tiziano Motti**

I NOSTRI DIRITTI

**200 risposte ai quesiti più frequenti o curiosi
per difendere i nostri diritti ogni giorno**

INIZIATIVE  EDITORIALI*

© 2007 Tiziano Motti
Iniziative Editoriali e Comunicazione Srl
Via Guicciardi, 7 - 42100 Reggio Emilia
Fax: 0522 019966 - email: tiziano@unimediagroup.it

in copertina: disegno di Roberto Meli
nei capitoli interni: disegni di Simone Lucchesi e Roberto Meli

INDICE GENERALE

Presentazione	pag. 7
Alimenti	” 9
Animali	” 15
Casa	” 31
Circolazione stradale.....	” 57
Consumatori.....	” 77
Famiglia	” 85
Giustizia.....	” 105
Lavoro.....	” 115
Ristorazione.....	” 149
Sanità	” 157
Scuola	” 181
Telefonia e internet.....	” 193
Vacanze	” 207
Vita sociale	” 217
Associazione Europa dei Diritti	” 235
Indice analitico degli argomenti trattati	” 241

Presentazione

Spesso il cittadino non è consapevole dei propri diritti e non si trova pertanto nella condizione di tutelarli.

La collana “Noi cittadini”, di cui è parte integrante questo volume dedicato ai più svariati argomenti riguardanti i nostri diritti nella vita di tutti i giorni, si prefigge di agevolare l'accesso dei cittadini alla cultura del “diritto ai diritti”, avvalendosi della preziosa collaborazione dell'Avv. Jean-Christophe Cataliotti.

“Noi Cittadini” è, però, anche un progetto che spazia, tramite l'Associazione Europa dei Diritti e le società del gruppo “Unimedia Group”, in altri settori dell'informazione:

- ogni anno sono stampate e diffuse gratuitamente ai cittadini tre milioni di copie di pubblicazioni informative “Guida del Cittadino”, di cui è direttore editoriale Maurizio Costanzo, con la consulenza ai testi giuridici di Antonio Lubrano;
- il fortunato format televisivo “Noi Cittadini”, condotto da Antonio Lubrano per un circuito di emittenti televisive selezionate, ha contribuito all'informazione sui diritti integrando i contenuti della collana cartacea ed affrontando i temi che tramite internet continuano a stimolare la partecipazione dei cittadini.
- gli interventi pubblicati sul quotidiano e trasmessi nelle puntate del format televisivo sono riproposti anche nel quotidiano online “www.4minuti.it”, tramite il quale l'Associazione presenta la propria attività e raccoglie l'adesione (gratuita) dei cittadini, delle società e asso-

ciazioni che ne condividono i principi e le finalità. Il sito permette anche di proporre quesiti che saranno trattati nel blog sui diritti del cittadino.

Il Prof. Fabrizio Trecca ha contribuito alla divulgazione del “Diritto ai Diritti” ospitando l’associazione, tramite il presidente Tiziano Motti, in ogni puntata dei cicli 2006 e 2007 della trasmissione “Vivere Meglio” in onda su Rete 4.

La stretta collaborazione già avviata con le principali associazioni di categoria e di tutela dei consumatori darà efficacia sempre maggiore ai nostri intenti, che ripercorrono la strada che importanti trasmissioni televisive di successo hanno a loro volta intrapreso, nella consapevolezza che il cittadino ha prima di tutto il diritto di conoscere i propri diritti, perché “prevenire è meglio che curare”.

La nostra collana si è arricchita con questo libro di un altro tassello, orientato a favorire la consapevolezza dei propri diritti nei “non addetti ai lavori”.

L’indice analitico, pubblicato a pagina 241, permette al lettore di risalire rapidamente alla trattazione dell’argomento identificato dalla voce che interessa. In tal modo la Guida “Noi Cittadini” si presta a diventare fruibile per rapide consultazioni alla ricerca del significato dei termini sempre più utilizzati anche in ambito non tecnico.

A pagina 235 pubblichiamo una scheda dell’Associazione Europa dei Diritti, promotrice della collana, auspicando nell’attenzione del lettore alle tematiche che anche il quotidiano internet “4minuti.it” (www.4minuti.it) svilupperà periodicamente.

Associazione Europa dei Diritti
www.europadeidiritti.com

Il Presidente
Tiziano Motti

ALIMENTI



Simone Lucchesi

Un po' per il prezzo, un po' per l'attenzione che conviene prestare, l'acquisto di un alimento andrebbe oggi curato come faremmo per un bene prezioso.

Che cosa fare se ci si accorge di aver comprato un prodotto alimentare scaduto, ma con etichetta alterata indicante una data di scadenza successiva?

Occorre denunciare immediatamente l'accaduto alle autorità competenti. Infatti, la Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 28/2000, che esporre sul bancone di un esercizio commerciale dei prodotti alimentari (nel caso di specie, barattoli di pomodoro) già scaduti, ma con etichetta alterata indicante una data di scadenza successiva, configura il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio ex artt. 56 (delitto tentato) e 515 (frode nell'esercizio del commercio) del codice penale; quest'ultimo recita: "Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065".

Non si tratta, pertanto, di una violazione amministrativa, ma di una condotta penalmente rilevante, idonea a consegnare una cosa diversa per qualità da quella dichiarata.

Nella fattispecie esaminata dai giudici della Suprema Corte, il prodotto presentava un'etichetta sovrapposta che indicava, in modo chiaro, un termine di scadenza successivo a quello originariamente indicato dal produttore; di conseguenza, i potenziali consumatori non potevano accertare l'effettiva data di scadenza.

E' obbligatorio indicare nelle etichette delle passate di pomodoro la provenienza del prodotto utilizzato?

La risposta è affermativa. Il 15 giugno 2006 è, infatti, entrato in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (di concerto con il Ministro delle attività produttive) che stabilisce l'obbligo di indicare in etichetta l'origine o la provenienza della passata di pomodoro.

I produttori possono scegliere o di indicare la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione, oppure lo Stato ove il pomodoro fresco è stato coltivato.

L'indicazione della zona di provenienza del pomodoro fresco utilizzato per la produzione della passata trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del pomodoro.

Il decreto precisa che tutti i prodotti etichettati fino al 15 giugno 2006 privi dell'indicazione di coltivazione del pomodoro si potranno vendere fino al 31 dicembre 2007; pertanto, bisognerà prestare attenzione nell'acquisto, in quanto – come prevede il decreto – sugli scaffali dei supermercati i consumatori potranno ancora trovare, esattamente fino al 31 dicembre 2007, confezioni etichettate prima del 15 giugno 2006 e, quindi, senza l'importante requisito dell'origine del prodotto.

Qualora, in caso di vendita su campione, si accerti l'esistenza nelle cose consegnate di difformità rispetto al campione il compratore ha comunque diritto al risarcimento del danno?

Nel caso di vendita su campione (normalmente vendite di genere, come di olio o di vino) dalla merce oggetto della vendita viene tratto un campione quale esclusivo paragone della qualità della merce. Perciò, in presenza di qualsiasi diversità anche lieve della merce consegnata rispetto al campione, il compratore ha diritto di chiedere la risoluzione

del contratto.

Qualora, invece, il campione indichi la qualità della merce soltanto in modo approssimativo, come accade nella vendita “su tipo di campione”, la risoluzione del contratto può essere richiesta solo in caso di difformità notevole della merce consegnata rispetto al campione.

ANIMALI



La cassazione ha stabilito che un cane che si mette a rincorrere l'auto di chi lo ha abbandonato fornisce prova che il conducente sia il proprietario dell'animale.

Tutto bene... e per fortuna il cane non può rendersi conto di ciò che è avvenuto realmente, forse.

Il guinzaglio è obbligatorio per tutti i cani?

E' di poco tempo fa la notizia uscita su tutti i giornali di una decisione della Corte di Cassazione che ha stabilito l'obbligo di guinzaglio anche per cani addestrati. Precisamente, la Cassazione ha stabilito che tutti i cani che hanno una altezza al garrese superiore ai trenta centimetri e abbiano compiuto 8 mesi – anche se non compresi tra le razze pericolose indicate nell'ordinanza del Ministero della sanità del 2004 – devono essere tenuti al guinzaglio dal padrone che li porta a spasso, anche se hanno ricevuto un addestramento “alla convivenza” con gli altri cani e le persone.

Nella sentenza è stato spiegato che “le regole di prudenza vanno usate indipendentemente dal fatto che il cane sia mansueto o meno, addestrato o meno a convivere con altri cani o persone, essendo prevedibile che per le più svariate ragioni esso possa avere un comportamento pericoloso”. Di conseguenza “il proprietario di un animale, anche docile, ma con una certa prestanza fisica dovuta alla taglia e tale da costituire un pericolo per altri animali e persone quando viene lasciato libero, ha il dovere di custodia che gli impone di adottare le precauzioni che eliminano questo pericolo, non bastando il solo addestramento alla convivenza”.

Che cosa rischia chi maltratta gli animali?

Rischia le pesanti conseguenze previste dalla legge n. 189 del 20 luglio 2004, che ha fortemente inasprito le sanzioni per i maltrattamenti, i combattimenti clandestini, le

competizioni non autorizzate e l'abbandono di animali.

Ecco le principali sanzioni:

- chi maltratta un animale, per crudeltà o senza necessità, rischia la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3000 a 15000 euro;

- l'uccisione, per crudeltà o senza necessità, comporta la reclusione da 3 a 18 mesi;

- per l'abbandono di animali si rischia l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1000 a 10000 euro;

- la detenzione incompatibile con la natura degli animali comporta l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1000 a 10000 euro;

- spettacoli o manifestazioni con sevizie o strazio: reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 3 mila a 15 mila euro; aumento di un terzo della pena se vi sono scommesse clandestine o se ne deriva la morte dell'animale impiegato;

- competizioni fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 5 mila a 160 mila euro per chi li promuove, li organizza o li dirige; aumento di un terzo della pena se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate oppure sono promosse attraverso video;

- allevamento, addestramento, fornitura d'animali per combattimenti: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5 mila a 30 mila euro;

- effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5 mila a 30 mila euro;

- produzione, commercializzazione e importazione di pelli di cani o gatti: arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da 5 mila a 100 mila euro, confisca e distruzione del materiale;

- sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da 3 mesi ad 1 anno o multa da 3000 mila a 15 mila euro.

Quali sanzioni prevede la legge per chi abbandona gli animali domestici?

La legge prevede sanzioni piuttosto severe per chi abbandona animali domestici.

La norma da prendere in esame è l'art. 727 del codice penale, ai sensi del quale chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività può essere punito con l'arresto fino a un anno; in alternativa all'arresto la norma prevede l'applicabilità di una ammenda che va da un minimo di mille euro a un massimo di diecimila euro.

Occorre aggiungere che alla stessa pena soggiace chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Con una curiosa sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui un cane venga gettato fuori da una macchina e si metta ad inseguire la vettura, questa è la prova che il conducente è il proprietario del cane (e quindi responsabile penalmente!); non serve pertanto la prova della "domesticità" del cane stesso per indicarne la proprietà. E' sufficiente aver accertato che l'animale veniva trasportato a bordo dell'autovettura e che una volta gettato fuori tentava di rincorrerla.

A quali regole occorre attenersi quando si viaggia (in auto, treno, aereo o nave) con il proprio cane o con il proprio gatto?

Quando si viaggia con il proprio cane o con il proprio gatto in automobile è necessario rispettare quanto previsto dall'art. 169, comma 6, del Codice della strada che testualmente dispone: "Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficiale provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri".

Se si preferisce viaggiare in treno è opportuno informarsi adeguatamente presso gli uffici di Trenitalia, in quanto, a seconda del tipo di treno sul quale si viaggia, sono previste diverse modalità di trasporto. E' comunque importante sapere che in treno è consentito trasportare gratuitamente piccoli animali domestici, purché chiusi in apposite gabbiette. Inoltre, sono ammessi, sempre gratuitamente, in qualunque treno e classe, i cani che accompagnano persone non vedenti.

In caso di viaggio in aereo è consigliabile, al momento della prenotazione, controllare come sono regolamentati dalla Compagnia aerea prescelta i servizi di trasporto di cani e gatti; ciò in quanto non esiste una regolamentazione unica per tutte le Compagnie aeree.

Se, infine, si viaggia in nave o in traghetto, i cani sono ammessi con guinzaglio e museruola; i gatti, invece, nell'apposito trasportino. Inoltre, i cani di piccola taglia possono viaggiare in cabina con il padrone previo consenso delle altre persone a bordo, mentre i cani di taglia grande o media

possono alloggiare negli appositi canili di bordo, anche se generalmente viene consentito di tenerli sul ponte con il padrone purché muniti di guinzaglio e museruola.

Per i trasferimenti all'estero di cani e di gatti quale documentazione è necessaria?

Se ci si reca all'estero col proprio animale, prima di partire sarebbe buona norma raccogliere tutte le informazioni possibili circa le norme sanitarie richieste (es. vaccinazioni) dal Paese che s'intende visitare; infatti gli obblighi sanitari per il cane o per il gatto variano da Stato a Stato. E' necessario, dunque, informarsi direttamente al Servizio sanitario o al Consolato.

Rilevante novità riguarda i trasferimenti degli animali da compagnia all'interno degli Stati dell'Unione Europea. Infatti, dal 1° ottobre 2004 è operativo il regolamento CE n. 998 del 2003 che ha introdotto l'obbligo, a carico dei proprietari di cani, gatti e furetti, di avere il passaporto europeo (rilasciato dai veterinari delle Aziende sanitarie locali e da rinnovare ogni 5 anni) per spostarsi al di fuori dei confini nazionali, ma all'interno dell'Unione Europea. Il provvedimento riguarda quattordici milioni di cani e di gatti e qualche migliaio di furetti e di fatto sancisce l'obbligo di un documento identificativo per questi animali da compagnia. Nel documento devono essere indicati: razza, nome, sesso, data di nascita, peso, altezza al garrese, colore del manto; facoltativa è la foto. Il passaporto deve contenere inoltre la certificazione di tutte le vaccinazioni effettuate (es. antirabbica; nel caso di Gran Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli anticorpi).

Sulla prima pagina del documento deve essere indicato obbligatoriamente il numero (a nove cifre) di identificazione dell'animale. Tale numero corrisponde a quello del tatuaggio o del microchip inserito nel corpo dell'animale, obbligatorio già dal 1° gennaio 2005 per gli animali di recente acquisto.

Che cosa prevede la nuova regolamentazione europea sul benessere degli animali durante il trasporto?

Dal 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova regolamentazione europea sul benessere degli animali durante il trasporto, una legislazione – come ha spiegato il commissario europeo per la salute e protezione dei consumatori Markos Kyprianou – finalizzata a “ridurre lo stress e i danni che gli animali possono subire durante i viaggi via terra o via mare”.

E' importante sottolineare che il regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto non si applica soltanto ai trasportatori propriamente detti, ma coinvolge anche gli allevatori, i commercianti, gli operatori dei centri di raccolta, dei posti di controllo e dei macelli, in quanto le operazioni di carico e scarico degli animali rappresentano altri significativi momenti di stress legati ai trasporti.

La nuova normativa prevede che tutti gli operatori e il loro personale debbano essere adeguatamente formati; in particolare, gli autisti e gli accompagnatori devono essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato in seguito a una formazione completa sul benessere degli animali durante il trasporto e sancita dal superamento di un esame da parte di un organismo indipendente abilitato dalle autorità competenti.

Schematicamente riportiamo le altre principali novità contenute nel regolamento:

- i trasportatori devono essere in possesso di un'autorizzazione al trasporto di animali rilasciata dalla Asl; tale autorizzazione sarà diversa a seconda si tratti di lunghi viaggi (oltre le 8 ore) o di viaggi che durano meno di 8 ore;
- i mezzi destinati ai lunghi viaggi dovranno essere omologati dal personale del Servizio Veterinario delle Asl e riconosciuti idonei al trasporto degli animali tramite rilascio del certificato di omologazione;

- è obbligatorio l'uso di sistemi di navigazione satellitare a partire dal 2007 per i mezzi di nuova immatricolazione e dal 2009 per tutti gli altri;

- nel caso di lunghi viaggi tra più Stati membri, i trasportatori devono essere muniti di un giornale di viaggio stabilito dall'organizzatore del trasporto secondo un modello armonizzato e che comprende varie informazioni sul viaggio (identificazione degli animali e delle persone che se ne occupano, luoghi di partenza e di destinazione, controlli effettuati nei vari momenti del trasporto, ecc.);

- i trasportatori sono tenuti a montare attrezzature che garantiscano il microclima all'interno e la regolare fornitura di acqua;

- è vietato il trasporto di certi animali, come quelli giovanissimi (i vitelli di meno di 10 giorni, i suini di meno di 3 settimane e gli agnelli di meno di 1 settimana), tranne se il percorso è inferiore a 100 km.; è vietato anche il trasporto di animali gravidi all'ultimo stadio di gestazione e durante la settimana successiva al parto;

- per il trasporto di lunga durata dei cavalli, è previsto l'obbligo di utilizzare sistematicamente stalli individuali;

- le autorità competenti devono organizzare controlli nei momenti chiave del trasporto, in particolare ai punti di uscita e ai posti d'ispezione alle frontiere. Inoltre, in qualsiasi momento del viaggio, possono essere effettuati controlli supplementari, estemporanei o mirati. Durante i controlli, l'autorità competente deve verificare, oltre alle informazioni riportate nel giornale di viaggio, la validità delle autorizzazioni, i certificati di omologazione e di idoneità. I veterinari ufficiali devono anche verificare lo stato degli animali e la loro idoneità a proseguire il viaggio. In caso di trasporto via mare, devono essere verificate anche le condizioni e la

conformità della nave adibita al trasporto.

Rispetto alla vecchia regolamentazione, rimangono immutate le disposizioni relative alla durata di percorso e ai riposi previsti per gli animali, vale a dire:

- per gli animali non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea, il regolamento prevede 9 ore di viaggio, poi un'ora di riposo per l'abbeveraggio, poi 9 ore di viaggio;
- per i suini, 24 ore di viaggio, qualora l'abbeveraggio sia possibile in modo continuo;
- per i cavalli, 24 ore di viaggio con abbeveraggio ogni 8 ore;
- per i bovini, gli ovini e i caprini, 14 ore di viaggio, poi un'ora di riposo per l'abbeveraggio, poi 14 ore di viaggio.

Se un cane morde una persona, il padrone è tenuto a risarcire i danni cagionati dal suo animale?

La risposta è affermativa; il padrone è, infatti, tenuto a risarcire i danni ai sensi dell'art. 2052 del codice civile, che espressamente recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

La Cassazione, in una recente sentenza (n. 6454/2007), accogliendo il ricorso di una signora che chiedeva il risarcimento *in toto* dei danni subiti in conseguenza di un morso al volto ricevuto dal cane di proprietà di una coppia di amici mentre era in visita presso la loro abitazione, ha precisato che "la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che per i

danni cagionati dall'animale al terzo il proprietario risponde in ogni caso e *in toto*, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Ne consegue altresì che se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita...non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero, e non in parte, secondo una graduazione di colpe tra il medesimo e il danneggiato”.

Che cosa prevede la legge in materia di accesso dei cani guida delle persone prive di vista sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico?

Secondo la legge 8 febbraio 2006, n. 60, che ha modificato la legge 14 febbraio 1974, n. 37, rischia una multa da 500 a 2500 euro chiunque ostacolerà l'ingresso dei cani guida per privi di vista negli esercizi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico.

Esattamente l'articolo unico del provvedimento in materia di accesso dei cani guida delle persone prive di vista sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico recita quanto segue:

“Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa

pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2500.

Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.

Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”.

Quali sono le regole che devono essere rispettate da proprietari e detentori di cani?

Le regole che devono rispettare i proprietari e i detentori di cani sono quelle dettate dal Ministro della Salute Turco nell’ordinanza del 12 dicembre 2006 intitolata *“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007. Si tratta di un’ordinanza provvisoria, avente efficacia per un anno dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

I punti più interessanti presenti nell’ordinanza sono i seguenti:

- per tutte le razze il divieto degli interventi chirurgici “non resi necessari dalla salute dell’animale” (quindi, no ai tagli della coda, delle orecchie e delle corde vocali);

- per le razze pericolose l’obbligo di museruola e guinzaglio in tutti i luoghi pubblici;

- il divieto di addestramenti votati ad aumentare l’aggressività dell’animale e dei collari elettrici o altri congegni che procurano paure e sofferenza.

Persiste nell’ordinanza l’obbligo – già presente nelle

precedenti ordinanze - in capo ai proprietari di razze pericolose di stipulare una polizza di responsabilità civile per i danni a terze persone.

Un punto dell'ordinanza che ha sollevato già numerose polemiche è rintracciabile nell'art. 5, comma 5, ai sensi del quale "Chi non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, deve interessare autorità veterinarie competenti per le idonee soluzioni compresa la soppressione".

Di seguito gli articoli dell'ordinanza:

Articolo 1

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali.

2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Articolo 2

1) I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1964,

n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco dell'allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Articolo 3

1. Chiunque possenga o detenga cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Articolo 4

1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Articolo 5

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei

cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela dell'incolumità pubblica.

3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale stabilisce:

a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;

b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;

c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le ammini-

strazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281.

6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Articolo 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato:

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente Ordinanza:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.

CASA



Ogni condomino è libero di collocare davanti alla porta d'ingresso della propria abitazione anche piante o oggetti ornamentali, purchè non costringano gli altri condomini a disagi o pericolosi movimenti nel salire o scendere le scale.

...un altro buon motivo per litigare!

Un condomino può lasciare la sua automobile parcheggiata nel cortile comune dell'edificio condominiale senza mai spostarla una volta?

La risposta è negativa. Infatti, la Cassazione, con sentenza 24 febbraio 2004, n. 3640, ha affermato che l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 del codice civile, al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.

Pertanto, la Cassazione – posta la premessa suddetta – ha ritenuto che la condotta del condomino consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile comune configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.

Il condomino invalido ha diritto di usufruire in modo permanente di un posto auto?

La disponibilità di posti auto all'interno di un parcheggio condominiale può essere regolamentata soltanto dal regolamento condominiale.

L'invalidità di un condomino non dà a priori il diritto di usufruire in modo permanente di un posto auto, a meno che

questo non venga deciso dall'assemblea condominiale.

E' possibile, però, fare richiesta di un posto auto riservato nel parcheggio pubblico su strada più prossima alla abitazione del disabile.

Infatti, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne.

E' possibile ottenere dal condominio l'assegnazione nominativa di un posto auto fisso nel cortile condominiale per il parcheggio della seconda autovettura?

Occorre premettere che negli ultimi anni – in considerazione del fatto che ormai molte famiglie posseggono più di una macchina – è aumentato in maniera significativa il numero delle controversie relative all'assegnazione dei posti auto nelle aree condominiali.

Sul tema è recentemente intervenuta anche la Cassazione che, con sentenza 22 gennaio 2004, n. 1004, ha stabilito che costituisce innovazione, vietata ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., e, come tale, affetta da nullità, l'assegnazione nominativa da parte del condominio a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda autovettura, in quanto tale delibera, da un lato, sottrae l'utilizzazione del bene comune a coloro che non posseggono la seconda autovettura e, dall'altro fa sì che il condomino che usi il cortile comune con *animo domini* possa acquistarne la relativa proprietà per usucapione, ai danni ancora una volta dei condomini che non possiedono una seconda automobile.

E' legittima la delibera condominiale che consente la scelta del posto auto in funzione dei millesimi di proprietà?

No. La Cassazione, infatti, con un'interessante pronuncia (sentenza 7 dicembre 2006, n. 26226), ha considerato illegittima la delibera condominiale emessa a maggioranza che, nello stabilire il criterio di uso del garage comune, aveva attribuito ai condomini la scelta del posto auto in funzione dei millesimi di proprietà, cioè secondo il criterio del valore degli appartamenti.

La vicenda ha riguardato un condominio nel quale i posti auto si trovavano in un garage ad uso promiscuo; precisamente, i posti auto (in totale nove) non erano equivalenti, in quanto i posti 7 e 9, per la loro fruibilità in entrata ed in uscita, rendevano necessaria la rimozione delle autovetture allocate nei posti 6 e 8, che dovevano pertanto lasciare il cambio in folle per lo spostamento a mano.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza del Giudice d'Appello (che aveva ritenuto illegittima la delibera condominiale), spiegando che "la quota di comproprietà di cui all'art. 1118 c.c., quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione, ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti"; pertanto, laddove i posti macchina non siano equivalenti per comodità d'uso, il criterio da seguire, nel disaccordo delle parti, è quello indicato dall'art. 1102 del codice civile, il quale, con porre il limite del "pari uso", impedisce che alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri.

In conclusione, il criterio utilizzato dall'assemblea ("si era stabilito che la scelta del posto auto nel garage condominiale avvenisse partendo dal condomino titolare del più alto numero di millesimi") è stato ritenuto dalla Cassazione illegittimo "traducendosi in una assegnazione dei posti a tempo indeterminato, dal momento che i condomini favoriti non rinuncerebbero al posto più comodo per uno meno

comodo, perpetuando così nel tempo la illegittima compressione del pari uso dei condomini svantaggiati”.

Che cosa è possibile fare contro il continuo abbaiare del cane del proprio vicino di casa?

Ci si può rivolgere al giudice di pace se si è in grado di provare che il disturbo supera la normale tollerabilità (come prevede l'art. 844 del codice civile). Va sottolineato che si tratta di una prova non facile, in quanto in giurisprudenza è stato più volte affermato che non è sufficiente che il cane che abbaia dia fastidio ad un solo inquilino o vicino, ma per far scattare l'allontanamento con provvedimento di urgenza di un animale molesto è necessario che tutto il condominio ne lamenti il fastidio.

Più di recente la Cassazione ha, però, stabilito che si paga anche se i latrati del cane disturbano un solo vicino. La Cassazione ha sentenziato che non ha importanza se a lamentarsi dei cani è un solo vicino; a fare scattare la responsabilità del proprietario dell'animale, infatti, non è "l'effettivo raggiungimento di plurime persone", ma la "potenzialità diffusiva" dell'abbaiare del cane”.

E' però notizia dell'estate (2006) che un pensionato, esasperato dal continuo abbaiare di due dobermann nel giardino dei vicini, ha chiesto giustizia al giudice di pace, ma gli è andata male: il giudice ha, infatti, sentenziato che abbaiare è un "diritto esistenziale" dei cani; la sentenza ha, inoltre, definito strumento "lesivo dei diritti dell'animale" il collare antiabbaiato (si tratta di un collare a pile che emette suoni ad alta frequenza quando il cane abbaia, facendogli abbassare il volume).

Il condomino rumoroso può essere punito in sede penale?

Ai sensi dell'art. 659 del codice penale: "Chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di segnalazio-

ni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità".

Occorre aggiungere che le immissioni rumorose in un condominio, a parte il suddetto reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, possono dar luogo – secondo la Cassazione – anche al reato di lesione personale. La Suprema Corte, infatti, con sentenza n. 7941 del 7 luglio 2000, ha considerato lesione personale una sindrome ansioso-depressiva provocata a un vicino dall'uso prolungato dei pattini da parte di una bambina che per mesi si era allenata per una gara eseguendo ripetutamente salti vibranti all'interno dell'abitazione.

Che cosa è possibile fare contro le immissioni di fumo provenienti dal caminetto della casa del vicino?

In base all'art. 844 del codice civile: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

Dalla lettura dell'articolo sopra richiamato emerge che le immissioni di fumo provenienti dal fondo del vicino non possono essere impediti se non superano la normale tollerabilità. Spetterà, dunque, al Giudice (l'autorità giudiziaria competente in materia di rapporti di vicinato è il Giudice di Pace) determinare nel caso concreto quale sia il limite di tollerabilità delle immissioni; laddove valuti che detto limite è stato superato, potrà ordinare l'immediata cessa-

zione delle sgradite immissioni di fumo; va sottolineato che il Giudice, nel valutare il caso singolo, dovrà interpretare l'art. 844 del codice civile nello spirito dell'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo.

E' lecito fumare nelle scale e nei pianerottoli del condominio?

Deve essere, innanzitutto, precisato che è uscita una importante legge (16 gennaio 2003, n. 3), la quale, all'art. 51, vieta di fumare non proprio ovunque, ma comunque nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Quanto al problema del fumo negli edifici condominiali, il Ministro della salute ha recentemente chiarito (con nota 1505 del 24 gennaio 2005), rispondendo ad un quesito posto dall'ANACI (Associazione nazionale amministratori condominiali), che le disposizioni antifumo devono essere estese anche agli spazi comuni del condominio, argomentando che la piena applicazione della nuova legge antifumo, ispirata al principio della tutela della salute dei non fumatori nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica, comporta l'applicazione del divieto di fumare anche nei locali chiusi dei condominii per l'indubbia esigenza di garantire in essi la tutela della salute del fumo passivo. Tali spazi (androni, scale, ascensori, ecc.) non possono essere di fatto equiparati ad una abitazione privata (all'interno della quale non è vietato fumare!), in quanto rappresentano luoghi frequentati dai condomini e da altri soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (si pensi ad es. agli addetti alle pulizie, alla manutenzione di ascensori o caldaie, agli addetti alla consegna della posta, ecc.), ai quali pertanto deve essere estesa la tutela prevista dalla legge antifumo.

Circa la responsabilità della vigilanza sull'osservazione del divieto, spetta agli amministratori di condominio la predisposizione e l'apposizione dei cartelli. Resta libera la facoltà da parte di condomini che si rendessero disponibili, o anche da parte di chiunque altro riscontri il mancato rispetto della norma, richiamare all'osservanza del divieto gli eventuali trasgressori e di segnalare alle autorità competenti all'accertamento ed alle contestazioni il comportamento dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo.

Che cosa può fare il condomino esasperato dalla musica ascoltata sempre ad alto volume dal vicino di casa?

Per prima cosa può sollecitare (con raccomandata con avviso di ricevimento) l'amministratore di condominio perché intervenga a porre fine alle immissioni rumorose.

Se l'invito non sortisce alcun effetto, si può rivolgere al giudice di pace, il quale, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., è competente per le immissioni intollerabili; in tal caso, si agisce per il rispetto dell'art. 844 c.c. che vieta in genere le immissioni (tra cui i rumori) che superano la normale tollerabilità.

Il giudice quindi nominerà un consulente tecnico d'ufficio che avrà il compito, attraverso una perizia fonometrica, di valutare la tollerabilità delle emissioni sonore. In caso di perizia positiva, il condomino potrà chiedere, oltre alla riconduzione del fenomeno nei limiti della norma, il risarcimento degli eventuali danni sofferti.

E' di pochi anni fa il caso di una controversia tra due condomini confinanti, uno dei quali possessore di un pianoforte con il quale dava lezioni di piano. Ebbene, il vicino esasperato dalle note del pianoforte, dopo aver esperito ricorso all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 844 del codice civile, riusciva ad ottenere il tanto agognato silenzio. Infatti, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 10735 del 3 agosto 2001) l'uso del pianoforte in un appartamento condominiale può essere vietato quando le immissioni

sonore superano il limite della normale tollerabilità (limite fissato, nella sentenza, in 3 decibel anche nelle ore diurne) e disturbano le normali attività, materiali e intellettuali, che normalmente si svolgono in un appartamento a uso abitazione.

Se in un condominio si producono delle infiltrazioni chi dovrà pagare i danni?

Occorre distinguere tra infiltrazioni che danneggiano le parti comuni del condominio e quelle che danneggiano la proprietà esclusiva di un condomino.

Quanto alle prime, spetta al condominio provvedere alla riparazione. Da notare che se il condominio è stato costruito da meno di 10 anni, è possibile verificare se vi siano responsabilità dell'impresa costruttrice per vizi di costruzione e, in questo, caso rivalersi su quest'ultima. In ogni caso è consigliabile ricorrere a polizze assicurative che coprano gli eventuali danni provocati da acqua nelle parti comuni del condominio.

Quanto al caso del condomino che subisca nel suo appartamento delle infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni (es. tetto), il risarcimento del danno grava sempre sul condominio (con ripartizione delle spese per quote millesimali). Nel caso, però, in cui le infiltrazioni provengano dal tetto o dalla terrazza di uso esclusivo di un condomino, la spesa deve essere ripartita in ragione di un terzo a carico del proprietario del tetto o della terrazza, mentre gli altri due terzi sono a carico del condominio.

Va anche sottolineato che le infiltrazioni possono verificarsi non solo a seguito di nubifragi, ma anche a seguito della rottura di servizi igienici (es. infiltrazioni provenienti dal bagno del piano di sopra); in tal caso la responsabilità graverà soltanto sul proprietario dei tubi che hanno provocato danni.

Se si subiscono infiltrazioni dal piano superiore è possibile avanzare richiesta di risarcimento del danno esistenziale?

A tale domanda ha risposto il Tribunale di Roma, con sentenza 9 dicembre 2003, stabilendo che la riduzione della qualità della vita del condomino proprietario dell'unità immobiliare sottostante la terrazza condominiale da cui provengano infiltrazioni d'acqua è causa giustificativa della domanda di risarcimento del danno esistenziale patito per il lasso di tempo in cui le infiltrazioni sono persistite. Trattasi, infatti, di danno non patrimoniale, incidente sulla sfera personale dell'individuo: sul riposo e sulle occupazioni quotidiane svolte all'interno dell'abitazione, diritti tutelati dagli articoli 2 e 32 della Costituzione.

Il condomino può rifiutarsi di pagare le spese di riscaldamento qualora l'impianto centralizzato non eroghi sufficiente calore nel suo appartamento?

No, non può rifiutarsi di pagare le spese di riscaldamento, ma può chiedere all'autorità giudiziaria il risarcimento degli eventuali danni subiti. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 12596 del 28 agosto 2002. Precisamente, secondo la Cassazione "l'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento del servizio centralizzato del riscaldamento non viene meno per la semplice circostanza che l'impianto non eroghi sufficiente calore; tuttavia, in caso di insufficiente erogazione della giusta quantità di calore, il condomino può far valere la lesione del suo diritto ad una adeguata erogazione di calore, previo accertamento giudiziale del danno subito e della sua liquidazione, riferibile, da un lato, ai contributi pagati – a questo scopo – al condominio e, da un altro lato, alle spese affrontate per supplire – con propri mezzi – alla carente erogazione del servizio centralizzato".

Il singolo condomino può rinunciare al riscaldamento centralizzato?

E' possibile, ma in presenza di due condizioni. Secondo la Cassazione (sentenza 20 febbraio 1998, n. 1775), infatti, "la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima se l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravii di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio".

Attenzione: il condomino che si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato deve continuare a contribuire alle spese relative all'impianto (spese di manutenzione straordinaria, riparazione e sostituzione dell'impianto, conservazione e relativo adeguamento alla normativa vigente), in ragione delle sue quote millesimali di proprietà; non è, invece, tenuto a contribuire alle spese di esercizio del servizio di riscaldamento (che riguardano il costo del combustibile).

Come devono essere ripartite le spese di manutenzione della caldaia tra proprietario e inquilino?

All'inquilino (il conduttore) spettano soltanto le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti dall'usura, mentre al "padrone" di casa (il locatore) competono quelle di manutenzione straordinaria (tra gli atti di straordinaria amministrazione vi rientra anche l'eventuale sostituzione della caldaia!).

Ma se il proprietario si rifiuta di pagare?

Davanti al rifiuto del locatore non resta che adire le vie legali con l'ausilio di un avvocato, previa richiesta pacifica di risoluzione della controversia (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento). Occorre evidenziare che, in materia di controversie tra inquilini e proprietari, è competente il Tribunale del luogo in cui si trova il condominio.

Infine, deve essere posto in rilievo che le spese per il controllo annuale della caldaia sono sempre a carico dell'inquilino.

L'amministratore di condominio è legittimato a disporre l'affissione - nella bacheca dell'androne del condominio - dei nominativi dei condomini morosi?

No, non può!

Infatti, il Garante per la protezione dei dati personali, interpellato da un condomino moroso che aveva visto esposto il suo nome in un elenco affisso nella bacheca del condominio, ha precisato (in un recente provvedimento) che è fatto divieto all'amministratore di condominio disporre l'affissione in bacheca di dati personali riguardanti le posizioni di debito o di credito dei singoli condomini. Ciò in quanto l'affissione in bacheca potrebbe consentire a terzi estranei al condominio (non legittimati a conoscere le situazioni debitorie dei singoli condomini) di venire a conoscenza di dati aventi carattere personale.

Resta, tuttavia, fermo il diritto di ogni singolo condomino, che ne faccia richiesta, di ricevere dall'amministratore di condominio (sul quale incombe il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso ai dati da parte di persone estranee al condominio) tutte le informazioni concernenti la situazione contabile del condominio, compresi i nomi degli eventuali condomini morosi.

E' possibile installare telecamere negli edifici condominiali?

La risposta è contenuta nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, nel quale è stato precisato:

1) per quanto riguarda l'installazione di telecamere ad iniziativa di singoli condomini all'interno di edifici in

condominio (e loro pertinenze), il Garante ha chiarito che l'impiego di tali sistemi richiede l'adozione di cautele a tutela dei terzi. In particolare, l'angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad es. antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini; ciò anche al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis codice penale);

2) in caso di installazione di sistemi di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini oppure ad iniziativa di un condomino o della relativa amministrazione, l'installazione di telecamere è ammissibile a condizione che ricorrano determinate finalità, quali l'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni in presenza di concrete situazioni di pericolo (di regola costituite da illeciti già verificatisi); la valutazione di proporzionalità va effettuata in rapporto ad altre misure già adottate o che è possibile adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici).

In un condominio è consentito collocare sul pianerottolo davanti alla porta d'ingresso del proprio appartamento piante ornamentali?

La Cassazione ha affermato che il condomino di un edificio ha il diritto di usare i vani delle scale e i pianerottoli collocando davanti alle porte d'ingresso della sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti, piante o altri oggetti ornamentali (ciò che normalmente significa apportare un vantaggio igienico-estetico alle parti comuni del condominio).

Nella stessa sentenza (6 maggio 1988, n. 3376) la Corte di Cassazione ha però sottolineato che la collocazione di

piante o altri oggetti se da una parte è consentita, dall'altra incontra un limite invalicabile costituito dal divieto di sistemare le suddette suppellettili nelle parti dei pianerottoli più vicine alle rampe di scale, in modo da costringere gli altri condomini a disagiati o pericolosi movimenti.

In un condominio è lecito battere i tappeti dalla propria finestra?

Generalmente l'attività di "battitura dei tappeti" è disciplinata da una clausola contenuta nel regolamento di condominio, tipo questa: "E' rigorosamente vietato ai condomini e agli inquilini battere i panni, i tappeti, le coperte, ecc. dalle finestre ad eccezione che dalle ore 8,00 alle ore 10,00 del mattino". Di solito viene anche raccomandato che la battitura non avvenga dai balconi che si affacciano sul portone d'ingresso.

Pur in mancanza di una clausola del regolamento condominiale che disciplini questa attività, è consigliabile attenersi alle regole sopra esposte. Attenzione anche a limitare la caduta di polvere e sporcizia verso i piani sottostanti!

Ricordiamo, inoltre, che in una recente sentenza (Tribunale Brescia, 6 luglio 2000) è stato affermato che: "E' nulla la delibera con la quale l'assemblea condominiale abbia, a semplice maggioranza e non all'unanimità, deliberato di aggiungere ai divieti già elencati dal regolamento la voce «battitura tappeti», traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà dei singoli condomini". Nella sentenza il Tribunale ha spiegato che, se da una parte è opportuno regolamentare l'esercizio dell'attività di battitura (fissandone ad es. le modalità e i tempi con riguardo alle esigenze degli altri condomini), dall'altra non sarà mai lecito il divieto assoluto, in quanto viene a privare il condomino del diritto ad una attività – la battitura dei tappeti – senza dubbio necessaria e che non può essere di certo esercitata all'interno della sua unità immobiliare.

Sempre con riguardo all'attività di battitura dei tappeti, il

Tribunale di Milano (sentenza 14 gennaio 1991) ha stabilito che è invalida la delibera assembleare che faccia divieto di accedere alla terrazza comune per stendere i panni e battere i tappeti, in quanto tale diritto si fonda sul principio di cui all'art. 1102 del codice civile, in forza del quale ognuno può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione comune.

Un condomino può delegare un altro a partecipare all'assemblea?

Secondo il codice civile “ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante”; trattandosi di una norma inderogabile, deve essere considerata nulla la clausola di un regolamento condominiale che escluda la possibilità che un condomino deleghi un altro a partecipare all'assemblea; secondo i giudici i regolamenti condominiali possono al massimo disciplinare l'uso della delega, prevedendo un limite al numero delle deleghe che ciascun condomino può portare in assemblea (ad es. ogni partecipante non può avere più di due deleghe) oppure limitando le deleghe stesse a determinate persone (parenti o altro condomino).

Infine, va ricordato che secondo i giudici la delega può essere conferita addirittura all'amministratore stesso, purché non sussista un conflitto di interessi inerente alla gestione del condominio!

Il conduttore (cioè, l'inquilino) di un appartamento condominiale ha diritto di voto nelle assemblee condominiali?

Parzialmente sì. Infatti, l'art. 10 della legge n. 392/'78 (legge sull'equo canone), mantenuto in vigore anche dalla legge n. 431/1998, riconosce al conduttore il diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e

alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento (in pratica, può votare sulla fissazione dei periodi di accensione, sugli orari giornalieri di funzionamento, sull'impresa fornitrice di combustibile, sui problemi di ordinaria manutenzione dell'impianto) e di condizionamento d'aria. Ne consegue che saranno da ritenersi nulle le delibere inerenti alle spese e alle modalità di gestione del riscaldamento centralizzato qualora il conduttore non sia stato regolarmente convocato ovvero il locatore abbia votato in sua vece senza averne la delega.

Il conduttore ha, infine, diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

In materia condominiale che differenza c'è tra regolamento assembleare e regolamento contrattuale?

La differenza fondamentale tra i due tipi di regolamento è la seguente: il regolamento contrattuale, diversamente da quello assembleare, può disciplinare i diritti dei singoli condomini non solo sulle parti comuni, ma anche sulle parti esclusive (es. il regolamento assembleare non può vietare la detenzione degli animali nelle proprietà esclusive, mentre quello contrattuale lo può fare).

Ebbene a questo punto occorre chiedersi: quando un regolamento è assembleare e quando un regolamento è contrattuale?

Il regolamento assembleare (obbligatorio se i condomini sono più di dieci) trae la sua origine da una delibera dell'assemblea votata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (come prevede il codice civile).

Il regolamento contrattuale è, invece, il regolamento predisposto dall'originario proprietario unico dell'edificio o dal costruttore ed accettato da tutti i condomini all'atto dell'acquisto dell'unità immobiliare facente parte del condominio; il regolamento può acquistare valenza contrat-

tuale anche in epoca successiva all'acquisto, qualora venga approvato con il concorso unanime di tutti i partecipanti al condominio.

In un condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?

La legge stabilisce che quando i condomini sono più di 4 l'assemblea deve nominare un amministratore (art. 1129, 1° comma, codice civile); se l'assemblea non vi provvede, la nomina dell'amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. Pertanto, l'autorità giudiziaria può eccezionalmente sostituirsi all'assemblea qualora venga accertato che la stessa non voglia o non possa provvedere alla nomina dell'amministratore.

Va anche sottolineato che se il regolamento di condominio prevede di non nominare un amministratore, il regolamento è impugnabile, anche se è stato approvato all'unanimità, perché in contrasto con il principio enunciato nell'art. 1129 del codice civile, norma che non può essere derogata neanche dal regolamento contrattuale.

Deve essere, infine, ricordato che nulla vieta che l'amministratore possa essere nominato in un condominio con meno di 5 partecipanti (anzi, tale nomina molto spesso è auspicabile perché proprio nei condominii più piccoli possono nascere le discussioni più accese, relativamente, ad esempio, alla suddivisione delle spese condominiali).

Il proprietario di un appartamento costretto – dopo aver sollecitato inutilmente l'amministratore - a chiamare d'urgenza un fabbro per far sostituire la serratura, divenuta difettosa, del portone d'ingresso ha diritto di pretendere da parte dell'amministratore la restituzione di quanto speso?

Certo che ha diritto di pretendere il rimborso di quanto speso. Tale diritto si può evincere da una lettura attenta

dell'art. 1134 del codice civile, che espressamente stabilisce: "Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente"; nel caso esposto, la sostituzione della serratura, soprattutto se eseguita a causa dell'inerzia dell'amministratore, può tranquillamente rientrare tra le spese urgenti.

In generale, circa il requisito dell'urgenza della spesa anticipata, la Cassazione ha affermato che "va considerata urgente la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini" (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256).

In tema di privacy a quali regole deve attenersi l'amministratore di condominio nella gestione ed amministrazione dei condomini?

Deve attenersi alle regole contenute nel provvedimento del Garante della Privacy dell'11 maggio 2006.

Di seguito i principali punti del provvedimento:

- Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali);

- I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che non compaiano

già in elenchi telefonici pubblici;

- Per verificare l'esattezza degli importi dovuti, ciascun condomino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti;

- E' invece vietata la diffusione di dati personali mediante l'affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico, in cui è consentita solo l'affissione di avvisi generali (quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti);

- I dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell'amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell'abbattimento delle cosiddette "barriere architettoniche");

- La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all'assemblea condominiale di estranei è consentita con l'assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all'ordine del giorno. E' possibile videoregistrare l'assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti;

- Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali, l'amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy;

- L'amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad es. alle informazioni relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all'amministratore.

Come ci si può opporre al fastidioso intasamento delle cassette delle lettere con volantini pubblicitari?

Il primo consiglio è quello di rivolgersi al proprio amministratore di condominio chiedendo l'affissione accanto alle cassette postali di un cartello che inviti chiunque a non depositare materiale pubblicitario. Qualora tale invito non venisse raccolto – il che è molto probabile – il condomino infastidito potrebbe rivolgersi all'autorità giudiziaria, proprio come ha fatto un condomino della città di Bari qualche anno fa.

In quella occasione il Giudice di Pace di Bari condannò - con sentenza 22 dicembre 2003 - due società a risarcire il danno esistenziale patito da quel condomino che vedeva sistematicamente riempirsi di volantini pubblicitari la sua cassetta delle lettere, nonostante l'esplicito invito, affisso sulla cassetta stessa, a non depositare materiale pubblicitario. Nella motivazione, il Giudice tenne sì in considerazione il disposto dell'art. 41 Cost. sulla libertà di iniziativa economica, ma ritenne che nel caso di specie tale libertà si fosse presentata in forma talmente invadente da ledere la personalità dell'individuo.

Il proprietario può mettere in vendita l'appartamento senza informare l'inquilino?

No. Il proprietario è tenuto ad informare l'inquilino della volontà di vendere l'appartamento dato in locazione. Infatti, la legge di riforma delle locazioni (legge 431/1998) ha introdotto una nuova ipotesi di prelazione o preferenza a favore degli inquilini di immobili adibiti ad uso abitativo i cui contratti risultano stipulati o rinnovati dopo il 30 dicembre 1998; in tali casi, il proprietario dell'immobile che intende vendere deve necessariamente comunicare per iscritto all'inquilino la sua volontà di vendere, indicando il prezzo e le eventuali condizioni di pagamento; solo se l'inquilino tace ovvero comunica di non essere interessato all'acquisto, il proprietario sarà libero di vendere a terzi.

Qualora, invece, il proprietario venda a terzi l'immobile senza consultare preventivamente l'inquilino oppure lo venda per un prezzo inferiore a quello comunicato al conduttore, quest'ultimo potrà – entro il termine di sei mesi dall'atto notarile – impugnare la vendita.

Va, infine, sottolineato che il proprietario non è tenuto a comunicare nulla all'inquilino qualora intenda vendere l'immobile al coniuge, ad un parente entro il secondo grado oppure in caso di donazione.

Per particolari categorie sociali esiste una legge che possa bloccare gli sfratti?

Sì; la legge 8 febbraio 2007, n. 9, promulgata dal Presidente della Repubblica, ha introdotto nuove norme in materia di riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.

In particolare, l'art. 1 della legge n. 9/2007 prevede la sospensione delle procedure esecutive di rilascio, disponendo quanto segue:

“Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle

stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico”.

La legge, all'art. 3, indica i relativi benefici fiscali a vantaggio dei proprietari degli immobili locati ai conduttori in questione, disponendo, in particolare, che “a favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili”.

Sono legittime le offese, anche a distanza di tempo, al condomino maleducato?

Secondo la Cassazione le offese, anche a distanza di tempo, al condomino maleducato possono essere legittime.

La legittimazione alle offese al condomino maleducato arrivano precisamente dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 36084/2006, ha annullato la condanna a 250 euro di multa per il reato di ingiuria continuata inflitta dal Giudice di Pace ad una signora che aveva insultato, a distanza di tempo, gli inquilini del piano di sopra; il fatto era maturato in un contesto condominiale ed era stato determinato dalla circostanza che il cane delle persone offese era stato lasciato libero di fare i suoi bisogni fuori dal balcone, sporcando in tal modo la biancheria stesa ad asciugare nel sottostante balcone dell'imputata.

La Suprema Corte ha annullato la multa argomentando che “sussiste l'esimente quando la reazione iraconda segue immediatamente il fatto ingiusto altrui mentre, ai fini della configurazione della circostanza attenuante comune, non occorre che la reazione sia immediata, ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante”.

Abusa della cosa comune il condomino che occupa con le proprie antenne metà del tetto condominiale?

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 4617 del 27 febbraio 2007) non costituisce abuso della cosa comune il comportamento del condomino che occupa la metà del tetto condominiale per installare le proprie antenne.

La Suprema Corte ha motivato che l'uso di tutti i condomini della cosa comune previsto dall'art. 1102 c.c. ("Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto"...) va tutelato in funzione della ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via meramente ipotetica ed astratta ne potrebbero fare; la Cassazione sottolinea, inoltre, che il suddetto principio trova il proprio fondamento sull'assunto che anche i rapporti tra condomini debbono essere informati al principio generale di solidarietà posto, dal nostro Ordinamento, a presidio di ogni giuridica relazione.

Qual è il regime delle spese per le innovazioni volte all'abbattimento delle barriere architettoniche nei condomini?

La risposta a tale quesito è contenuta nella legge 9 gennaio 1989, n. 13 ("Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati") che ha apportato significative modifiche e integrazioni alla legislazione fino ad allora vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

La legge citata chiarisce che le spese per attuare le innovazioni dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche sono a carico di tutti i condomini, se si tratta di innovazioni deliberate dall'assemblea del condominio con le maggioranze indicate dall'art. 2, comma 1, della legge n. 13, che richiama l'art. 1136, commi 2 e 3, del codice civile (numero

di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, che si riducono ad un terzo se l'assemblea delibera in seconda convocazione); in caso di rifiuto o ritardo della delibera assembleare, il portatore di handicap può realizzare a proprie spese l'opera necessaria per l'eliminazione della barriera architettonica.

Il legislatore ha previsto la possibilità di richiedere contributi a un Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.

Gli interessati (se l'opera viene eseguita a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda deve essere sottoscritta anche da quest'ultimo) debbono presentare domanda – entro l'1 marzo di ciascun anno - al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista (alla domanda è necessario allegare il certificato medico attestante la patologia di cui il soggetto è affetto).

Il Sindaco, nel termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del Comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla Regione.

La Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo. Il Fondo viene assegnato alla Regione che lo ripartisce tra i Comuni interessati.

Le domande eventualmente non soddisfatte nell'anno di riferimento restano comunque valide per l'anno successivo.

Il soggetto cui sia stata assegnata dal Comune una casa popolare come può essere tutelato nel caso in cui accerti l'esistenza di difetti nella casa assegnatagli?

Qualora la casa popolare assegnata dal Comune difetti dei requisiti previsti dalla legge come condizione di abitabilità della stessa, l'assegnatario ha diritto di inoltrare al Comune un'istanza formale per un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, elencando dettagliatamente nell'istanza stessa i vizi della casa integranti violazione dei requisiti richiesti dalla legge.

CIRCOLAZIONE STRADALE



Simone Lucchesi

Opporsi al vigile arrogante non è reato, quando è reazione al comportamento sconveniente del pubblico ufficiale, purchè (si badi bene) non sia finalizzato ad opporsi o ad ostacolare la sua attività... altrimenti reclusione da sei mesi a cinque anni! Prima di perdere le staffe è sempre bene dare un'occhiata al codice penale...

Gli ausiliari del traffico possono multare gli automobilisti?

Una puntuale risposta alla domanda è rintracciabile in una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale gli ausiliari del traffico possono sì multare gli automobilisti, ma solo per divieto di sosta. Nella pronuncia n. 18186 del 18/8/2006, la Corte afferma che secondo il legislatore determinate funzioni, obbiettivamente pubbliche, possono essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura dalla Pubblica Amministrazione in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi, specie nei centri urbani. Nella sentenza viene precisato che le funzioni conferite agli ausiliari del traffico riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione; agli ausiliari del traffico può essere anche conferita la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma solo in determinati casi (ad esempio quando venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta).

La Suprema Corte ha sentenziato, infine, che laddove invece le violazioni del codice della strada consistano in condotte diverse, quale nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico.

E' vero che le multe per divieto di sosta possono essere annullate se nelle vicinanze delle aree a pagamento non è stata istituita una zona anche per il parcheggio gratuito dell'automobile?

Sì; la Cassazione ha, infatti, stabilito, con sentenza n. 116 del 9 gennaio 2007, che è nullo il verbale di accertamento e constatazione per sosta vietata in un'area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un'area di parcheggio libera.

La Cassazione è giunta alla suddetta conclusione, richiamando l'art. 7, comma 8 del codice della strada, ai sensi del quale "qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta".

La Corte ha sottolineato che l'obbligo di cui sopra "non sussiste per le zone definite ad area pedonale e zona a traffico limitato, nonché in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".

Sono valide le multe per violazione del Codice della Strada qualora manchi nel verbale l'indicazione della sanzione?

La Cassazione, con sentenza n. 1412/2007, ha risposto affermativamente, motivando che, per quanto riguarda la sanzione da pagare, nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore, il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purché nel verbale sia indicata la condotta materiale che integra la violazione del precet-

to, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza.

E' valida la multa se il vigile dimentica di lasciare il preavviso sul veicolo multato?

Secondo la Cassazione, che si espressa con sentenza n. 5447 del 9 marzo 2007, la multa è valida anche quando il vigile non lascia sul parabrezza dell'auto il preavviso della violazione.

La Suprema Corte ha, così, respinto il ricorso di un automobilista che aveva contestato davanti al Giudice di Pace "la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonché la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione".

La Cassazione ha motivato la sua decisione spiegando che: "nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente; che il Giudice di Pace ha puntualmente motivato in relazione all'impossibilità di contestazione immediata a persona assente; che l'indicazione del luogo dell'infrazione, come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, e irrilevante appare l'indicazione del n. civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura".

Commette reato chi si oppone al vigile arrogante?

Alla domanda la Corte di Cassazione ha dato risposta negativa. Nella sentenza n. 36009/2006 la Corte osserva – relativamente al contestato reato di resistenza a pubblico ufficiale – che "la condotta posta in essere dall'imputato non

fu finalizzata a impedire o a ostacolare l'attività funzionale del pubblico ufficiale, ma rappresentò, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, una reazione al comportamento non ortodosso e sconveniente del medesimo pubblico ufficiale, che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio e pretendeva di condurlo con la forza presso gli uffici della polizia municipale, per identificarlo compiutamente e contestargli formalmente la violazione al Codice della Strada (divieto di sosta), già accertata in precedenza da altro vigile urbano. L'atteggiamento sconveniente e prepotente non può essere consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con l'effetto che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'art. 377 del codice penale”.

Ricordiamo che l'art. 377 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) recita: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

E' possibile ritrovarsi un'ipoteca sulla casa a causa di una vecchia multa non pagata?

Non solo è possibile ritrovarsi un'ipoteca sulla casa; può anche accadere che la casa ipotecata venga venduta all'asta.

Qual è la procedura?

Il cittadino non paga la multa. Il Comune si rivolge ad un istituto di credito per riscuotere le contravvenzioni. A questo punto il cittadino deve essere avvertito per posta che se non paga la multa l'istituto potrà ipotecargli la casa. Si tratta di un provvedimento cautelare che diviene esecutivo entro circa un mese dalla ricezione dell'avviso postale.

Va sottolineato che gli immobili possono essere messi

all'asta solo se l'istituto di credito vanta un credito superiore agli 8 mila euro.

La multa non pagata generalmente può comportare anche il fermo amministrativo dell'auto, essendo l'ipoteca comunque possibile anche sui beni mobili registrati.

Che cosa può fare il cittadino per togliere l'ipoteca sulla casa? Rivolgersi ad un avvocato specializzato in questa complessa materia. Va detto comunque che è possibile cancellare l'ipoteca pagando, insieme alla multa, una cifra considerevole!

Che cosa rischia chi parcheggia male la propria auto rifiutando di spostarla?

Rischia la reclusione fino a 4 anni. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16571 del 20 aprile 2006, ha dato ragione al giudice di merito che aveva condannato l'imputato per violenza privata (il delitto di violenza privata, disciplinato dall'art. 610 c.p., consiste nell'uso di violenza o di minaccia, diretta a costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa).

Secondo la Cassazione, infatti, "nel reato di violenza privata, il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà; nel caso di specie, la sentenza ha descritto un fatto di voluta intenzione dell'imputato di mantenere il proprio veicolo – già parcheggiato irregolarmente in un'area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere ("condominio a lui estraneo") – in modo tale da impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando reiteratamente di liberare l'accesso, pretendendo "con evidente protervia ed arroganza" che la persona offesa attendesse secondo proprie necessità (la "discesa" della sorella), e tanto basta per integrare la violenza quale normativamente prevista".

Nei parcheggi custoditi sono validi i cartelli che limitano la responsabilità del gestore circa i furti delle auto in custodia?

No. Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa con sentenza n. 5837 del 13 marzo 2007, i cartelli appesi all'ingresso dell'area del parcheggio privato dove si declina ogni responsabilità circa eventuali furti sono da considerarsi irrilevanti.

La Cassazione ha, infatti, ritenuto che, nel caso in cui si lasci la macchina in un parcheggio a pagamento, “si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito e che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente”; la Suprema Corte ha, anche, affermato “il principio che dall'applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità *ex recepto* del gestore; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto”.

Che cosa succede se, invitati a fermarci dagli agenti in servizio di polizia stradale, non esibiamo la patente di guida?

La Cassazione penale, con sentenza n. 1721 del 15.2.1996, ha affermato che “la mancata esibizione della patente di guida per motivi di giustizia non costituisce più reato, ma semplice sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice della strada”; l'art.

192, dopo aver sancito, al primo comma, che “coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo”, dispone, al secondo comma, che “i conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé”; chi viola tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 (come prevede il comma 6 dell’articolo 192).

E’ importante sapere che l’art. 192, al comma 3, autorizza i funzionari, gli ufficiali e gli agenti anche a:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo;

- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.

Chi viola gli obblighi di cui al comma 3 è punito con la stessa sanzione amministrativa applicata a chi non esibisce la patente di guida.

Che cosa prescrivono le (nuove) norme sull'uso delle cinture di sicurezza?

Il decreto legislativo n. 150 del 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile), relativo all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, ha attuato in Italia la direttiva comunitaria 2003/20/CE.

Tale decreto prescrive le seguenti principali novità:

- è stato esteso l'obbligo della cintura di sicurezza a tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci di massa superiore a 3,5 tonnellate;

- è stato sancito l'obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a m. 1,50 facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti;

- è stato stabilito che i bambini sino a tre anni non possano viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza e che quelli di età superiore e di altezza fino a m. 1,50 non possano occupare un sedile anteriore;

- è stato sancito il divieto dell'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l'airbag;

- è stato stabilito che, fino all'8 maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.

Va, inoltre, sottolineato che il decreto elenca alcune categorie di persone esentate dall'obbligo di indossare cinture di sicurezza, tra cui:

- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

- i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

- gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;

- le persone che risultino – sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee – affette da patologie particolari o presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso di dispositivi di ritenuta;

- le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante.

E' vero che se il passeggero non indossa la cintura di sicurezza la responsabilità è sempre di chi guida?

Sì, è vero. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 300065/2006) ha, infatti, stabilito che il conducente dell'auto che non obbliga i propri passeggeri a indossare le cinture di sicurezza risponde dei danni in caso di incidente stradale.

I giudici hanno, infatti, precisato che il conducente è sempre responsabile della sicurezza della propria auto e, nel caso in cui trasporti terze persone, non solo deve invitare i passeggeri ad allacciare le cinture di sicurezza, ma deve anche assicurarsi che lo abbiano realmente fatto, altrimenti, in caso di incidente, rischia una condanna per lesioni colpose.

Con questa decisione, i giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a un conducente chiamato

a rispondere delle lesioni colpose del proprio trasportato e ciò in quanto l'imputato non si era nemmeno preoccupato di invitare il passeggero ad allacciare le cinture.

Al passeggero che sale in auto senza allacciarsi la cintura di sicurezza possono essere decurtati punti dalla patente?

No. Al passeggero che in macchina non allaccia la cintura di sicurezza spetta solo una sanzione pecuniaria e non anche la detrazione dei punti della patente. E' quanto ha stabilito recentemente la II sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 19 marzo 2007, n. 6402), accogliendo il ricorso del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno proposto contro la decisione di un Giudice di Pace che aveva annullato *in toto* il verbale di accertamento dei carabinieri nei confronti di un uomo salito in auto di fianco all'autista senza allacciarsi la cintura di sicurezza.

Precisamente, la Cassazione denuncia l'erronea applicazione degli articoli 171, commi 1 e 8, 126-bis e 204-bis comma 8 del Codice della strada per avere il Giudice di Pace annullato *in toto* il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.

Secondo la Suprema Corte, invece, il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all'applicazione della sanzione principale pecuniaria.

In definitiva, il passeggero risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti della patente.

A quali risarcimenti provvede il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada (alimentato con quota ricavata da ogni singola polizza) è stato istituito con legge 990/1969 per provvedere al risarcimento dei danni provocati da veicoli (o natanti) non identificati, non assicurati oppure assicurati presso assicurazioni in dissesto finanziario.

Precisamente:

1) qualora il *veicolo* responsabile del sinistro *non sia stato identificato*, il Fondo risponde dei soli danni alle persone, e non di quelli alle cose;

2) quando il *veicolo* danneggiante *non risulti assicurato*, il Fondo è obbligato a risarcire non solo i danni subiti dalla persona, ma anche i danni alle cose, soltanto però se superiori a 500 euro, e solo per la misura eccedente tale importo;

3) nel caso in cui il veicolo del responsabile risulti assicurato presso l'assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa (quindi, in dissesto finanziario), il Fondo è tenuto al risarcimento di tutti i danni, senza limiti, alle persone e alle cose.

In caso di sinistro stradale a chi bisogna rivolgersi se il veicolo del danneggiante è immatricolato all'estero?

Premesso che i veicoli immatricolati all'estero e circolanti in Italia debbono essere muniti di apposito certificato internazionale di assicurazione (chiamato "carta verde"), quando un incidente in Italia è stato cagionato da un veicolo straniero, il danneggiato deve rivolgersi ad un apposito ufficio, l'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano), inviando a quest'ultimo

una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' bene aprire una parentesi per ricordare che, in caso di incidente stradale, è importante farsi consegnare dalla controparte il duplicato della "carta verde" in cui sono riportati i dati dell'auto e dell'assicurazione stranieri. Risulta parimenti importante compilare anche il modello blu di constatazione amichevole dell'incidente per facilitare il risarcimento.

Ebbene, ricevuta la raccomandata, l'U.C.I., in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione. Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'U.C.I. svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo.

Che cosa prevede la nuova legge sul risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale?

Con il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in caso di danni derivanti dalla circolazione stradale, il danneggiato potrà chiedere direttamente alla propria compagnia il risarcimento del danno subito.

L'art. 5, infatti, stabilisce che "il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato". La richiesta – prosegue l'art. 5 – dovrà essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione delle responsabilità, va sottolineato che il D.P.R. 254/2006 prevede un allegato che dipana i casi più diffusi di collisioni sulle strade italiane chiarendo inequivocabilmente chi potrà chiedere i danni e chi, invece, dovrà pagarli.

L'allegato stabilisce quanto segue:

Se i due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro.

Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro.

Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenza non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.

Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro.

Se i due veicoli circolano su due file differenti e il contatto avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.

Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro.

Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.

Se i due veicoli circolano in senso inverso ed è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo.

Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.

E' importante evidenziare che, secondo quanto dispone l'art. 12 del D.P.R. 254/2006, qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dall'allegato di cui sopra, l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

E' reato gareggiare in velocità con un'altra auto anche se i conducenti dei veicoli non si erano preventivamente accordati per l'effettuazione di una "gara"?

La Cassazione (sentenza n. 14463/2007) ha risposto affermativamente, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un'autovettura emesso dal Tribunale di Cosenza nei confronti di un giovane automobilista per il reato di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 285/1992 per aver gareggiato in velocità, alla guida di un'autovettura, con il conducente di altro veicolo a motore.

Il ricorrente si era difeso sottolineando che "l'ipotesi di reato in esame richiede che esista un preventivo accordo tra i conducenti dei veicoli per l'effettuazione di una gara; diversamente può parlarsi soltanto di una condotta di guida imprudente ed indisciplinata adottata singolarmente dai conducenti, senza alcuna volontà di gareggiare tra di loro".

La Suprema Corte ha risposto che l'interpretazione proposta dal ricorrente "è smentita dalla semplice lettura della norma che descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare (*"chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore"*) senza alcun riferimento all'accordo tra i conducenti". "E' dunque sufficiente – precisa la Cassazione – che i conducenti dei veicoli pongano in essere una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere perché possa ritenersi integrata la fattispecie di reato".

L'automobilista che in autostrada sbanda per evitare un cane ha diritto al risarcimento dei danni?

La Cassazione, con sentenza n. 2308/2007, ha risposto affermativamente, confermando la sentenza della Corte di Appello che aveva condannato la società proprietaria dell'autostrada a risarcire i danni ad un automobilista, il quale, alla guida della sua autovettura, nel tentativo di evitare di investire un cane che gli si era improvvisamente parato davanti, aveva perduto il controllo del veicolo e, sbattendo contro il cordolo di cemento alla destra della corsia di immissione in un'area di servizio, si era ribaltato più volte, riportando lesioni personali.

La Corte d'Appello aveva rilevato che la società proprietaria dell'autostrada aveva il preciso obbligo di munirne il percorso di una rete di protezione e di curarne la manutenzione con controlli diretti ad evitare danni ingiusti ai terzi, con la conseguenza che, non avendo la società appellata fornito la prova che la presenza dell'animale sulla sede autostradale fosse riconducibile al caso fortuito ovvero al fatto del terzo, essa dovesse risarcire i danni cagionati all'automobilista secondo quanto disposto dall'art. 2051 del codice civile ("Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito").

La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte di merito, ha chiarito che "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell'autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito".

I tassisti possono richiedere alla clientela un prezzo libero senza l'utilizzo del tassametro?

No, non possono. La Cassazione ha, infatti, stabilito il 20 ottobre 2006, con sentenza n. 22483, che “non vi è alcuna norma che consenta ad un tassista, per corse-tratte superiori ad un certo chilometraggio, di richiedere alla clientela un prezzo libero, senza l'utilizzo del tassametro”.

I giudici della Suprema Corte hanno precisato che “il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone costituenti una utenza indifferenziata, e in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato”.

La Cassazione ha, dunque, confermato la multa inflitta ad un tassista di Milano, che a tassametro spento concordava il prezzo col cliente. Oltre alla multa, il conducente del taxi sarà tenuto a pagare 300 euro di spese processuali.

Esiste una norma che disciplini in maniera dettagliata la circolazione dei ciclisti?

La norma esiste, ed è una norma che tutti dovrebbero conoscere, compresi gli automobilisti. Si tratta, infatti, di una norma del Codice della strada (art. 182). Ecco alcuni obblighi prescritti dalla norma a carico dei ciclisti:

- i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro;

- i ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;

- ai ciclisti è vietato condurre animali e farsi trainare;

- i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni; in tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

L'art. 182 prevede per chi viola le disposizioni sopra riportate una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

Esiste, infine, un'altra norma che merita attenzione. Trattasi dell'art. 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada; tale articolo detta ulteriori norme di comportamento che i ciclisti sono tenuti a rispettare.

In particolare:

- i ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono;

- nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano;

- i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare;

- da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solo condotti a mano.

CONSUMATORI



Simone Lucchesi

Il canone Rai va pagato anche se non si possiede il televisore: basta avere un normale computer.

Il regio decreto del 1938 aveva visto avanti, in fatto di tasse neanche Bill Gates riesce a tenerci testa!

Chi non possiede un televisore ma solo un computer è obbligato a pagare il canone RAI?

Sì, il canone RAI va pagato anche se non si possiede un televisore; infatti, secondo quanto disposto dal regio decreto 246 del 21 febbraio 1938 e successive integrazioni e modifiche, deve pagare il canone chiunque possieda “apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive”.

Pertanto, chi non possiede un televisore ma un computer sarà comunque tenuto a pagare il canone RAI; il computer, infatti, secondo l'interpretazione corrente, può essere “adattabile alla ricezione delle trasmissioni radio televisive”, in quanto può essere facilmente dotato di scheda tv che lo metta in condizione di trasformarsi in una televisione vera e propria.

Come devono essere risolte le controversie tra consumatori e tintolavanderie in caso di danni agli indumenti o smarrimenti degli stessi?

Per risolvere rapidamente le controversie tra consumatori e tintolavanderie in caso di danni agli indumenti o smarrimenti degli stessi, le Regioni sono tenute a promuovere, d'intesa con le camere di commercio e con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative; è quanto ha stabilito la legge n. 84/2006, che ha disciplinato per la prima volta l'attività professionale di tintolavanderia, definendola – all'art. 2

– come quell'attività di impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follitura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni fibra.

La legge in esame ha, inoltre, sottolineato – all'art. 4, comma 4 – che le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile, ai sensi del quale la diligenza nell'eseguire il lavoro a regola d'arte non è solo quella generica del buon padre di famiglia (cioè, dell'uomo medio), bensì la diligenza più intensa e concreta richiesta al lavoratore qualificato ed esperto in una certa attività professionale.

E' importante evidenziare che secondo la Corte di Cassazione se nel capo d'abbigliamento manca l'etichetta di lavaggio, l'esercente può rifiutarsi di pulire il capo, ma se accetta la prestazione si assume la responsabilità degli eventuali danni!

Occorre, infine, porsi la questione del termine entro il quale il cliente deve ritirare il suo indumento. Ebbene, la legge non dice entro quanto tempo la lavanderia possa tranquillamente gettare il capo non ritirato; la Corte di Cassazione, invece, con sentenza n. 10519/1999 ha confermato una sentenza del Giudice di Pace di Milano che aveva respinto il ricorso di una signora che si era vista buttare, dopo 6 mesi e 22 giorni, sette abiti dalla tintolavanderia. Secondo la Corte, essendo trascorso il periodo normalmente indicato dalle Camere di commercio in base agli usi e alle consuetudini, che varia da uno a tre mesi dalla data

di consegna dei capi, da detto termine la tintolavanderia non è più responsabile degli indumenti, e pertanto può tranquillamente disfarsene.

Nel caso in cui il cliente di una lavanderia si accorga che il capo consegnatogli lavato è diverso da quello da lui portato a lavare ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito?

Nel caso in cui risulti impossibile per il titolare della lavanderia sostituire il capo erroneamente consegnato al cliente con quello di proprietà di quest'ultimo, egli sarà tenuto a risarcire al cliente il danno derivante dallo smarrimento del capo. La somma dovuta al cliente corrisponderà al valore reale del capo smarrito, ricavabile considerando sia il prezzo di acquisto del bene che il suo stato di usura. La somma stessa sarà, dunque, inferiore al prezzo di acquisto, in forza dell'incidenza del deterioramento del bene derivante dall'usura. A ciò avrà, quindi, diritto il cliente e non al pagamento di una somma che gli consenta di acquistare attualmente un bene analogo a quello smarrito.

Sono legittime le critiche ai disservizi postali tramite lettera di reclamo all'ente Poste Italiane?

Sono certamente legittime le critiche ai disservizi postali finalizzate a migliorare il servizio, purché le stesse non travalichino i limiti stabiliti dalla legge. E' quanto ha deciso la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza n. 32016/2006.

La Suprema Corte ha risolto il caso di un portalettere che si era sentito diffamato dalla lettera di reclamo inviata da un cittadino all'Ente Poste Italiane; nella lettera il cittadino aveva sostenuto che il "postino", agendo in mala fede e con premeditazione, restituiva la posta a lui indirizzata al mittente con la dicitura introvabile o sconosciuto.

La Corte ha annullato la sentenza di assoluzione pro-

nunciata in secondo grado dal Tribunale, confermando la condanna inflitta in primo grado dal Giudice di Pace, visto che nel caso di specie erano stati superati i limiti imposti dal diritto di critica (“non è lecito attribuire a taluno di essere venuto meno ai doveri d’ufficio per mala fede; si tratta di un’offesa di indubbia gravità”).

Secondo la Corte, infatti, “si può benissimo fare un reclamo, ed anzi è giusto farlo perché le critiche degli utenti possono aiutare a migliorare i servizi, che stigmatizzi un presunto disservizio, ma non è consentito a nessuno utilizzare un mezzo in sé lecito per attaccare la sfera morale delle persone, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte stabilito”.

Sono legittime le forme di vendita piramidali?

No. Il divieto di esercizio delle forme di vendita piramidali (le c.d. catene di Sant’Antonio) è stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, che ha riordinato la materia riguardante la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore proprio dalle forme di vendita piramidali. Rispetto a quest’ultime, l’art. 5, comma 1, della legge sopra citata dispone che: “Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura”.

Il 2° comma aggiunge che: “E’ vietata, altresì, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, catene di Sant’Antonio, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo”.

Le tre circostanze (elencate dall’art. 6 della legge n.

173 del 2005) dalla cui presenza è possibile presumere la sussistenza di un'operazione o di una struttura di vendita vietate sono le seguenti:

a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90% del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 173/2005, chi realizza forme di vendita vietate è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da 6 mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 100.000 a 600.000.

FAMIGLIA



Simone Lucchesi

In caso di rottura di fidanzamento è possibile chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio: oggetti d'oro, anelli, fotografie...

Le corna e gli insulti non rientrano nel pacchetto.

In caso di rottura del fidanzamento, è possibile chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio non mantenuta?

Sì! Secondo quanto prevede l'art. 80 del codice civile è possibile chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

Attenzione: l'azione per la restituzione dei doni deve essere iniziata nel termine di 1 anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio. Va detto che i giudici sono soliti comprendere tra i doni ripetibili (cioè, da restituire), oltre ad oggetti d'oro come fedine, anelli ecc., anche le fotografie che si scambiano i fidanzati, mentre tendono ad escludere la restituzione delle lettere.

Se la promessa è stata fatta in forma solenne (atto pubblico, scrittura privata, pubblicazioni), la legge (art. 81 c.c.) dice che colui che senza giusto motivo rifiuti di sposarsi oppure con la propria colpa (es. infedeltà) abbia dato giusto motivo al rifiuto dell'altro, è tenuto a risarcire il danno all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte a causa di quella promessa (es. spese per l'abito nuziale, per i mobili della futura casa coniugale, per la caparra versata per il viaggio di nozze, ecc.). Anche l'azione per il risarcimento dei danni deve essere avanzata entro un anno dal rifiuto di celebrare il matrimonio.

Che cosa succede se i coniugi non riescono a trovare un accordo circa la fissazione dell'indirizzo familiare?

In caso di disaccordo tra coniugi sull'indirizzo familiare, a norma dell'art. 145 del codice civile entrambi i coniugi possono chiedere (la richiesta non necessita di alcuna formalità) l'intervento del giudice del luogo, il quale, ascoltati i coniugi e, se interessati, anche i figli conviventi che abbiano compiuto il 16° anno di età, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Qualora il disaccordo non sia sanato e riguardi la fissazione della residenza o altri affari essenziali relativi alla conduzione della vita familiare, se richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, il giudice adotta, con un provvedimento non impugnabile, la soluzione ritenuta più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare.

La norma suddetta, per la verità, ha trovato scarsa applicazione, in considerazione del fatto che i coniugi, in presenza di insanabili contrasti, preferiscono far ricorso direttamente all'istituto della separazione personale.

Gli obblighi di mantenimento dei figli cessano con il raggiungimento della maggiore età?

In linea generale gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età continuano a sussistere fino a quando i figli stessi non siano in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.

Va però evidenziato che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni viene meno qualora il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica sia attribuibile al comportamento colposo del figlio (la Cassazione più volte si è pronunciata in tal senso!).

Facciamo degli esempi: 1) mancato completamento degli studi universitari per poca voglia di studiare; 2) non accettazione del posto di lavoro offerto dal padre; 3) atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro; 4) abbandono del posto di lavoro senza valide giustificazioni.

Secondo la Cassazione spetta al genitore, che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, fornire la prova che ciò dipenda da una condotta colpevole del figlio stesso.

Il figlio maggiorenne invalido che lavora ha diritto al mantenimento da parte dei genitori?

La Cassazione ha risposto affermativamente con sentenza n. 1146 del 19 gennaio 2007, respingendo il ricorso di un padre (coniuge non affidatario) che chiedeva gli venisse revocato l'obbligo – deciso dalla Corte d'Appello – di contribuire al mantenimento del figlio invalido, nonostante quest'ultimo fosse maggiorenne e occupato.

Secondo la Suprema Corte, “la decisione della Corte (d'Appello) risulta, infatti, correttamente ed adeguatamente motivata con riguardo alla ritenuta necessità di non escludere, per la sola ragione dell'avvenuto reperimento di una occupazione da parte del figlio maggiorenne del ricorrente il contributo a carico dello stesso per il soddisfacimento delle esigenze di vita del giovane. Tale necessità è stata ravvisata alla stregua della certificazione medica proveniente da un sanitario neurologo inserito in una struttura ospedaliera, nonché dall'avvenuto riconoscimento della invalidità del giovane nella misura del sessanta per cento”.

La Cassazione ha, pertanto, perentoriamente affermato che la decisione della Corte d'Appello, “che dalla comprovata sussistenza di una patologia di una certa serietà, ha inferito la necessità che i genitori continuino a farsi parzialmente carico delle sue esigenze, in una visione solidaristica cui, del resto, si ispirano le disposizioni codicistiche sugli obblighi familiari, risulta del tutto immune da vizi di illogicità o insufficienza di motivazione”.

E' reato fare tatuaggi ai minori senza il consenso dei genitori?

Sì. Chi pratica un tatuaggio ad un soggetto minorenne deve preliminarmente accertarsi che i genitori abbiano dato il loro consenso. Questo principio è stato affermato dalla V sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 45345 del 14 dicembre 2005), la quale ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva condannato per il reato di lesioni volontarie semplici il titolare di un esercizio commerciale nel quale era stato eseguito un tatuaggio ad un minore (quest'ultimo aveva, infatti, riportato una alterazione della cute).

Secondo i giudici della Cassazione, i giudici di merito avevano correttamente valutato le circostanze di fatto, ritenendo necessario il preventivo consenso degli esercenti la potestà genitoriale per eseguire il tatuaggio.

I genitori rispondono delle modifiche apportate ai motorini dai figli minorenni?

Sì. Se un figlio minorenne “trucca” lo scooter per ottenerne una maggiore velocità, la responsabilità è dei genitori. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 6685/2007, respingendo il ricorso di un padre che si era giustificato facendo presente di non aver mai utilizzato il mezzo e comunque di non essere stato in condizione di controllarne lo stato in quanto il ragazzo solo apparentemente risiedeva con lui quale genitore affidatario, dato che, dopo lo scioglimento del matrimonio dei genitori, il figlio era andato a vivere con i nonni.

La Cassazione ha ripristinato la confisca del motorino disposta dal Prefetto a carico del padre, proprietario del ciclomotore e “genitore esercente la potestà del figlio minore”, che utilizzava il mezzo “non più rispondente alle caratteristiche e prescrizioni indicate nell’art. 52 del Codice della strada, in quanto sviluppante una velocità superiore al consentito”, osservando che la modifica dei motorini “non è

inquadabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo di un genitore” né il genitore esercente la potestà “può eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore”.

E' vero che se i figli fanno sport si pagano meno tasse?

Sì è vero, in quanto, grazie al decreto ministeriale elaborato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono diventate operative le disposizioni della Finanziaria 2007 sulla detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie per la pratica sportiva dei giovani.

In pratica, le persone fisiche residenti in Italia sono legittimate – a decorrere dal periodo d'imposta corrispondente con l'anno solare 2007 – a detrarre dal tributo personale dovuto un importo pari al 19% della somma corrisposta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Le famiglie, però, possono detrarre il 19 % delle spese sostenute nel 2007 fino a un massimo di 210 euro a figlio.

E' bene ricordare che, per poter usufruire della detrazione, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, recante l'indicazione:

a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonché del codice fiscale;

b) della causale del pagamento;

c) dell'attività sportiva esercitata;

d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;

e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

In caso di separazione tra coniugi in comunione di beni senza figli, il giudice può decidere sull'assegnazione della casa coniugale?

La risposta è negativa. La Cassazione (sentenza n. 6979/2007), infatti, ha stabilito, confermando una sentenza della Corte d'Appello di Perugia, che non spetta al giudice decidere sull'assegnazione della casa nel caso in cui la separazione riguardi due coniugi senza prole.

In particolare, ad avviso della Suprema Corte, “se il previgente art. 155 e il vigente articolo 155 quater c.c. in tema di separazione, e l'articolo 6 della legge sul divorzio, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento”; pertanto, conclude la Cassazione “sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'articolo 156, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione”.

Il giudice può respingere una domanda di divorzio, se, dalle testimonianze vicine ai coniugi, emerge che tra i due esistono ancora atteggiamenti affettuosi?

La risposta è affermativa; lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 26165 del 6 dicembre 2006. I giudici della Suprema Corte hanno, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo che, dopo la separazione, aveva tenuto con la moglie comportamenti tali da far pensare ad una riconciliazione.

Contro la sentenza della Corte d'Appello ricorreva in Cassazione il marito, al quale era stato negato il divorzio dopo che alcuni amici avevano testimoniato sulla presunta riconciliazione dei coniugi.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, argomentando che “il ripristino del consorzio familiare” può essere provato con le testimonianze degli amici e dei familiari; i due erano stati notati in “evidenti atteggiamenti affettuosi”; in particolare, secondo una amica e collega comune “si comportavano come fidanzatini e dormivano nello stesso letto”.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Cassazione ha ritenuto l'atteggiamento dei coniugi incompatibile con lo stato di separazione, osservando che “lo stato di separazione dei medesimi coniugi concreta un requisito dell'azione, la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi sottende l'intervenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del consorzio anzidetto ma altresì di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra coniugi”.

In caso di divorzio, il genitore non affidatario è tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne occupato come apprendista?

Sì. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 407 dell'11 gennaio 2007, confermando l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia.

La Suprema Corte ha spiegato che:

- l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell'art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto;

- la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue, sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato; pertanto, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, la valutazione della raggiunta autosufficienza economica non può prescindere dalla verifica e dalla prova dei caratteri del rapporto di lavoro, con riferimento in particolare alla entità del trattamento economico, nonché della sua durata, passata e futura.

Poste le suddette premesse, i giudici di legittimità hanno, quindi, affermato che *“l'esistenza del contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della raggiunta autosufficienza economica del figlio*

maggiorenne"; i giudici hanno, inoltre, sottolineato che incombe in capo al genitore che chieda di essere esonerato dall'obbligo di mantenimento la prova del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.

Commette reato il marito che non paga gli alimenti alla ex moglie che ha trovato lavoro?

No. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale (sentenza n. 14965/2004), che ha annullato la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare irrogata ad un uomo separato per non avere corrisposto alla ex moglie l'assegno stabilito in sede di separazione civile.

La Suprema Corte ha, infatti, argomentato che, fermi restando gli obblighi in sede civile, il presupposto del reato in questione è la "sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere"; pertanto, il reato scatta solo quando un coniuge fa mancare all'altro i mezzi di sussistenza, intesi come "ciò che è esattamente indispensabile, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa dell'avente diritto", come il vitto, l'abitazione, i canoni per le utenze indispensabili, l'assistenza sanitaria, le spese per l'istruzione ed il vestiario.

Che cosa prevede il nuovo istituto dell'affidamento condiviso?

In Italia è entrata in vigore una legge molto importante: la legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha riformato la materia dell'affidamento dei figli in sede di separazione, annullamento e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La legge citata, in applicazione del principio c.d. della *bigenitorialità* (principio affermato da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York nel 1989 e resa esecutiva in Italia nel 1991), ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso quale regime normalmente operante, in

luogo dell'affidamento esclusivo, per ogni ipotesi di rottura del rapporto coniugale.

In pratica, in caso di separazione dei genitori, i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio (cioè, di danno) per il minore stesso.

Con l'affidamento condiviso, la potestà genitoriale viene dunque esercitata da entrambi i genitori che mantengono così la piena responsabilità nei confronti dei figli e prendono in modo congiunto le decisioni più importanti nei loro confronti, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.

Va, infine, sottolineato che spetta al giudice stabilire i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

Ad un "single" può essere affidato temporaneamente un minore privo di un ambiente familiare idoneo?

Sì, ciò è possibile attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, da non confondere, però, con l'affidamento preadottivo.

L'affidamento familiare (disciplinato dalla legge 184/1983, successivamente modificata dalla legge 149/2001) costituisce uno strumento di protezione del minore – temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo – diretto al reinserimento del minore stesso nella famiglia d'origine.

L'affidamento può essere disposto a favore di una famiglia – preferibilmente con figli minori – o di una persona singola ovvero di una comunità di tipo familiare che possa garantire al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

L'affidamento è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, sentito il minore che abbia compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Ove manchi il consenso dei genitori, la legittimazione a disporre l'affidamento è attribuita al tribunale dei minorenni.

Va precisato che l'affidamento familiare può essere diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la persona o la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale).

L'affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine, oppure nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio al minore.

E' vero che l'adottato ha diritto di conoscere le proprie origini solo al compimento del 25° anno di età?

Se da una parte l'adottato ha diritto di ricevere informazioni sulle proprie origini solo al compimento del 25° anno di età, dall'altra parte è anche vero che le suddette informazioni possono essere ricevute dall'adottato che abbia raggiunto la maggiore età (quindi i 18 anni!); in questo secondo caso, però, è possibile ricevere informazioni solo in presenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica dell'adottato stesso.

Occorre aggiungere che in entrambi i casi è necessaria l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

Infine, va sottolineato che l'accesso alle informazioni non è consentito in due casi:

- 1) se l'adottato non è stato riconosciuto dalla madre

alla nascita;

2) se uno dei genitori naturali abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

Si può pubblicare senza il consenso dei genitori la notizia che un minore è stato adottato?

“Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è stato adottato. Lo vietano la normativa sulla privacy, il codice deontologico dei giornalisti e la legge sulle adozioni.

Con un forte richiamo ai mezzi di informazione il Garante ha concluso l'esame della segnalazione di una persona che lamentava la pubblicazione della notizia relativa all'adozione, da parte sua, di un bambino. Come evidenziato in più occasioni, il Garante ha ribadito che le informazioni sullo stato di adozione sono oggetto di una speciale protezione. Per tutelare la personalità dell'adottato e la sua famiglia la legge, infatti, stabilisce che siano i genitori adottivi a decidere i modi e i tempi per informare il minore della sua condizione. E a garanzia degli interessati la normativa individua limiti rigorosi, anche penali, riguardo alla diffusione di questa informazione.

Inoltre, pur tenendo conto del delicato problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini, l'Autorità ha ribadito la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Il codice deontologico prescrive infatti una forte tutela della personalità dei minori, giungendo ad affermare che il loro diritto alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca.

L'esigenza di una particolare cautela da parte del giornalista trova conferma anche in altre disposizioni del codice della privacy, laddove si prevede che in caso di pubblicazione di sentenze o altri provvedimenti su riviste giuridiche siano omesse le generalità o altre informazioni che rendano

identificabili i minori” (Fonte: newsletter n. 284 del 18 dicembre 2006, sito www.garanteprivacy.it).

Una persona che versi in stato di bisogno ha diritto di chiedere i mezzi di sussistenza ai membri della sua famiglia?

La risposta è affermativa. Infatti, l’art. 438, comma 1°, del codice civile stabilisce che una persona che versi in stato di bisogno (cioè, sia priva di quanto necessario per vivere), e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (perché non possiede risorse patrimoniali oppure non è in grado di lavorare), ha diritto di chiedere gli alimenti (cioè, i mezzi di sussistenza), in denaro o in natura, ai membri della sua famiglia. Ai sensi del 2° comma dell’art. 438, gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli; il diritto agli alimenti – prosegue il 2° comma dell’art. 438 – non deve superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla posizione sociale della persona. Il termine “alimenti” indica il contributo atto a soddisfare non solo i bisogni essenziali, di natura alimentare, ma anche quelli relativi all’alloggio, al vestiario, alle cure sanitarie; il diritto agli alimenti non si estende fino al mantenimento, che comprende quanto occorre per tutte le esigenze della persona.

E’ importante sottolineare che il diritto agli alimenti deve essere riconosciuto alla persona priva di quanto necessario per vivere indipendentemente dalle cause che hanno provocato lo stato di bisogno, quindi anche se esso sia stato determinato dalla sua condotta disordinata o dissoluta (a norma dell’art. 440 c.c., gli alimenti, però, possono essere ridotti dall’autorità giudiziaria quando la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato prosegue).

I membri della famiglia sono tenuti all’obbligo di prestare gli alimenti secondo il seguente ordine (indicato dall’art. 433 c.c.):

- il coniuge;
- i figli (legittimi, legittimati, naturali o adottivi; in mancanza, i loro discendenti);
- i genitori (in loro mancanza gli ascendenti) e gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle.

Va, infine, posto in rilievo che chi deve somministrare gli alimenti ha, in ogni caso, la scelta se corrispondere un assegno alimentare in denaro o se accogliere e mantenere l'alimentando nella propria casa (art. 443, 1° comma, c.c.); l'autorità giudiziaria può, però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione (art. 443, 2° comma, c.c.).

E' possibile diseredare un figlio per il disinteresse mostrato nei confronti del proprio padre ormai anziano?

No, non è possibile diseredare un figlio per il disinteresse mostrato nei confronti del proprio padre, seppure sotto il profilo umano tale comportamento sia certamente riprovevole e condannabile.

Il codice civile, infatti, stabilisce i casi in cui è possibile escludere dalla successione gli eredi legittimari della quota di riserva garantita dalla legge. I casi di indegnità - che non comprendono, pertanto, il disinteresse - sono elencati dall'art. 463 del codice civile; tale articolo recita testualmente:

“E' escluso dalla successione come indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità

a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni dell'omicidio;

3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”.

Che cosa rischia chi costringe un minorenne a praticare l'accattonaggio?

Rischia di incorrere in una condanna per maltrattamenti ex art. 572 del codice penale (*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*).

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3419/2007, respingendo il ricorso di uno zio di origine marocchina condannato dalla Corte di Appello a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per avere costretto il nipote infraquattordicenne (con lui convivente e affidato alle sue cure) a praticare il commercio di ambulante di fazzoletti e l'accattonaggio, disinteressandosi della condizione di

sofferenza in cui il minore versava (malnutrizione, esposizione ai rigori invernali con abbigliamento inadeguato, stato di isolamento, mancata frequentazione della scuola) e appropriandosi del magro guadagno che giornalmente il ragazzo riusciva a realizzare.

Nella ricostruzione della vicenda era anche emerso che il minore, nel corso dell'incontro avuto con un mediatore culturale, aveva manifestato tutto il suo malessere per lo stato d'isolamento in cui viveva e il desiderio di essere inserito in una comunità, proprio per tirarsi fuori dalla situazione in cui, sino a quel momento, era stato costretto.

Ad avviso della Suprema Corte “non vi è dubbio che i fatti integrino la condotta tipica del delitto di maltrattamenti, perché lesivi dell'integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, incapace – per la tenera età – di una qualunque reazione autonoma, e tali da rendere abitualmente dolorosa la relazione del medesimo con l'agente”, essendo “evidente che imporre al minore o anche semplicemente consentirgli un sistema di vita non adeguato alle sue esigenze e anzi in contrasto con queste, lasciandolo esposto sistematicamente ai rischi della vita di strada, all'aggressione dei valori di decoro, di libertà morale, di integrità psichica e fisica ai quali ha diritto, facendogli avvertire il sostanziale disinteresse di chi dovrebbe proteggerlo e avere cura di lui e, quindi, il senso della solitudine e dell'abbandono, significa determinare nella vittima uno stato di sofferenza fisica e morale, avvertito, proprio perché frutto di una condizione abituale e persistente, come intollerabile”.

La Cassazione ha, anche, sottolineato che, per giustificare il reato di maltrattamenti, non può essere invocata “l'etica dell'uomo”, in quanto “il riferimento a principi di una cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'infanzia deve cedere il passo, nell'ambito della giurisdizione italiana, ai principi base del nostro ordinamento e, in particolare, ai principi della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 della Costituzione, i quali trovano specifica considerazione in

tema di rapporti etico-sociali negli artt. 29 (“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia...”) e 31 (“La Repubblica ...protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù...”) della stessa Costituzione”.

GIUSTIZIA



Simone Lucchesi

L'avvocato ha diritto di rinunciare ad assistere il cliente, mettendolo, tuttavia, nelle condizioni di non pregiudicare la propria difesa.

Se il cliente desidera cambiare avvocato, dovrà avere saldato gli onorari del precedente.

Ma la legge è uguale per tutti.

Che cos'è la querela? E' possibile, una volta presentata, ritirarla?

Può accadere che la legge penale subordini l'esercizio dell'azione penale alla volontà della persona offesa (reati perseguibili a querela).

Infatti, ogni persona offesa da un reato, per il quale non si debba procedere d'ufficio, ha diritto di querela (art. 120 c.p.). Ne deriva che se manca la querela, al Pubblico Ministero (P.M.) è precluso l'esercizio dell'azione penale.

In pratica, la querela consiste in una dichiarazione con la quale si chiede la punizione del reo per un dato fatto previsto dalla legge come reato. Sono oggetto di querela soprattutto i c.d. reati bagatellari, quali ingiurie, minacce, diffamazione, ecc.

La querela deve contenere le seguenti informazioni: descrizione dell'accaduto, ogni elemento utile all'identificazione dell'autore del fatto (generalità, domicilio); indicazione di eventuali testimoni e di ogni altra fonte di prova considerata utile ai fini delle indagini.

La querela può essere presentata (oralmente o per iscritto), personalmente oppure attraverso il proprio avvocato, al P.M. o a un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero a un agente consolare all'estero.

Se presentata con dichiarazione orale, viene redatto il verbale (sottoscritto dal querelante o dal suo avvocato) da chi la riceve (ad es. dall'ufficiale di polizia giudiziaria).

La querela è valida se presentata entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno in cui la persona offesa ha

avuto notizia del fatto che costituisce reato.

Da osservare che la querela può essere ritirata (c.d. remissione della querela); il ritiro consiste nella rinuncia alla querela già proposta. In caso di remissione, le spese di giudizio (fino al '99 a carico del querelante) sono, salvo patto contrario, pagate dal querelato. La remissione, in ogni caso, deve essere accettata (espressamente o tacitamente) dal querelato.

Infine, è necessario sottolineare che la querela non va confusa con la denuncia; infatti, qualsiasi persona, non necessariamente persona offesa dal reato, può presentare denuncia quando ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio. La notizia di reato (*c.d. notitia criminis*) è rappresentata da tutte quelle informazioni (segnalazioni) di fatti, in apparenza costituenti reati, ricevute dal P.M. o dagli organi della Polizia giudiziaria.

Che cos'è l'istituto del gratuito patrocinio? Chi ne ha diritto? Come si sceglie il difensore?

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali. E' previsto nel nostro ordinamento in applicazione dell'art. 24 della Costituzione, secondo il quale la difesa è un diritto inviolabile e pertanto devono essere assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo (che può essere civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione).

Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.

Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non

deve superare 9.723,84 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni).

Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.

Nel giudizio penale, il limite di reddito è aumentato di 1.032, 91 euro per ogni familiare convivente.

Non può essere ammesso al gratuito patrocinio:

- *nei giudizi penali* = chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato;

- *negli altri giudizi* = chi sostiene ragioni manifestamente infondate.

Quanto alla scelta del difensore, va detto che si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all'albo degli avvocati della Regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Va, infine, sottolineato che le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.

E' possibile che un avvocato rinunci ad assistere il proprio cliente da un giorno all'altro senza motivo?

La risposta all'interrogativo è contenuta nell'art. 47 del Codice Deontologico Forense, ai sensi del quale l'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato (e quindi di rinunciare ad assistere il proprio cliente); l'articolo citato, però, sottolinea che "in caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare

per non pregiudicare la difesa”; nell’articolo viene anche chiarito che “qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli”; infine, l’art. 47 stabilisce che “in caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto”, precisando che “con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione”.

Che cosa può fare il cliente insoddisfatto dell’operato del proprio avvocato, reo di non averlo adeguatamente informato sull’andamento del processo e soprattutto di avergli presentato una parcella troppo alta?

In linea generale, va sottolineato che, ai sensi dell’art. 40 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili; l’avvocato è anche tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

Quanto, invece, alla richiesta di pagamento, l’art. 43 del Codice suddetto precisa che l’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute

per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte; inoltre, l'avvocato non deve chiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

Ebbene, posti i suddetti principi, che cosa può fare il cliente insoddisfatto del proprio avvocato (specie quando intenda opporsi ad una parcella ritenuta non adeguata)? A chi deve rivolgersi?

Può inoltrare un esposto al Consiglio dell'ordine degli Avvocati, al quale risulta iscritto l'avvocato del cui operato il cliente è rimasto insoddisfatto; ciò, in particolare, per contestare la parcella, se ritenuta non proporzionata all'attività professionale svolta.

In materia civile, quando un cittadino si può rivolgere al Giudice di Pace?

Un cittadino si può rivolgere al Giudice di Pace per:

- cause relative a beni mobili del valore non superiore a euro 2.582,28, ossia quelle riguardanti beni materialmente trasferibili come le merci, gli autoveicoli, i piccoli oggetti oppure che si riferiscono al pagamento di una somma di denaro o alla consegna di una data cosa;

- cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti entro il valore di euro 15.493,71;

- cause per apposizione di termini; quando i confini sono certi e riconosciuti ci si rivolge al Giudice di Pace per ottenere la collaborazione del vicino a collocare o costruire quelle opere, come ad esempio piccoli scavi, muri o recinzioni, che rendano evidente e riconoscibile la linea di demarcazione;

- cause in materia d'immissioni moleste fra gli utilizzatori d'immobili adibiti a civile abitazione;

- cause relative alla misura e modalità d'uso dei servizi condominiali; sono quelle che hanno ad oggetto il modo più conveniente ed opportuno di esercitare un diritto condominiale oppure quelle in cui si discute sul modo di utilizzare un servizio comune tra i condomini (ad esempio: il servizio di riscaldamento, gli impianti comuni dell'acqua o dello scarico, gli sprechi dell'energia elettrica quando il contatore è comune, l'uso del cortile condominiale per il lavaggio dell'auto anziché solo per il parcheggio);

- opposizione alle sanzioni amministrative entro il limite di euro 15.493,71; le sanzioni amministrative sono le pene pecuniarie, le cosiddette "multe", che siamo tenuti a pagare quando, per esempio, abbiamo violato il codice della strada o un regolamento comunale (eccesso di velocità, sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo piccolo).

Se si inciampa in una buca presente sul marciapiede a chi bisogna rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito della caduta?

Bisogna rivolgersi all'ente proprietario della strada, la cui responsabilità non è però sempre scontata; infatti, l'ente è responsabile dei danni provocati da difetti del manto stradale soltanto se la situazione di pericolo, che ha causato il danno, non era, al momento del fatto, né visibile né prevedibile.

In altre parole, l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto, in ossequio al principio del *neminem laedere* sancito dall'art. 2043 del codice civile, a mantenere la strada medesima ed il relativo marciapiede in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente che fa ragionevole affidamento sulla sua regolarità. Il pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto) è caratterizzato, come è ormai pacifico in giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della impre-

vedibilità. In pratica, affinché una buca possa essere considerata insidia, generando di conseguenza la responsabilità del proprietario della strada, è necessario che essa, usando la diligenza dell'uomo medio, sia oggettivamente e soggettivamente non prevedibile e non avvistabile.

In definitiva, se viene constatato che la buca in questione rappresentava un pericolo non occulto o insidioso, ma visibile ed evitabile, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'ente proprietario della strada.

LAVORO



Simone Lucchesi

Il datore di lavoro può controllare gli accessi internet indebiti del dipendente e i tempi di connessione, ma non può controllare il contenuto delle pagine visitate in quanto potrebbe ricavarne informazioni sulla sua vita sessuale, su opinioni politiche o religiose...

Il problema sarebbe risolto lavorando, per esempio!

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro quale indicazione deve contenere?

Deve contenere l'indicazione delle mansioni cui verrà addetto il lavoratore; infatti, secondo la Corte di Cassazione "il patto di prova apposto al contratto deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente indicati sin dall'inizio" (Cass. 24 dicembre 1999, n. 14538).

Qual è la durata massima del periodo di prova a cui un lavoratore può essere sottoposto per essere assunto?

La durata massima della prova è fissata dai contratti collettivi. In ogni caso, l'art. 10 della legge n. 604 del 1966 fissa come limite massimo 6 mesi, decorsi i quali il rapporto acquista stabilità.

Durante il periodo di prova ad entrambe le parti è consentito il recesso libero senza preavviso. Tuttavia, il lavoratore in prova può contestare il licenziamento qualora

riesca a dimostrare che lo stesso è avvenuto:

- per un motivo diverso da quello collegato al mancato superamento dell'esperimento lavorativo;
- perché il datore di lavoro non lo ha messo in condizione di svolgere adeguatamente la prova;
- per motivi discriminatori;
- perché la verifica della prova è stata condotta su mansioni diverse da quelle di assunzione.

Il datore di lavoro può controllare la navigazione in internet del proprio dipendente?

Alla domanda ha dato risposta il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento emesso nel febbraio del 2006.

Secondo il Garante, se da una parte è certamente lecito che un datore contesti ad un proprio dipendente l'utilizzo indebito di un computer aziendale (verificando gli avvenuti accessi e i tempi di connessione), dall'altra non è ammesso effettuare un controllo sui siti internet visitati dal dipendente, in quanto tale controllo potrebbe rilevare dati inerenti la sfera personale della persona: convinzioni religiose, opinioni politiche, stato di salute, indicazioni sulla vita sessuale, ecc.

Il Garante ha quindi sottolineato che il controllo sui siti internet visitati dal dipendente integra una violazione delle garanzie e delle libertà riconosciute al lavoratore dallo Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).

Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet, quali misure può adottare?

Può adottare le misure consigliate dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 13 del 1° marzo 2007.

Sul punto, il provvedimento detta precisamente le seguenti indicazioni:

“Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet (consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, l'*upload* o il *download* di *file*, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all'attività), deve adottare opportune misure che possono, così, prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli, leciti o meno a seconda dei casi, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale.

In particolare, il datore di lavoro può adottare una o più delle seguenti misure opportune, tenendo conto delle peculiarità proprie di ciascuna organizzazione produttiva e dei diversi profili professionali:

- individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
- configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che preven- gano determinate operazioni reputate inconferenti con l'attività lavorativa, quali l'*upload* o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di *black list*) e/o il *download* di *file* o *software* aventi particolari caratteristiche (dimensioni o tipologia di dato);
- trattamento di dati in forma anonima o tale da pre- cludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai *file* di *log*

riferiti al traffico *web*, su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);

- eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza”.

Rispetto all'utilizzazione della posta elettronica, il datore di lavoro quali accorgimenti tecnologici può adottare?

Atteso che l'esame dei messaggi di posta elettronica può comportare l'acquisizione di informazioni riguardanti la sfera privata del dipendente, il Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 13 del 1° marzo 2007) prescrive ai datori di lavoro, rispetto all'utilizzo della posta elettronica, l'adozione delle seguenti misure di tipo tecnologico:

- la messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali;

- l'eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad uso privato;

- la messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le “coordinate” di altro soggetto o altre utili modalità di contatto dell'istituzione presso la quale opera il lavoratore assente;

- consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità

legate all'attività lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;

- l'inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente.

Il datore di lavoro può controllare la casella di posta elettronica del dipendente?

Circa il problema del controllo della posta elettronica da parte del datore di lavoro, si è espresso il Garante della privacy affermando che la posta elettronica deve essere considerata corrispondenza privata. Di seguito, la sintesi del provvedimento adottato in materia dal Garante:

“I messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica e nelle newsgroup ad accesso limitato devono essere considerati come corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati.

Lo ha stabilito il Garante affrontando il più ampio caso di una mailing list costituita su iniziativa di alcuni dipendenti di un'amministrazione con strumenti messi a disposizione dalla stessa amministrazione.

Il principio riguarda non solo le singole “e-mail”, ma anche le più articolate mailing list, ovvero i servizi di posta elettronica con un indirizzario automatico che consente la contemporanea trasmissione a più persone di una comunicazione o messaggio su determinati argomenti di interesse comune (in genere, il messaggio, inviato al computer che “amministra” la lista, viene poi spedito automaticamente

alla casella di posta elettronica di tutti gli aderenti).

Nella sua decisione, il Garante, nel ribadire i principi contenuti nell'art. 15 della Costituzione, che afferma l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ha ricordato che la legge n. 547 del 1993 sui reati informatici e, da ultimo, il D.P.R. n. 513 del 1997 sul documento elettronico, hanno confermato che la posta elettronica deve essere tutelata alla stregua della corrispondenza epistolare o telefonica.

Per le caratteristiche assunte da tali circuiti privati di posta elettronica, i messaggi che in essi circolano vanno considerati quindi alla stregua della corrispondenza privata e non possono essere abusivamente intercettati. Ciò, sia che si tratti di vere e proprie "mailing list", sia che si tratti di newsgroup ad accesso condizionato dalla disponibilità di una password fornita ad una pluralità di soggetti determinati, e a prescindere dal fatto che la rete operi attraverso le strutture pubbliche che un'amministrazione ha consentito di utilizzare.

Nel caso di specie, il Garante ha peraltro precisato che, analogamente a quanto avviene per la normale corrispondenza, non può essere considerata contrastante con la normativa sui dati personali l'eventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi ma ad essi comunicato da parte di uno dei destinatari del messaggio stesso" (Fonte: newsletter 12-18 luglio 1999, www.garanteprivacy.it).

Ai fini della tutela della privacy del lavoratore, quali voci non devono comparire nel cedolino paga?

A tale interrogativo ha risposto il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 2002, disponendo che i dati presenti in busta paga che riguardano notizie sulla vita personale del lavoratore, sullo stato di

salute, ecc. e non funzionali all'elaborazione del prospetto paga devono essere eliminati; così come i dati e le informazioni che non possono essere cancellati dal prospetto paga, devono essere protetti, con sistemi efficaci (ad es. consegna della busta paga in plico chiuso o sigillato).

In particolare, il Garante ha affermato che non è ammissibile, ai fini della tutela della privacy del lavoratore, indicare nel cedolino paga, tra le diverse voci retributive, la dicitura relativa a trattenute dovute a pignoramento eseguito dai creditori del lavoratore stesso. In pratica, il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di indicare chiaramente gli elementi che contengono la busta paga, deve provvedere a modificare la dicitura «pignoramento» utilizzando una diversa dizione o un codice, o adottando un'altra espressione che renda individuabile la ritenuta senza descriverla.

Come devono essere trattati i dati biometrici dei dipendenti nel rapporto di lavoro privato?

Alla domanda ha risposto il Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento 23 novembre 2006: “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati”.

Il Garante, nel provvedimento suddetto, ha ribadito un principio già affermato in passato, e cioè che “L'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali, non è lecito. Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l'abusiva «ricostruzione» dell'impronta, partendo dal modello di riferimento, e la sua ulteriore «utilizzo» a loro insaputa. L'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad «aree sensi-

bili», considerata la natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi o sottoposti a segreti di varia natura o al fatto che particolari locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore”.

Può un datore di lavoro effettuare sui propri dipendenti e sulle persone da assumere esami medici atti ad accertare la presenza o meno dello stato di sieropositività?

Sul tema “sieropositività e mondo del lavoro” esiste una legge (n. 135 del 5 giugno 1990) che vieta, all’art. 6, ai datori di lavoro di svolgere indagini dirette ad accertare l’esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro. La legge n. 135/’90, inoltre, stabilisce, all’art. 5 terzo comma, che nessuno può essere sottoposto senza il suo consenso ad analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse; la stessa disposizione esclude, all’art. 5 quinto comma, discriminazioni in caso di accertata infezione da HIV per l’accesso o il mantenimento di posti di lavoro.

Sugli articoli sopra riportati si è però espressa la Corte Costituzionale (sentenza n. 218 del 1994), dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non viene prevista la possibilità di accertamenti sanitari dell’assenza di sieropositività all’infezione da HIV come condizione per l’espletamento di attività che possano comportare rischi per la salute di terzi (in pratica, qualora si tratti di attività lavorative o mansioni dalle quali possa derivare ad altri soggetti il rischio della diffusione della malattia). La Corte ha spiegato che gli accertamenti possono essere legittimamente richiesti solo in necessaria correlazione con l’esigenza di tutelare la salute dei terzi o della collettività in generale. Essi si giustificano, quindi, nell’ambito delle misure indispensabili per assicurare questa tutela e trovano

un limite invalicabile nel rispetto della dignità della persona che vi può essere sottoposta; in quest'ambito il rispetto della persona esige l'efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione.

Esiste una legge che permetta di sospendere temporaneamente il rapporto di lavoro al fine di completare gli studi?

Sì, esiste. Infatti, per garantire al lavoratore l'esercizio del diritto allo studio, l'articolo 5 della legge 53 del 2000 prevede per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati – che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione – la possibilità di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Per “congedo per la formazione” s'intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

L'art. 5 della legge 53/2000 precisa che, durante il periodo di congedo per la formazione, il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

Spetta ai contratti collettivi prevedere le modalità di fruizione del congedo stesso, individuando le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinando le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissando i termini del preavviso, che in ogni caso non può essere inferiore a 30 giorni.

L'art. 6 della legge 53/2000 riconosce, inoltre, ai lavoratori occupati e non occupati, il diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita tramite la partecipazione a iniziative offerte dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali.

Per gravi motivi familiari quali permessi possono essere richiesti da parte dei lavoratori dipendenti?

La legge n. 53/2000 prevede, all'art. 4, due tipi di permessi che possono essere richiesti per eventi e cause particolari.

Innanzitutto, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione medica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Inoltre, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro (pubblici o privati) possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, e per specifiche patologie, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni; durante tale periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa; il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Un lavoratore dipendente che voglia donare il proprio sangue può astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui si sottopone al prelievo?

Esiste una legge – n. 107 del 4 maggio 1990 – che, agli articoli 13 e 14, riconosce ai lavoratori dipendenti donatori di sangue il diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata

in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione. I periodi di assenza dal lavoro sono coperti sul piano previdenziale tramite accreditamento dei contributi figurativi corrispondenti.

Per poter usufruire dei permessi sopra indicati, dovranno essere certificati al datore di lavoro, a cura del servizio che ha provveduto alla trasfusione, l'accesso e le pratiche delle donazioni cui è stato sottoposto il dipendente donatore di sangue; quest'ultimo sarà tenuto a dichiarare di aver fruito della giornata di riposo e della relativa retribuzione e che la donazione è stata effettuata a titolo gratuito.

Un lavoratore può ottenere permessi di assenza dal lavoro per sottoporsi a cure termali?

In forza dell'art. 16 della legge 412/'91, le prestazioni di cure termali possono essere fruito dai lavoratori (dipendenti pubblici e privati), al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista della Asl o da un medico Inail.

L'elenco delle patologie che danno diritto alla fruizione delle cure termali è individuato dal Decreto ministeriale 22 marzo 2001.

I permessi concessi al lavoratore per cure termali non possono essere superiori a 15 giorni all'anno e tra i periodi di cure e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni.

In materia di permessi per cure termali, va segnalata una significativa pronuncia della Cassazione: con sentenza n. 14957 del 27 novembre 2001, è stato affermato che la concessione di permessi retribuiti per cure termali presuppone una certificazione medica specialistica contenente una espressa motivazione in ordine all'indifferibilità delle

cure, in rapporto alle esigenze terapeutiche e riabilitative derivanti da uno stato patologico in atto; pertanto, secondo la Corte, non è sufficiente l'attestazione medica predisposta su un modulo prestampato aggiungendovi la sola espressione «indilazionabile» senza indicare le specifiche ragioni che escludono la differibilità delle cure termali al periodo feriale.

Di quali permessi possono usufruire i lavoratori dipendenti maggiorenni portatori di handicap grave?

Possono usufruire nell'ambito di ciascun mese, alternativamente, dei permessi giornalieri retribuiti di 2 ore (tale diritto spetta in caso di orario pari o superiore a 6 ore; in caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore, invece, le ore di permesso sono pari ad un'ora al giorno) o di quelli, sempre retribuiti, per tutta la giornata fino a un massimo di 3 giorni e frazionabili in mezze giornate di permesso.

Il lavoratore portatore di handicap ha anche diritto di scegliere, ove sia possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza suo consenso.

Le lavoratrici in gravidanza hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali?

La risposta è affermativa. Precisamente, le lavoratrici gestanti hanno diritto, previa presentazione di apposita domanda al datore di lavoro, a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o a visite mediche specialistiche, nel caso in cui vi sia coincidenza con l'orario di lavoro.

Per poter usufruire dei permessi suddetti, è necessario che la lavoratrice presenti al datore di lavoro la documentazione giustificativa con attestazione della data e dell'orario degli esami o delle visite e la necessità di svolgimento della prestazione sanitaria durante l'orario di lavoro.

E' importante sottolineare che i permessi per l'effettuazione di esami prenatali non riducono il totale delle ore di permessi eventualmente previsto dai contratti collettivi a titolo generico o a titolo specifico per l'effettuazione di visite mediche.

In caso di gravidanza come è tutelata la lavoratrice?

Considerando che la gravidanza produce una notevole alterazione dello stato fisico della donna, la legge prevede un periodo di astensione obbligatoria, in cui è fatto divieto al datore di lavoro di adibire al lavoro le donne nei 2 mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi (il divieto è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli).

Va sottolineato che la lavoratrice può scegliere di spostare l'astensione obbligatoria nel periodo da un 1 mese prima del parto a 4 mesi dopo, purché sia certificato da un medico che tale opzione non pregiudichi la salute della madre e del nascituro.

Nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, salvo un più favorevole trattamento economico previsto dai contratti collettivi.

Esaurita l'astensione obbligatoria, la legge riconosce non solo alla madre ma anche al padre il diritto ad un'astensione facoltativa (c.d. congedi parentali): ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, con il limite complessivo di 10 mesi, mentre qualora vi sia un solo genitore questi ha diritto ad un'astensione di 10 mesi. Per il periodo di astensione facoltativa il padre e la madre hanno diritto ad un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo complessivo massimo di 6 mesi fino al terzo anno di vita del bambino.

La legge prevede delle tutele a favore delle lavoratrici anche durante il periodo di gravidanza (nei mesi precedenti a quelli dell'astensione obbligatoria) e fino a 7 mesi di età del figlio; in tale periodo, infatti, il datore di lavoro non può adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Il datore di lavoro sarà dunque tenuto ad adibire la lavoratrice ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

Infine, alla lavoratrice madre, successivamente al periodo di astensione obbligatoria e a quello eventuale di astensione facoltativa, ritornata sul posto di lavoro, sono riconosciuti riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino, per complessive 2 ore al giorno se l'orario è di almeno 6 ore; il riposo è uno solo quando l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Per la loro fruizione alla lavoratrice è consentito uscire dall'azienda.

Qualora la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze, i periodi di riposo vengono ridotti di mezz'ora ciascuno.

I predetti periodi di riposo sono estesi al padre lavoratore dipendente:

- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.

La lavoratrice che abbia adottato un bambino ha diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro?

Sì. La legge (D. Lgs. 151/2001), infatti, non solo prevede un periodo di astensione obbligatoria in cui è vietato adibire al lavoro le donne nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi, ma riconosce lo stesso diritto anche

nel caso in cui la lavoratrice abbia adottato un bambino (o l'abbia ottenuto in affidamento) di età non superiore a 6 anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento; in questo caso, però, l'astensione dal lavoro è consentita durante i primi 3 mesi, che decorrono dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

Il padre lavoratore adottivo o affidatario ha diritto invece all'astensione obbligatoria nel caso in cui la madre abbia rinunciato a fruirne o sia deceduta, oppure il bambino sia affidato in via esclusiva al padre.

Il lavoro notturno può essere prestato dalle lavoratrici in gravidanza?

No. Infatti, secondo l'art. 11 del D.Lgs. n. 66 del 2003 è vietato – dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino – adibire le donne al lavoro dalle 24 alle ore 6.

Inoltre, il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

- dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, dal lavoratore padre convivente con la stessa;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato spetta la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti?

La risposta è affermativa; l'art. 1, comma 773, della legge

n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha, infatti, esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

L'INPS, con circolare n. 43 del 21 febbraio 2007, ha dettato le istruzioni operative sull'estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia, sottolineando in particolare che:

- destinatari della indennità giornaliera di malattia sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato come regolato dagli articoli 47 e seguenti del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero – per le realtà territoriali nelle quali tali disposizioni non sono ancora operative – dalla normativa di cui alla legge n. 196/1997;

- per quanto riguarda la certificazione di malattia, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il lavoratore assunto come apprendista avrà l'onere di presentare o inviare all'INPS ed al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l'attestato di malattia compilati dal medico curante. In caso di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell'intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore;

- per quel che concerne i controlli, a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti come apprendisti si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità (10-12; 17-19) e di controllo dello stato di malattia; pertanto, l'INPS è abilitata a disporre, d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro, l'effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di

incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i lavoratori apprendisti sono tenuti ad indicare sul certificato e sull'attestato di malattia l'esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente, all'INPS e al datore di lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso;

- ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della indennità di malattia, trova integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Quali sono le tutele del collaboratore a progetto in caso di gravidanza, malattia e infortunio?

Occorre premettere che con la riforma Biagi i vecchi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co. co.co.) sono stati sostituiti dai contratti a progetto, contratti che devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal datore di lavoro e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

In caso di gravidanza, malattia e infortunio del collaboratore a progetto, il rapporto di lavoro si sospende senza erogazione del corrispettivo.

Salvo diverso accordo tra le parti (tra il committente e il collaboratore a progetto), la malattia e l'infortunio non comportano una proroga del contratto, che pertanto si estinguerà alla scadenza.

Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita dal contratto (quando essa sia determinata) o per un periodo superiore a 30 giorni (per i contratti di durata determinabile) il committente è libero di recedere dal contratto.

Diversamente (rispetto a quanto regolamentato nei casi di malattia e infortunio), in caso di gravidanza, la durata del

rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

In quali circostanze l'infortunio *in itinere* è coperto da tutela assicurativa?

E' necessario premettere che per infortunio *in itinere* (in latino *in itinere* significa durante il viaggio) s'intende l'incidente occorso durante il tragitto di andata e ritorno fra l'abitazione e il luogo di lavoro. E' un infortunio indennizzabile purché il tragitto sia collegato ad esigenze e finalità lavorative.

Ebbene, l'infortunio *in itinere* è coperto da tutela assicurativa (dall'INAIL), ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 38/2000, nelle seguenti circostanze:

1) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate; l'interruzione o la deviazione sono intese dal legislatore come necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore (es. guasto meccanico, viabilità interrotta), ad esigenze essenziali ed improrogabili (es. necessità di soddisfare bisogni fisiologici) o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. il soccorso di persone vittime di incidenti stradali);

2) durante il normale percorso di andata e ritorno che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;

3) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

E' indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti?

Sì, purché non sia presente un servizio di mensa aziendale. Secondo la Cassazione (sentenza 24 aprile 2004, n. 7875) qualora, invece, il datore di lavoro non abbia predisposto un servizio mensa all'interno dell'azienda, ma abbia fornito ai lavoratori buoni pasto, utilizzabili presso esercizi collocati in prossimità del luogo di lavoro, costituisce rischio elettivo, frutto di una libera determinazione, priva di alcun collegamento con l'attività lavorativa svolta, la scelta del lavoratore di consumare il pasto presso la propria abitazione, raggiungendola con il mezzo proprio, in quanto la durata della pausa non gli consente di coprire a piedi o con i mezzi pubblici il pur breve tragitto di andata e ritorno in un tempo con essa compatibile; non è pertanto qualificabile come infortunio in occasione del lavoro il sinistro stradale verificatosi mentre il lavoratore, alla guida del proprio ciclomotore, raggiungeva la propria abitazione per consumarvi il pasto.

Il lavoratore in malattia che risulti assente ad una visita di controllo perché sottoposto, nello stesso orario, ad una visita da parte del medico di famiglia perde i benefici economici?

E' necessario premettere che la legge n. 638 del 1983, per contenere il fenomeno dell'assenteismo, ha stabilito l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio nelle c.d. fasce di reperibilità (precisamente dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi) per l'effettuazione dei controlli sanitari a cura delle USL o dell'INPS.

In forza dell'art. 5, comma 14, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella n. 638 del 1983, "qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di

controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.

Ebbene, alla domanda se sia giustificabile chi non risponde alla visita fiscale perché impegnato in una visita presso l'ambulatorio del medico di famiglia che non poteva essere effettuata in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 22065/2004) ha risposto affermativamente, motivando come segue: “l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico della malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità”.

E' vero che le ferie non godute non possono essere pagate?

La risposta è affermativa. Infatti, il decreto legislativo n. 66 del 2003 ha introdotto, tra le tante novità, anche l'impossibilità – a differenza di quello che avveniva in passato – per i lavoratori dipendenti di ricevere un indennizzo sostitutivo per le ferie non godute.

Altra novità importante è stata introdotta dal decreto legislativo n. 213 del 19 luglio 2004, che ha sancito per il lavoratore un periodo di ferie retribuite di 4 settimane all'anno. Di tale periodo, 2 settimane, anche consecutive (se lo

richiede il lavoratore), devono essere godute durante l'anno di maturazione delle ferie stesse, le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

In materia di ferie, risulta importante anche sapere che, secondo quanto dispone l'art. 2109 del codice civile, il periodo per l'utilizzo delle ferie, possibilmente continuativo (per consentire al lavoratore l'effettivo recupero delle energie psico-fisiche), è stabilito dal datore di lavoro che deve tener conto di due interessi contrapposti, da una parte le esigenze aziendali, dall'altra quelle del lavoratore.

Infine, va sottolineato che lo spostamento da parte del datore di lavoro del periodo fissato per le ferie deve essere comunicato con preavviso e dà luogo al risarcimento degli eventuali danni subiti dal lavoratore (si pensi al caso del lavoratore che abbia versato una caparra presso un'agenzia di viaggio).

E' infortunio sul lavoro ferirsi nel tentativo di sedare una lite incorsa nell'ambiente lavorativo?

La Corte di Cassazione – ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale – ha risposto negativamente con sentenza n. 1718 del 27 gennaio 2006.

Secondo la Suprema Corte “viene meno l'indennizzabilità dell'infortunio nell'ipotesi del c.d. rischio elettivo e cioè del rischio che sia collegato ad una scelta arbitraria del lavoratore che crei o affronti volutamente una situazione di rischio diversa da quella inerente allo svolgimento dell'attività lavorativa”.

Nel caso di specie (il lavoratore era intervenuto per sedare una lite tra la guardia addetta al servizio di vigilanza ed un terzo, rimanendo colpito in modo violento al braccio sinistro con residui postumi permanenti di una paralisi al nervo radiale dopo una riportata frattura al braccio sinistro), secondo la Cassazione, “la condotta del lavoratore non è giustificata né dai doveri imposti dall'art. 593 c.p., riferiti ad un dovere di soccorso e di collaborazione con le forze

dell'ordine rispetto a fatti già avvenuti e non in corso di svolgimento, né è riconducibile ai doveri di solidarietà costituzionalmente previsti, prospettando anzi, per chi partecipa con le apparenti sembianze di paciere ad una colluttazione tra due soggetti, la possibilità di essere incriminato per rissa ai sensi dell'art. 588 del codice penale”.

Che cos'è il *mobbing* e quali sono eventualmente i danni risarcibili?

Il *mobbing* consiste in una tortura psicologica subita dal lavoratore sul luogo di lavoro.

Secondo i giudici, il *mobbing* non è costituito e non si esaurisce in una singola condotta (ad esempio in un singolo demansionamento od in una molestia sessuale), ma si traduce in una vera e propria aggressione, in un accerchiamento della vittima, in un conflitto mirato contro una persona od un gruppo di persone ove deve essere ben percepibile un intento persecutorio.

Per configurare il *mobbing* è, pertanto, necessario un elemento oggettivo dato dalla serialità, sistematicità ed abitudine del comportamento, nonché un elemento soggettivo integrato dalla volontà di denigrare e vessare il lavoratore, al fine di degradare le condizioni di lavoro per compromettere salute, professionalità o dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, ovvero di escludere il lavoratore dal contesto lavorativo di riferimento.

Il lavoratore vittima del *mobbing* che provi che le conseguenze pregiudizievoli sono in rapporto di causalità con le attività persecutorie compiute per nuocerlo può ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale; per quanto riguarda il danno patrimoniale, si tratta delle conseguenze del comportamento mobbizzante che incidono sul patrimonio del soggetto leso sia in termini di danno emergente (rimborso di tutte le spese e dei costi da sopportare per eventuali cure o assistenza) che di lucro cessante (danno di perdita di occasioni di guadagno o di

alte occasioni utili).

Il danno non patrimoniale è, invece, il danno all'integrità psico-fisica che sia tale da pregiudicare l'equilibrio personale professionale del lavoratore.

E' stato affermato dai giudici (Tribunale civile di Bergamo 20 giugno 2005, n. 286) che anche un altro comportamento tenuto nei confronti di un lavoratore può essere fonte di un danno alla salute, riconducibile a quel diverso fenomeno che la psicologia del lavoro definisce *straining*. Però, mentre il *mobbing* si caratterizza per una serie di condotte ostili, continue e frequenti nel tempo, per lo *straining* è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo (come nel caso di un demansionamento). Lo *straining* è stato quindi definito come "una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un'azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo. La vittima è, rispetto alla persona che attua lo *straining*, in persistente inferiorità. Lo *straining* viene attuato appositamente contro una o più persone ma sempre in maniera discriminante".

E' vero che sono nulle le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel primo anno di matrimonio?

Sì, è vero; l'art. 1 della legge n. 7 del 1963, infatti, stabilisce la nullità delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice quando queste intervengano nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso (la sanzione di nullità viene meno solo quando la lavoratrice abbia confermato entro un mese le proprie dimissioni alla Direzione provinciale del lavoro, la quale dovrà accertare la reale volontà della dipendente di recedere dal rapporto di lavoro).

La norma sopra richiamata è finalizzata ad evitare che il divieto di licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio, previsto sempre dalla legge n. 7 del 1963,

possa essere aggirato dal datore di lavoro inducendo la dipendente a rassegnare le dimissioni.

E' importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 7/1963, la nullità delle dimissioni, come anche del licenziamento, comporta il diritto della lavoratrice ad ottenere la corresponsione della retribuzione globale di fatto fino al giorno della riassunzione.

In quali casi è possibile rassegnare le dimissioni senza dare il preavviso?

Prima di rispondere alla domanda, è doveroso premettere che l'art. 2118 del codice civile, nel disciplinare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, riconosce ad ognuna delle parti la libera facoltà di recesso, fatto salvo il rispetto di un termine di preavviso; pertanto, il lavoratore che rassegni le dimissioni senza dare il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal contratto è tenuto a corrispondere al datore di lavoro un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (c.d. indennità sostitutiva del preavviso).

Posta la suddetta premessa, è importante sapere che, in presenza di una giusta causa, il lavoratore può rassegnare le dimissioni senza dare il preavviso. Per giusta causa, secondo l'art. 2119 del codice civile, deve intendersi «una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro». Trattasi, generalmente, di gravi inadempimenti del datore che compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia instauratosi tra lavoratore e datore.

Possono costituire giusta causa di dimissioni i seguenti comportamenti individuati dalla giurisprudenza:

- il mancato pagamento di una parte consistente della retribuzione;
- il mancato versamento dei contributi previdenziali;

- una significativa dequalificazione;
- la violazione degli obblighi di sicurezza, che possono, pertanto, mettere a repentaglio l'integrità fisica del lavoratore;
- l'effettuazione di indagini o di controlli vietati (ad es. è vietato penalmente – dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori – installare telecamere per controllare i lavoratori).

Va, infine, evidenziato che il lavoratore che si dimette per giusta causa nel contratto a tempo indeterminato non solo non è tenuto a dare il preavviso, ma ha anche diritto di ricevere dal datore di lavoro una indennità pari a quella di mancato preavviso, in quanto, come il lavoratore licenziato senza il dovuto preavviso, resta improvvisamente disoccupato, essendo indotto a rassegnare le dimissioni per giusta causa.

Il lavoratore dipendente può rifiutare di trasformare il rapporto di lavoro da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale senza rischiare di essere licenziato?

Occorre premettere che il lavoro a tempo parziale (part-time) è un contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) caratterizzato da un orario di lavoro inferiore all'orario di lavoro "a tempo pieno", inferiore, cioè, a 40 ore settimanali.

Il lavoro a tempo parziale può essere:

- *orizzontale* = quando l'attività lavorativa è svolta a orario ridotto rispetto al normale orario giornaliero;
- *verticale* = quando l'attività lavorativa viene svolta a tempo pieno, ma solo per alcuni periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- *misto* = quando il lavoro si svolge combinando le modalità suddette (orizzontale e verticale).

Ebbene, poste le suddette doverose premesse, rispondiamo che il lavoratore può rifiutare di trasformare il rapporto di lavoro da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale (o viceversa) senza rischiare di essere lasciato a casa, in quanto si tratta di un rifiuto che non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale?

Sì; infatti, nel recente decreto di attuazione della c.d. legge Biagi di riforma del mercato del lavoro (D. Lgs. n. 276/2003 in vigore dal 24 ottobre 2003), grazie all'Associazione Italiana Malati di Cancro in collaborazione con il Ministero del Lavoro, è stata inserita una norma (art. 46, lettera t) che riconosce ai lavoratori malati di tumore che siano in grado di lavorare, ma che preferiscano ridurre l'orario di lavoro senza rinunciare definitivamente all'impiego, il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro.

Precisamente, l'art. 46, lettera t, del D. Lgs. n. 276/2006 dispone che:

“I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro”.

Il datore di lavoro può licenziare la lavoratrice a causa di maternità?

No, in quanto l'art. 54 del Testo Unico per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità vieta espressamente il licenziamento della lavoratrice madre per tutto il periodo intercorrente dal momento della gestazione fino a 3 mesi dopo il parto, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro 90 giorni dal licenziamento, idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Il divieto di licenziamento non opera per:

- a) colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- b) cessazione dell'attività aziendale;
- c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto per scadenza del termine;
- d) esito negativo della prova.

Se il lavoratore viola le regole di convivenza civile, per il licenziamento occorre l'inclusione dei fatti nel codice disciplinare?

Occorre premettere che, in generale, le sanzioni disciplinari non possono essere applicate se, prima dell'infrazione, il datore non abbia pubblicizzato il codice disciplinare, mediante affissione dello stesso in luogo accessibile a tutti. La mancata affissione determina la nullità della sanzione irrogata. Inoltre, il datore non può adottare nessun provvedimento disciplinare senza prima aver contestato l'addebito al lavoratore e averlo sentito a sua difesa. Al lavoratore è permesso farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Posta la suddetta doverosa premessa, relativamente al caso prospettato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2372 del 7 novembre 2006, ha stabilito che l'inclusione dei fatti contestati nel codice disciplinare precedentemente affisso non è necessaria in occasione di un comportamento del lavoratore che consiste nella violazione di regole di convivenza civile, che impongono il reciproco rispetto e che sono radicate nella coscienza sociale.

I giudici della Suprema Corte hanno precisamente affermato che “il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione degli addebiti (ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro) e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo debba essere esercitato in ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare ed affissione del medesimo. Tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore” (nel caso di specie era stato addebitato alla lavoratrice interessata – un'insegnante – di aver espresso nel corso di una riunione di collegio dei docenti aspre critiche alla struttura della quale era dipendente, ponendo in essere un comportamento denigratorio nei confronti del datore di lavoro, contestatole formalmente e poi sanzionato con il provvedimento espulsivo).

Se un lavoratore fa uso di sostanze stupefacenti da diversi anni e non sembra più in grado di svolgere al meglio il suo lavoro, il datore di lavoro potrebbe licenziarlo?

No, qualora – come prevede la legge 26 giugno 1990, n. 162 – il lavoratore tossicodipendente intenda sottoporsi a

programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Asl o di altre strutture; in tal caso, infatti, è prevista la conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 3 anni, mediante la concessione di un'aspettativa non retribuita, salvo una più favorevole disciplina contrattuale.

Risulta, inoltre, interessante sapere che l'aspettativa non retribuita spetta anche ai familiari del tossicodipendente che debbano lasciare temporaneamente l'attività di lavoro per concorrere al programma terapeutico del congiunto.

Infine, una circolare del Ministero del lavoro (del 1991) ha precisato che il lavoratore che non completi nel tempo previsto il programma di cura può richiedere un'aspettativa ulteriore che, sommata al periodo precedente, non superi comunque i 3 anni.

Può essere licenziato un lavoratore che, per impedimento fisico, non abbia raggiunto i livelli di rendimento stabiliti dal datore di lavoro?

La risposta è contenuta in una significativa pronuncia della Cassazione. La Corte ha stabilito, con sentenza 5 marzo 2003, n. 3250, che non è ravvisabile il licenziamento per impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione lavorativa quando l'impedimento fisico del lavoratore determini una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni precedentemente espletate, difficoltà superabile mediante l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro, compatibili con l'organizzazione aziendale che in ogni caso il datore di lavoro è tenuto a predisporre nell'ambito del dovere sancito dall'art. 2087 del codice civile ("l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori").

Nel caso concreto, la sentenza impugnata, confermata dalla Cassazione (sezione Lavoro), aveva annullato il licen-

ziamento di una lavoratrice impiegata come cameriera ai piani presso una struttura alberghiera, la quale era affetta da ernia lombosacrale ma era ancora in condizione di disimpegnare i compiti inerenti la qualifica, pur con rendimento minore rispetto ai livelli di produzione stabiliti dall'azienda.

Il datore di lavoro è obbligato a reinserire il lavoratore nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione?

Sì; infatti, l'art. 102-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che “chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284 del codice e sia stato perciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione”.

La Cassazione ha chiarito che l'art. 102-*bis* presuppone che il licenziamento sia stato determinato in stretto rapporto di causalità con la detenzione, cioè che il recesso da parte del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello stato di detenzione del lavoratore; ciò significa che non può esserci reintegrazione nel posto di lavoro qualora il licenziamento risulti giustificato sulla base di elementi ulteriori rispetto alla mera assenza del lavoratore determinata da provvedimento cautelare. (Nel caso concreto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accertato che il licenziamento era stato intimato al lavoratore sottoposto alla misura della custodia in carcere sia per motivi disciplinari sia per impossibilità sopravvenuta della prestazione e non anche per lo stato di detenzione al quale egli era stato sottoposto).

Per gravi motivi personali il lavoratore ha diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita?

Sì, il lavoratore ha diritto ad un congedo non retribuito fino a 2 anni, continuativo o frazionato, per gravi documentati motivi familiari, con divieto di svolgere qualsiasi lavoro nel periodo di congedo (art. 4, comma 1, legge n. 53 del 2000).

La legge individua i gravi motivi:

- nelle necessità che derivano dal decesso dei familiari;
- nel bisogno di cura e assistenza ai familiari;
- nelle situazioni di grave disagio personale con esclusione dei casi di malattia;
- nelle situazioni conseguenti al verificarsi di determinate patologie a carico dei familiari (es. malattie che richiedono continui monitoraggi ed esami).

Va rimarcato che il datore di lavoro può rifiutare il congedo nei rapporti a termine in relazione alla brevità del contratto di lavoro oppure quando il rapporto è stato instaurato per sostituire altro dipendente in congedo per gravi motivi familiari.

I datori di lavoro, pubblici e privati, quanti lavoratori disabili sono tenuti ad avere alle loro dipendenze?

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in misura proporzionale al personale già impiegato, e precisamente nella misura (c.d. quota di riserva):

- del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; in tal caso sussiste anche l'onere di assumere i

soggetti indicati dall'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (vale a dire, orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, profughi italiani rimpatriati, familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) in misura pari ad 1 unità se occupano da 51 a 150 dipendenti ed in misura pari all'1% dell'organico complessivo aziendale se occupano più di 150 dipendenti;

- di 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- di 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

A quali agevolazioni hanno diritto i lavoratori genitori di figli portatori di handicap?

La legge prevede che, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità (accertata dalle Usl, mediante le commissioni mediche), la lavoratrice madre o il lavoratore padre abbiano diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati o, in alternativa, a 2 ore di riposo giornaliero retribuito.

Successivamente al terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Inoltre, la lavoratrice madre o, alternativamente, il padre lavoratore di un soggetto con handicap grave (accertato da almeno 5 anni) hanno diritto di richiedere un congedo retribuito fino ad un massimo di 2 anni per assistere il figlio anche maggiorenne; lo stesso congedo può spettare anche a sorelle o fratelli del disabile in caso di scomparsa dei genitori oppure nel caso in cui i genitori siano inabili oppure uno dei due sia inabile purché l'altro sia scomparso.

RISTORAZIONE



Chi ricicla l'olio per cucinare nuovi piatti rischia di essere condannato al pagamento di un'ammenda. Occorre però dimostrare il misfatto.

Il cliente che consuma cibi cucinati con olio alterato, nel frattempo, rischia la salute.

Il ristoratore è obbligato a esporre i prezzi delle pietanze?

Sì, in quanto il cliente ha il diritto di sapere in anticipo quanto potrà spendere una volta seduto al tavolo del ristorante. A stabilirlo è l'art. 180 del regio decreto n. 635 del 1940, tuttora in vigore.

La mancata osservanza dell'obbligo in capo al gestore del ristorante di esporre o consegnare al cliente il listino dei prezzi delle pietanze può comportare, per l'esercente, il pagamento di una multa pari a 308 euro.

Pertanto, se nel ristorante non vi è l'esposizione dei prezzi né in un listino sui tavoli, né su un cartello esposto al pubblico, il cliente potrebbe contestare il pagamento del conto arrivando addirittura a non pagare.

E' responsabile il ristoratore per la perdita di un piccolo oggetto di valore lasciato su un tavolo del locale e di cui il cliente ha denunciato la scomparsa?

No, il ristoratore non è responsabile. Infatti, secondo la Corte di Cassazione (sentenza 9 novembre 1987, n. 8268) la responsabilità per le cose non consegnate in custodia deve ritenersi limitata a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (per esempio, cappotto, cappello, ombrello, ecc.), restando sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto e della cui sottrazione, perdita o deterioramento, ove il cliente se ne sia liberato, il ristoratore non deve quindi rispondere

(nella specie, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito affermativa della responsabilità del ristoratore per la perdita di un accendino d'oro lasciato su un tavolo del locale e di cui era stata poco dopo denunciata la scomparsa dal cliente).

Nel menù collocato sui tavoli del ristorante deve essere indicato se siano impiegati o meno prodotti surgelati?

La Cassazione si è espressa al riguardo molto recentemente (sentenza n. 24190 del 26 giugno 2005) affermando che se il prodotto è surgelato ma non indicato nel menù è configurabile il tentativo di frode in commercio. La Suprema Corte, richiamando la prevalente giurisprudenza, ha spiegato che è configurabile il tentativo di frode in commercio non solo quando venga omessa l'indicazione nella lista delle pietanze che gli alimenti sono surgelati, ma anche quando la loro indicazione venga fatta con caratteri molto piccoli, posti all'estremo margine inferiore della lista e in senso verticale, in modo da sfuggire all'attenzione della clientela; tutto ciò in quanto, secondo la Corte, il ristoratore ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta al consumatore.

L'olio servito nei ristoranti deve essere obbligatoriamente etichettato?

La risposta è affermativa. A stabilirlo è la legge 11 marzo 2006, n. 81, che recita quanto segue:

“Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente. In caso di violazione delle disposizioni si applica a carico degli esercenti la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000”.

Il consumatore è, dunque, legittimato a pretendere che l'olio di oliva servito a tavola nei ristoranti sia contenuto in bottiglie confezionate o in oliere munite di etichetta; se il gestore non adempie a quanto indicato dalla legge, non resterà che segnalare l'accaduto agli organi di polizia.

Che cosa rischia il ristoratore che ha la cattiva abitudine di riciclare l'olio?

Chi ricicla l'olio per cucinare nuovi piatti rischia di essere condannato al pagamento di un'ammenda. La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 17613/2006, ha confermato la condanna al pagamento di un'ammenda inflitta dal Tribunale di Brescia (nel gennaio del 2005) al titolare di un esercizio per la produzione di pasti, reo di aver impiegato nella frittura di generi gastronomici olio in stato di alterazione.

La Suprema Corte ha sottolineato come il giudice di merito abbia dedotto correttamente “il giudizio di responsabilità basato sul sicuro impiego dell'olio alterato nella frittura degli alimenti, ciò desumendosi dalla posizione della padella contenente l'olio alterato sul fornello della cucina del ristorante e dal fatto che l'olio era ancora caldo”.

La Corte ha anche spiegato che “l'alterazione del prodotto è stata correttamente desunta dal notevole superamento (34%) del livello d'ossidazione dell'olio di frittura consentito dalla circolare ministeriale 1991 che ha recepito il parametro elaborato dalla comunità scientifica internazionale (25%), superato il quale l'olio è valutato come alterato”.

Nei bar è legittimo mettere a disposizione dei clienti zuccheriere anziché bustine monodose?

No. La zuccheriera, infatti, è stata vietata nel nostro Paese con il decreto legislativo n. 51/2004 che ha recepito la direttiva CE 11/2001.

Con il decreto è scattato l'obbligo, per bar e ristoranti, di vendere tutti i tipi di zucchero in contenitori chiusi, o, come dice testualmente la norma, come "prodotti preconfezionati".

L'art. 2 (lettera f) del decreto, infatti, recita : "lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati".

Alla base della normativa risiedono ovviamente dei motivi di igiene, essendo la normativa finalizzata a vietare che lo zucchero venga offerto ai consumatori in contenitori aperti (le vecchie zuccheriere!).

Attenzione: ai trasgressori possono essere applicate sanzioni pecuniarie amministrative (cioè multe) da un minimo di 2000 euro fino ad un massimo di 6000 euro!

Può il gestore di un bar rifiutarsi di servire il caffè ad un cliente extracomunitario?

No, in quanto si tratta di un atto di discriminazione razziale punibile penalmente; è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n. 46783/2005, confermando la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello al gestore di un bar che si era rifiutato ripetutamente di servire le consumazioni richieste da cittadini extracomunitari, dichiarando espressamente di non voler servire alcun extracomunitario.

Secondo la Suprema Corte, il comportamento del gestore non ha avuto alcuna "ragione giustificatrice", se non quella di "offendere la dignità dei cittadini extracomunitari a causa della loro diversa razza ed etnia"; il gestore è da ritenersi pertanto colpevole del delitto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a, L. n. 654/1975 (come modificato dall'art. 1 D.L. 122/1993, conv. con mod. in L. 25/06/1993, n. 205), il quale nel vietare ogni tipo di discriminazione, ravvisabile in atti, individuali o collettivi, di incitamento all'offesa della dignità

di persone di diversa razza, etnia o religione, ovvero in comportamenti di effettiva offesa di tali persone, consistenti in parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo univoco da intolleranza, delinea una figura di reato caratterizzato da dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di offendere l'altrui dignità umana in considerazione della razza, dell'etnia o della religione dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in essere o ai quali si riferisce.

Se un cliente di un bar chiede un caffè “Hag” gli può essere servito un decaffeinato qualsiasi?

No, perché chi chiede un caffè “Hag” ha diritto di consumare proprio quella marca di caffè e non un qualsiasi decaffeinato; è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 12100/2002), secondo la quale un simile “scambio” potrebbe integrare gli estremi del reato di frode in commercio (il codice penale, all'art. 515, stabilisce che, nell'esercizio del commercio, chi consegna una cosa diversa da quella richiesta o pattuita commette reato).


La Corte di Cassazione ha contestato l'affermazione “apodittica” della Corte d'appello, secondo la quale il marchio Hag, a causa della sua diffusione, sta ad indicare nell'uso comune un qualsiasi caffè decaffeinato, sottolineando che:

- la condizione dell'essere decaffeinato non è l'unico elemento che possa valere a differenziare le diverse marche di caffè di tale tipo, potendo sulla qualità di ognuno incidere anche altri fattori, quali, ad esempio, un particolare processo di decaffeinizzazione, differente a seconda delle diverse ditte produttrici;

- non può ritenersi in via assoluta provato che un avventore, il quale chieda un caffè Hag, si aspetti in ogni caso di ricevere un qualunque decaffeinato, in quanto la popolarità raggiunta dal marchio di un prodotto non fa venir meno il

diritto del titolare all'uso esclusivo del marchio medesimo, salvo che dal suo comportamento possa desumersi con certezza una acquiescenza all'uso da parte di terzi, ovvero la rinuncia a valersi in via esclusiva del marchio; pertanto, se il venditore non formula contro-offerte e non chiede chiarimenti, deve intendersi che egli accetta la richiesta nei termini letterali in cui questa è formulata e il contratto deve essere eseguito in conformità.

SANITA'



Simone Lucchesi

L'inosservanza dei tempi massimi di attesa può penalizzare sotto l'aspetto economico i direttori delle aziende sanitarie locali (linee guida governative del provvedimento 2002)... nel contempo può anche penalizzare, per esempio, chi rischia la vita.

Quali sono i tempi massimi di attesa per esami clinici? E' possibile dover aspettare 60 giorni?

Premettendo che le lunghe liste d'attesa che i cittadini sono costretti ad affrontare per potersi sottoporre ad esami diagnostici o di laboratorio costituiscono uno dei maggiori problemi del Servizio Sanitario Nazionale, il Governo ha emesso un provvedimento nel 2002 contenente le linee guida governative sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi d'attesa, dove si stabilisce che:

- le prestazioni diagnostiche devono essere accessibili sulla base di una valutazione d'urgenza;
- deve essere tenuto nel giusto conto la corretta gestione delle liste di prenotazione, al fine di garantirne l'uniformità e la trasparenza;
- spetta alle regioni e alle province autonome stabilire i criteri di priorità;
- l'inosservanza dei tempi massimi d'attesa può penalizzare sotto l'aspetto economico i direttori delle aziende sanitarie locali.

Occorre però chiedersi come si generano i tempi massimi nelle liste d'attesa. I fattori sono diversi, ma in genere sono legati al tipo di prestazione, al paziente, ai bisogni sanitari da fronteggiare, ecc.

La realtà è che 60 giorni di attesa per un esame non sono pochi, ma non sono neppure tantissimi (per certi esami occorre aspettare molto di più; due esempi: per una coronarografia il tempo massimo per il 90% dei pazienti è

di 120 giorni; per un esame all'anca il tempo massimo per il 90% dei pazienti è di 180 giorni).

Sono rimborsabili le spese mediche sostenute dai privati cittadini che, in situazioni di particolare urgenza e necessità, si rivolgono ad una clinica privata?

In caso di urgenza dell'intervento, il paziente ha diritto di farsi curare in una struttura privata e chiedere il rimborso delle spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione; è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza 2444/2001, chiamata a prendere in esame il caso di un paziente, dimesso da un centro cardiologico convenzionato con una Asl – nel quale era stato ricoverato in seguito a infarto – per l'impossibilità di effettuare in tempi brevi l'intervento al cuore di cui aveva bisogno; in mancanza di un'altra clinica autorizzata dal servizio pubblico, il paziente si era rivolto a una casa di cura privata trovando qui la tanto sospirata assistenza pagata però 70 milioni delle vecchie lire, 50 dei quali secondo i giudici di primo e secondo grado dovevano essere rimborsati dalla Asl.

Ebbene, la Cassazione ha respinto il ricorso della Asl (condannata a rimborsare le spese sostenute dal paziente), affermando che “il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria trova il suo fondamento nell'art. 32, primo comma, della Costituzione che, ribadendo un principio già esistente nell'ordinamento giuridico, ha esplicitamente enunciato che il diritto primario alla tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo, rientra fra quelli inviolabili della persona ed è oggetto, pertanto, di incondizionata protezione”; pertanto, nell'ipotesi in cui un assistito dal Servizio Sanitario Nazionale chieda il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione sostenute in occasione di un intervento urgente non possibile in tempi brevi presso una struttura pubblica, il suo diritto può essere tutelato quale diritto inviolabile ed

oggetto di incondizionata protezione.

Concludendo, secondo la Cassazione l'autorizzazione preventiva della struttura pubblica è derogabile tutte le volte che il cittadino venga a trovarsi in una situazione di grave crisi di salute, con imminente pericolo per la sua salute.

Il lavoratore italiano ricoverato all'estero ha diritto di essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale?

Le norme sul Servizio Sanitario Nazionale disciplinano l'assistenza sanitaria anche dei lavoratori italiani all'estero. Oltre ai lavoratori dipendenti ed autonomi, e loro familiari, hanno diritto all'assistenza anche talune categorie di cittadini temporaneamente all'estero, come i borsisti, i ministri del culto, i dipendenti pubblici ed i militari in servizio all'estero. Nell'Unione Europea e negli Stati che hanno stipulato apposite convenzioni bilaterali con l'Italia, anche i turisti beneficiano dell'assistenza, solo per le cure urgenti. In questi casi le strutture sanitarie locali erogano direttamente l'assistenza ai beneficiari. Naturalmente gli interessati devono munirsi dell'apposita certificazione rilasciata dalle Aziende Sanitarie Locali. Nei Paesi non convenzionati, i cittadini temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o di studio hanno diritto al rimborso delle spese mediche sostenute secondo la procedura prevista dal DPR 31/7/1980 N. 618. Nei Paesi non convenzionati, i cittadini temporaneamente all'estero per motivi diversi dal lavoro o studio (turismo, motivi di famiglia, etc.) non hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero per cure mediche urgenti. Sarebbe, pertanto, prudente tutelarsi con una polizza assicurativa privata contro eventi sanitari imprevisti. Qualora invece essi si rechino all'estero allo scopo di ricevere cure mediche (cure presso Centri di alta specializzazione all'estero, trapianti di organo, o casi in cui non sia possibile ricevere cure tempestivamente in Italia), devono preventivamente mettersi in contatto con la propria ASL. Fonte: www.ministerosalute.it

Quali sono le regole alle quali deve attenersi un medico di base al fine di rispettare la privacy dei suoi pazienti?

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2006 un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali finalizzato a rendere più semplice e più trasparente l'applicazione delle regole sul rispetto della privacy dei pazienti. A tal scopo è stato predisposto dal Garante un modello di informativa, il cui testo può essere affisso nella sala d'attesa dell'ambulatorio (i medici, se preferiscono, possono informare i pazienti anche a voce).

Ebbene, nel modello di informativa (elaborato dal Garante, dopo aver interpellato i medici stessi, attraverso le loro categorie) si legge, in particolare, che i pazienti devono sapere che, senza il loro specifico consenso, il medico non può rendere noto a familiari o conoscenti le loro condizioni di salute e che in qualunque momento gli assistiti possono verificare come sono stati acquisiti i loro dati, se sono esatti e ben custoditi.

Il testo predisposto dal provvedimento del Garante che un cittadino potrebbe leggere nella sala d'attesa del proprio medico curante è il seguente:

*“Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.*

Si tratta di dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.

Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le

strutture che possono conoscerli.

I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.

Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.

In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.

Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in modo più preciso”.

E' possibile richiedere la videocassetta del proprio intervento chirurgico?

A questa domanda ha dato risposta positiva il Garante della Privacy in un recente provvedimento, esattamente del 20 settembre 2006.

Infatti, “il Garante ha dato ragione ad una paziente che aveva avanzato invano richiesta ad una casa di cura di ricevere in forma intelligibile i dati che la riguardavano e quindi una copia della registrazione video dell'intervento al quale era stata sottoposta (“videolaparoscopia”).

La casa di cura si era opposta alla richiesta sostenendo che, essendo la riproduzione audiovisiva di un intervento chirurgico meramente facoltativa per la struttura sanitaria, la pretesa della ricorrente di ottenerne una copia sarebbe stata “arbitraria, oltre che illegittima”. Inoltre, la casa di cura aveva aggiunto che, essendo stati registrati interventi chirurgici eseguiti anche su altri pazienti, la consegna della cassetta avrebbe violato la riservatezza di questi ultimi.

L'Autorità ha ribadito invece il diritto della paziente ad accedere a tutti i dati che la riguardano, in qualunque documento, supporto, anche visivo, o archivio essi siano contenuti o registrati e ha sottolineato che la presenza di dati relativi a terzi non fa venire meno tale diritto, potendosi agevolmente provvedere alla loro cancellazione.

Il Garante quindi ha ordinato alla casa di cura di comunicare alla paziente i dati personali che la riguardano, e ha ordinato la parziale liquidazione a suo favore dell'ammontare delle spese per il procedimento" (Fonte: Newsletter n. 283 del 21 novembre 2006, www.garanteprivacy.it).

Le aziende sanitarie locali come devono tutelare la privacy degli invalidi civili?

Lo ha spiegato, in un recente provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali.

Nel sito www.garanteprivacy.it (newsletter n. 288 del 17 aprile 2007) viene precisamente spiegato che:

“Le aziende sanitarie locali non dovranno più indicare la diagnosi su certificati che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorie o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche o universitarie. Dovranno, inoltre, adottare gli accorgimenti necessari, quali distanze di cortesia, spazi per colloqui riservati, consegna e trasferimento della documentazione in busta chiusa, ed impartire precise istruzioni al personale sanitario, per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza delle persone. Lo ha stabilito l'Autorità Garante al termine dell'esame di alcune segnalazioni di invalidi civili che lamentavano la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e chiedevano maggiori garanzie per la loro dignità: in particolare, che fossero omessi da talune certificazioni i riferimenti personali alle patologie invalidanti, specie nei casi in cui fosse stato riscontrato lo stato di sieropositività o l'infezione da Hiv. Richieste legittime secondo l'Autorità. Se può risultare infatti lecito riportare le patologie nei verbali delle commissioni mediche che accertano tipo e grado di invalidità, perché oltre ad essere prescritto dalla normativa è indispensabile in caso di revisione o di ricorso, non è giustificato indicare gli stessi dati nelle certificazioni per l'iscrizione al collocamento o per avere l'esenzione dalle tasse scolastiche. Innanzitutto

perché l'indicazione di tali dati non risulta indispensabile e poi perché vi sono normative che prevedono tali tutele rafforzate per specifiche patologie: ad esempio, le garanzie previste dalla legge 135 del 1990 per i malati di AIDS limitano la comunicazione dei risultati di accertamenti per l'infezione da Hiv alla sola persona che si è sottoposta agli esami. Inoltre, tra i requisiti essenziali per avere diritto ad esenzioni o per l'iscrizione a categorie protette, quali l'appartenenza ad una famiglia in disagiate condizioni economiche, l'aver subito una riduzione della capacità lavorativa ecc., non risulta mai la patologia sofferta. Ai fini del collocamento, infine, è prevista solo una valutazione delle funzionalità della persona disabile per individuarne le capacità lavorative”.

Il medico può violare il segreto professionale?

No, in quanto la rivelazione di segreto professionale costituisce reato. Infatti, l'art. 622 del codice penale dispone che chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento (cioè, danno), con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

Più specificamente va sottolineato che, secondo quanto stabilito dal codice di deontologia medica, il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscono la tutela della riservatezza.

Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie): a) la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informa-

zione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa; b) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.

Che cos'è l'indennità di accompagnamento? A quanto ammonta? Come si domanda?

L'indennità di accompagnamento è un sostegno economico riconosciuto dallo Stato attraverso l'INPS, a favore dei cittadini la cui situazione di invalidità, per menomazioni fisiche o psichiche, sia tale per cui necessitano di un'assistenza continua; in pratica, spetta a chi non sia in grado di deambulare senza l'assistenza continua di una persona oppure perché non sia in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

L'indennità di accompagnamento viene erogata "al solo titolo della minorazione", indipendentemente, quindi, dall'età del beneficiario e dal reddito (suo e dei familiari).

L'importo dell'indennità viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno.

E' importante sottolineare che l'indennità:

- decade in caso di ricovero per più di un mese in strutture pubbliche;
- non è cumulabile con altre indennità;
- non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa;
- non è reversibile (cioè, non spetta agli eredi del titolare del diritto).

Infine, va detto che per richiedere l'indennità occorre

presentare una domanda alla Commissione medica della Asl di appartenenza, allegando il certificato di residenza, il codice fiscale e il certificato del medico curante che riporti la seguente nota: "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

L'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta ai bambini sin dai primi giorni di vita?

La risposta è affermativa. Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11525 del 17 maggio 2006, annullando una decisione della Corte d'Appello di Milano, ha riconosciuto ad una bambina nata con gravi malformazioni il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dai primi giorni di vita.

La Corte d'Appello aveva motivato il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento facendo riferimento alla legge n. 18 del 1980 e alla legge n. 508 del 1988, che riconoscono il diritto all'indennità ai soggetti invalidi non deambulanti e non autosufficienti, cioè impossibilitati a compiere da soli quelle funzioni quotidiane necessarie per riuscire a sopravvivere con una certa dignità; secondo i giudici milanesi, un bimbo di età inferiore ai tre anni non è mai in grado di compiere autonomamente le funzioni quotidiane di vita e quindi non può vivere da solo, perché, anche se sano, ha sempre la necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti.

La Corte di Cassazione ha, però, respinto le argomentazioni dei giudici milanesi, stabilendo il seguente importante principio:

“la situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana) necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento della legge n. 18 del 1980, ex art. 1, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età,

ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età; “tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un’assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano”.

Che cos’è l’indennità mensile di frequenza e chi ne ha diritto?

L’indennità mensile di frequenza (il cui importo per il 2007 è pari a euro 242,84 mensili) è stata introdotta dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 e viene erogata ai minori che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età o che hanno subito una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore.

Schematicamente, le condizioni necessarie per ottenere il mensile di frequenza sono le seguenti:

- avere età inferiore a 18 anni;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a euro 4.171, 44.

Non hanno diritto all'indennità mensile di frequenza coloro che percepiscono:

- l'indennità di accompagnamento;
- la speciale indennità per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

E' possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l'indennità mensile di frequenza ed eventuali altre indennità.

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.

Va, infine, evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 289/1990 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

Le persone affette da obesità possono ottenere l'assegno di invalidità?

Sì. Infatti, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza 19 agosto 2004, n. 16251 ha stabilito che non sono più vincolanti le tabelle fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 utilizzate per misurare il punteggio di invalidità e che attribuiscono una percentuale di handicap agli obesi che in nessun caso supera il 40%, mentre per ottenere il diritto all'assegno mensile è necessario raggiungere una percentuale pari o superiore al 74%.

Precisamente, la Suprema Corte era stata chiamata a decidere sul ricorso di una signora a cui, pur essendo gravemente obesa, non era stata riconosciuta la percentuale di invalidità minima per ottenere l'assegno di invalidità; le tabelle ministeriali, infatti, includono l'obesità nella fascia

di invalidità con percentuale dal 31% al 40%, ma tale percentuale è calcolata in riferimento a persone che hanno un “indice di massa corporea compreso tra 35 e 40%, senza tener conto delle nuove forme di obesità e di quelle più gravi (la signora ricorrente, infatti, raggiungeva un indice di massa corporea del 57,7).

Pertanto, la Corte ha affermato che, specie nelle forme gravi di accumulo adiposo, è necessario valutare questa disfunzione in “maniera svincolata dai limiti tabellari” e dare percentuali di invalidità più elevate, superiori al 40%, a chi ha un rapporto molto squilibrato fra altezza e peso corporeo (l'indice si ottiene dividendo il peso del soggetto per il quadrato della sua statura).

In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che esistono situazioni richiedenti un'indagine diretta ad acclarare il grado di invalidità, svincolata dai limiti specificati dalle tabelle; pertanto, i periti chiamati a valutare il livello di obesità dovranno tener presente non più solo le tabelle, ormai ritenute inadeguate per misurare le nuove obesità, bensì la reale situazione invalidante di chi è afflitto da questa malattia.

In pratica, d'ora in poi, alle persone affette da obesità potrà essere riconosciuto un punteggio di handicap superiore al 40% che consentirà di ottenere l'assegno di invalidità.

E' vero che la cefalea è stata riconosciuta come causa d'invalidità civile?

Sì è vero; però, attenzione: solo il servizio sanitario della Regione Lombardia ha deciso di riconoscere, con apposita circolare, la “sindrome cefalalgica” (che colpisce maggiormente le donne e che comporta un notevole rallentamento delle attività individuali, soprattutto lavorative; in Italia sono 7 milioni le persone che soffrono di mal di testa, di cui un milione proprio in Lombardia) come causa d'invalidità civile!

Alle Asl è pervenuta una tabella che classifica il mal di

testa in tre diverse categorie in base alla gravità, cui corrispondono i relativi coefficienti d'invalidità:

- il livello A contempla forme episodiche a frequenza di attacchi medio-bassa e soddisfacente risposta al trattamento; riconosce un'invalidità dallo 0 al 15%;

- il livello B1 racchiude forme episodiche a frequenza di attacchi medio-alta e scarsa risposta al trattamento; il B2 riguarda forme croniche con risposta parziale al trattamento; i livelli B1 e B2 riconoscono un'invalidità dal 16 al 30%;

- il livello C concerne, infine, le forme croniche refrattarie al trattamento con invalidità dal 31 al 46%, che rientra nelle categorie protette per il lavoro.

L'anoressia può dare diritto alla pensione d'invalidità?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha risposto affermativamente con sentenza n. 6500 del 7 maggio 2002; si tratta di una decisione molto importante che riconosce il diritto alla pensione d'invalidità al lavoratore che cade in malattia per anoressia, patologia grave e sempre più diffusa.

Precisamente, la Cassazione si è occupata del caso di una signora dell'età di 53 anni malata di anoressia che, non essendo più in grado di svolgere regolarmente il proprio lavoro, si era rivolta al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità.

Il giudice di primo grado, in base ad una prima consulenza tecnica d'ufficio, accoglie la domanda e la decisione viene confermata dal tribunale in sede di appello; contro la sentenza di secondo grado ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno contestando la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio, in quanto le tabelle emanate dal Ministero della Sanità prevedono per la patologia specifica un'inabilità parziale tra il 41% e il 50%.

La Cassazione stabilisce che il ricorso è infondato, riaffermando un precedente principio di diritto secondo cui “in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all’assegno ordinario d’invalidità, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l’una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall’assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute” (Cass. n. 5934 del 20/6/94).

In conclusione, secondo la Corte, nel caso in cui coesistono - come nel caso di specie - anoressia, deficit intellettuale, sindrome psico-patologica ed eccessiva magrezza, tali da costituire un complesso quadro patologico inemendabile su cui si innestano disturbi del comportamento, il diritto alla pensione d’invalidità deve essere riconosciuto.

Quando è ravvisabile la responsabilità civile del medico nell’esercizio della sua attività professionale?

E’ una domanda complessa, alla quale rispondiamo, alla luce di quanto dispone il codice civile, in termini solo generali.

La responsabilità del medico per il danno cagionato al paziente consegue alla violazione dei doveri inerenti alla professione, tra cui quello di diligenza nell’esecuzione della prestazione, che deve essere valutato in riferimento alla natura dell’attività esercitata. Infatti, l’art. 1176 c.c. dopo aver disposto al primo comma che “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”, sancisce nel secondo comma che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di

un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.

Però, “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave” (art. 2236 c.c.).

Ai sensi dell'art. 2236, dunque, quando la prestazione che il medico deve eseguire sia particolarmente complessa, questi è obbligato a risarcire il danno ingiustamente cagionato solo se abbia voluto provocare il danno stesso (dolo) o abbia commesso errori non giustificabili sulla base delle correnti conoscenze (colpa grave); vi è, pertanto, un esonero da responsabilità per colpa lieve.

Dunque, la regola generale secondo la quale il prestatore d'opera intellettuale risponde anche per colpa lieve (1176 c.c.) viene così derogata dall'art. 2236 che prevede un'attenuazione di responsabilità solo quando sussistano problemi tecnici di speciale difficoltà, la cui esistenza dovrà essere provata dal medico per esonerarsi dalla responsabilità stessa.

Nel caso di intervento di chirurgia estetica mal riuscito che comporti per il paziente la necessità di altro intervento riparatore, quali sono i danni risarcibili?

Il quesito è stato risolto dalla Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con sentenza 20 settembre 2004, n. 18853; secondo i giudici, nel caso di intervento di chirurgia estetica mal riuscito, ed in cui vi è la necessità per il paziente di sottoporsi ad altro successivo intervento riparatore, non può affermarsi che per conseguire un certo risultato sia indifferente per il paziente subire una o due operazioni e, quindi, limitare il risarcimento alla spesa sostenuta per la prima operazione inutile. Ed infatti, una volta accertata l'eventuale sussistenza di un danno, quest'ultimo va liquidato in tutte le sue componenti, sia patrimoniali, quali ad esempio, il maggior onorario per il chirurgo e per la sua

équipe, maggior degenza in clinica, ecc., che morali (ogni operazione costituisce un trauma anche psicologico e va tra l'altro valutato se l'inutilità di un precedente intervento possa aumentare il timore per l'intervento successivo e quindi il trauma medesimo).

Che cosa rischia l'infermiera che rifiuta, accampano scuse, di pulire i pazienti dell'ospedale?

Rischia una condanna per omissione di atti d'ufficio (art. 328 del codice penale). A stabilirlo è stata la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 39486/2006), che ha confermato la condanna alla pena di 6 mesi di reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per un anno e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per un'infermiera generica di servizio in ospedale che indebitamente si era rifiutata di effettuare le operazioni di pulizia ad un degente, sottoposto a un intervento di resezione colica, il cui letto e le parti intime erano imbrattate con le feci fuoriuscite dalla sacca di contenimento delle stesse, atto che per ragioni di igiene e di sanità doveva essere compiuto senza ritardo.

L'imputata si era rifiutata di provvedere alle operazioni di pulizia accampano la scusa di provare vergogna per la differenza di sesso.

La Cassazione ha però ritenuto che il rifiuto dell'imputata di provvedere prontamente alle operazioni di pulizia in ragione della differenza di sesso fosse palesemente ingiustificato e che tale incombenza rivestisse carattere di urgenza per evidenti ragioni di igiene e sanità.

Singolare e forse isolato caso di malasanità, ma è bene sapere che le operazioni di pulizia del paziente rientrano nelle tipiche mansioni degli infermieri generici!

Che cosa rischia il farmacista che apre sistematicamente in ritardo la farmacia?

Rischia una condanna penale per il reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 del codice penale: "Chiunque, fuori dei casi previsti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno").

A stabilirlo è stata la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato, con sentenza n. 26934/2005, la condanna ad un farmacista di un piccolo centro urbano, ritenuto responsabile del delitto di interruzione di pubblico servizio, perché, quale titolare della farmacia, turbava la regolarità del relativo servizio di pubblica necessità, provvedendo all'apertura dell'esercizio con sistematico ritardo sia al mattino che al pomeriggio di circa 30-45 minuti.

La Corte ha spiegato (confermando una precedente sentenza della stessa Corte del 29 aprile 2001) che integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico la condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare andamento.

In presenza di un tale disservizio (specie se si tratta di una farmacia situata in un piccolo centro urbano) ai cittadini non resta che richiedere il tempestivo intervento dei vigili urbani o dei carabinieri; non assumere una medicina in tempo, infatti, potrebbe risultare fatale!

Il medico, al di fuori della propria attività lavorativa, può esimersi dal prestare le prime cure sul luogo di un incidente stradale?

Assolutamente no! Infatti, prestare soccorso è un dovere del cittadino, tanto più se si tratta di un medico.

Per il medico l'omissione di soccorso non può, infatti, trovare giustificazione nella mancanza di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o nel-

l'essere sprovvisto dell'attrezzatura adeguata, così come prevede l'art. 7 del Codice Deontologico, ai sensi del quale "Il medico indipendentemente dalla sua abituale attività non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza".

Il medico di turno in servizio presso la guardia medica che non interviene a seguito della chiamata di un paziente commette reato?

Da premettere che il servizio di guardia medica (definito "continuità assistenziale" in quanto assicura la prosecuzione dell'assistenza di base in ore e in giorni diversi rispetto a quelli in cui è normalmente erogata dal medico generico) deve garantire per le urgenze notturne, festive e prefestive, gli interventi domiciliari e territoriali dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali; inoltre, il medico di guardia medica deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Asl e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi domiciliari o territoriali richiesti.

Posta la suddetta premessa, il medico di turno presso la guardia medica che rifiuti indebitamente il suo intervento di soccorso rischia una condanna per rifiuto di atti d'ufficio; è quanto ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33018/2005, confermando la condanna per il delitto di cui all'art. 328, 1° comma, c.p. inflitta ad un medico di guardia che, allertato dal 118 per intervenire presso l'abitazione di un ottantenne (che lamentava da molte ore fortissimi dolori addominali), pur dichiarandosi immediatamente disponibile, in realtà non era intervenuto, tanto che il paziente, in preda sempre a più forti dolori, era stato accompagnato da un vicino di casa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale, dove gli erano state prestate le prime cure d'urgenza ed era stato disposto

il ricovero nel reparto di chirurgia.

La Corte di Cassazione ha spiegato che “il sanitario del Servizio di Continuità Assistenziale, in quanto dotato, nell’espletamento dell’attività di diagnosi e di prescrizione di prestazioni farmaceutiche e terapeutiche, di poteri certificativi ed autoritativi e quindi partecipe delle pubbliche funzioni dell’Ente sanitario pubblico, riveste lo status di pubblico ufficiale, che ha il dovere di non rifiutare indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere compiuto senza ritardo”; la Corte ha, infine, affermato che il rifiuto di atti d’ufficio rilevante a norma dell’art. 328, 1° comma, c.p. deve riguardare – come nel caso in questione – un atto indifferibile dal cui mancato compimento possa derivare un pregiudizio.

Il medico di famiglia è sempre tenuto ad effettuare le visite domiciliari?

Sì, qualora lo richiedano le condizioni di salute dell’assistito. E’ importante, però, sapere che le visite domiciliari vanno richieste entro le ore 10 perché il medico sia obbligato a effettuarle in giornata, mentre quelle richieste oltre quell’ora possono essere eseguite entro le ore 12 del giorno successivo.

In ogni caso la chiamata urgente deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

Nelle giornate di sabato e nei giorni prefestivi il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è comunque obbligato ad effettuare le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.

I medici sono obbligati a informare il paziente dei possibili effetti collaterali del farmaco prescritto?

Alla domanda ha recentemente risposto la Corte di Cassazione (con sentenza n. 1025 del 17 gennaio 2007), chiamata a decidere il caso di un medico del pronto soccorso condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni colpose, in quanto dopo aver somministrato ad un paziente cardiopatico (presentatosi al pronto soccorso) un tranquillante, all'atto delle dimissioni non aveva informato il paziente dei possibili effetti collaterali del farmaco (tra cui il colpo di sonno) e della necessità di non mettersi alla guida per almeno 12 ore; il paziente, dunque, non avendo ricevuto nessuna informazione relativamente agli effetti collaterali del farmaco assunto, si era messo alla guida della sua autovettura (trascorse 5 ore dalla somministrazione del farmaco) e, secondo quanto dal medesimo dichiarato nella querela, era stato colto da un colpo di sonno, a causa del quale aveva invaso l'opposta corsia della strada, entrando in collisione con un'altra autovettura e riportando nell'incidente lesioni gravi.

Ebbene, la Corte di Cassazione, da una parte, ha affermato la necessità che un medico avverta sempre i propri pazienti degli effetti collaterali che un farmaco può avere specialmente "sulle capacità di guida e l'opportunità di non mettersi alla guida", dall'altra ha, però, accolto il ricorso del medico per "mancanza di prove", spiegando che "non si è tenuto nella dovuta considerazione la complessiva condotta di guida, poiché il paziente ha percorso regolarmente una strada, si è posto dietro un'altra autovettura, tallonandola da vicino per poi superarla al primo tratto rettilineo, ha acquistato una velocità sostenuta atteso che l'auto superata procedeva 80 K/H e lo stesso paziente, effettuato il sorpasso, guadagnava parecchie decine di metri, invadendo l'opposta corsia di marcia. Viene descritto un comportamento di guida vigile e attento e risulta pertanto illogico, oltre che privo di prova, ritenerlo collegato all'effetto del farmaco calmante il cui effetto principale è quello di alleviare lo

stato d'ansia, nonché quello di indurre progressivamente sonnolenza”.

In conclusione, secondo la Cassazione il medico ha l'obbligo di mettere per iscritto l'avvertimento sui possibili rischi causati dalla somministrazione di farmaci con effetti collaterali, ma risponde di eventuali incidenti solo se la causa, ad esempio un colpo di sonno, è provata con certezza.

La trasfusione sanguigna può essere lecita anche in presenza del rifiuto del paziente?

Recentemente la Cassazione (sentenza n. 4211/2007) ha affrontato il caso di un Testimone di Geova, che in seguito ad un grave incidente stradale era stato ricoverato presso il pronto soccorso di un ospedale e successivamente trasferito nel reparto di rianimazione perché affetto da rotture multiple e rottura dell'arteria principale con emorragia in atto.

Nel corso del successivo intervento chirurgico veniva sottoposto a trasfusione sanguigna nonostante avesse dichiarato che, in ossequio al proprio credo religioso, non voleva gli venisse praticato tale trattamento; da qui la richiesta dal parte del paziente di risarcimento dei danni morali patiti per essere stato costretto a subire la trasfusione rifiutata.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso del paziente, sottolineando che bene hanno fatto i giudici di merito a negare il risarcimento richiesto in quanto il dissenso come il consenso, deve essere inequivoco, attuale, effettivo e consapevole; conseguentemente, alla luce di questi elementi e di un dissenso espresso prima dello stato d'incoscienza conseguente all'anestesia, è lecito da parte dei sanitari domandarsi – in seguito – se il paziente voglia o meno essere trasfuso, qualora le condizioni di salute dello stesso si aggravino rendendolo in pericolo di vita (di qui, secondo la Corte di Cassazione la correttezza della motivazione della sentenza di merito che ha ritenuto che il dissenso

originario, con una valutazione altamente probabilistica, non dovesse più considerarsi operante in un momento successivo, davanti ad un quadro clinico fortemente mutato e senza la possibilità di un ulteriore interpellato del paziente ormai anestetizzato).

SCUOLA



Simone Lucchesi

La direttiva emanata il 15 marzo 2007 vieta l'uso del cellulare e "di altri dispositivi elettrici" durante le lezioni.

Nell'era dell'elettronica ci si riaffida al pallottoliere e si cala il sipario su un palcoscenico troppo scrutato su YouTube.

I genitori sono colpevoli se il figlio rifiuta di frequentare la scuola dell'obbligo?

No, i genitori non sono responsabili se i figli minorenni rifiutano di frequentare la scuola dell'obbligo; è quanto ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 2006, annullando con rinvio la condanna - per violazione dell'art. 731 del codice penale - a 25 euro inflitta dal Giudice di Pace di Reggio Emilia ad una coppia per avere, senza giustificato motivo, omissso di fare impartire alla figlia minorenni l'istruzione della scuola media.

Secondo la Suprema Corte, il Giudice di Pace ha disatteso la giurisprudenza della Corte stessa sul punto, secondo la quale "deve invece ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l'istruzione obbligatoria, costituisca giustificato motivo idoneo ad escludere l'antigiuridicità contravvenzionale di cui all'art. 731 c.p. ascritta al genitore, sempre che si tratti di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell'obbligo, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio-economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale".

Sono sanzionabili i genitori che omettono di far impartire al figlio minorenni l'istruzione oltre la scuola media?

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8665/2007, ha risposto negativamente, confermando l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Agrigento nei confronti dei genitori del figlio minorenni al quale avevano ommesso di far impartire l'istruzione obbligatoria dopo le medie.

La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, ha chiaramente spiegato che, anche se la legge n. 53 del 2003 (meglio nota come "legge Moratti") ha esplicitato l'intenzione di introdurre sanzioni per l'inservanza dell'obbligo di istruzione oltre la scuola media ("è assicurato a tutti il diritto alla istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni e, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età"), ha poi ommesso di fare "ulteriori specificazioni"; secondo la Corte si tratta comunque di "lacuna giustificabile in quanto il diritto in oggetto, al momento della promulgazione della legge delega L. 53/2003, non era perfetto in carenza della emanazione dei decreti legislativi di attuazione (che nulla disciplinano sul tema)".

Che cos'è e come va combattuto il fenomeno del "bullismo" a scuola?

Il Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, ha dettato nella direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 le "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo", spiegando, innanzitutto, che "il termine italiano *bullismo* è la traduzione letterale di *bullying*, parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensio-

nale e relazionale che riguarda non solo l'intenzione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche/e o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di *cyberbullying* inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche".

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la direttiva chiarisce che "l'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva-punitiva, quale era delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura riparatoria-risarcitoria. In altre parole, si afferma il principio innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato".

La direttiva, in particolare, delinea un piano strategico di lotta al bullismo, da attuarsi a tutti i livelli, vale a dire:

- a livello nazionale, attraverso la realizzazione di una campagna di comunicazione e di informazione rivolta

agli studenti, ai docenti e alle famiglie che preveda azioni mirate per ogni ordine e grado di scuola nel rispetto delle caratteristiche che differenziano il percorso evolutivo degli studenti; la campagna di informazione deve essere finalizzata ad una più forte sensibilizzazione nei confronti del fenomeno del bullismo e a trasmettere messaggi di esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti;

- a livello della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, valorizzando la comunicazione interpersonale e costruendo contesti di ascolto non giudicanti e momenti di dialogo;

- a livello della scuola secondaria di primo e secondo grado, promuovendo campagne informative e di formazione in servizio e aggiornamento a livello nazionale, regionale e locale, favorendo il protagonismo delle singole istituzioni scolastiche; specifiche iniziative saranno inoltre realizzate per studenti e genitori in collaborazione con le loro rappresentanze.

La direttiva fa, inoltre, presente che, presso ciascun Ufficio scolastico regionale, sono istituiti degli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione; tali osservatori garantiranno sia una rivelazione e un monitoraggio costante del fenomeno sia il supporto alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche singolarmente e/o in collaborazione con altre strutture operanti nel territorio; garantiranno, inoltre, il collegamento con le diverse istituzioni che a livello nazionale si occupano di educazione alla legalità.

Altra importante iniziativa evidenziata nella direttiva è l'attivazione, presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione, di un numero verde nazionale (800669696), attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, a cui poter segnalare casi, chiedere informazioni generali

sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche, nonché ricevere sostegno.

Gli studenti possono utilizzare il cellulare a scuola durante le lezioni?

La risposta è negativa. Infatti, il divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica è stato sancito dal Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni con direttiva emanata il 15 marzo 2007.

Nel provvedimento si evidenzia che "l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi"; quindi, la direttiva avverte che la violazione del dovere di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante le lezioni, "comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione d'istituto; è dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso".

Sempre con riferimento all'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, nella direttiva si sottolinea che il Ministero ha avviato una procedura di revisione del sistema sanzionatorio "allo scopo di consentire da un lato la semplificazione e lo snellimento delle procedure di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari e, dall'altro, la possibile applicazione di sanzioni particolarmente incisive", come "l'esclusione dallo scrutinio

finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi".

Nonostante il divieto di utilizzo dei cellulari, si precisa nella direttiva: "resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente; la scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa".

Nella direttiva viene anche precisato che "il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti".

I genitori possono criticare i metodi degli insegnanti ritenuti non corretti?

La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza n. 11154/2006, ha risposto affermativamente, confermando la sentenza che aveva assolto alcuni genitori di una scuola di Sassari dal reato, loro ascritto, di diffamazione. I genitori in questione avevano presentato un esposto al Provveditorato agli Studi di Sassari, in cui si censurava il comportamento professionale dell'insegnante affermandosi che, nel corso dell'anno scolastico, la docente non aveva fornito il necessario supporto didattico, aveva contribuito a creare negli studenti problemi di natura psicologica a causa degli atteggiamenti arroganti tenuti e aveva talvolta

sostituito le interrogazioni con prove scritte, del cui esito gli alunni erano stati informati solo in occasionali colloqui; l'insegnante aveva considerato le affermazioni contenute nell'esposto lesive della propria reputazione.

La Corte di Cassazione, dopo avere chiarito che l'esposto non aveva capacità diffamatoria in quanto presentato solo ed esclusivamente all'autorità gerarchicamente superiore deputata al dovuto controllo, ha ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte stessa, "in tema di diffamazione è da escludere che sussiste il necessario requisito della divulgazione dell'offesa allorché si presenti un reclamo contro una determinata persona, affinché siano presi provvedimenti contro di essa, dirigendolo personalmente al titolare dell'ufficio o al preposto competente, salvo che esso risulti destinato, obiettivamente e nelle intenzioni dei proponenti, ad essere riferito o comunicato ad altri".

Se un alunno si fa male per colpa sua durante una partita di calcio giocata a scuola, quest'ultima è tenuta a risarcire i danni?

No. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 1197/2007, respingendo la domanda risarcitoria presentata dai genitori di un ragazzo - all'epoca dei fatti minorenni - che, durante la lezione di educazione fisica nella palestra della scuola, era caduto in terra, riportando la frattura dell'avambraccio destro.

La difesa aveva sostenuto in particolare:

- che il gioco del calcio non fa parte dei programmi scolastici relativi all'insegnamento dell'educazione fisica agli studenti di scuola media;
- che detto sport è particolarmente violento;
- che i genitori avrebbero dovuto prestare il loro consenso a che il figlio si cimentasse in quello sport o in qualunque altro.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha, invece, affermato che la disciplina del gioco del calcio "è normalmente praticata

nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico”, evidenziando che appare fuori luogo ogni riferimento (invocato dagli appellanti) alla previsione di cui all’art. 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose); infine, nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che “l’infortunio è stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo (del minore) errore nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui, senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura dell’avambraccio sinistro”.

Uno studente bocciato a seguito di un incidente stradale ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita dell’anno scolastico?

La risposta è affermativa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3949/2007 annullando con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Sassari che aveva negato ad una studentessa il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita dell’anno scolastico motivando che “non sussistono elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica capacità di guadagno, che all’epoca l’infortunata non possedeva”; secondo la Cassazione l’affermazione dei giudici della Corte d’Appello “non solo è viziata da difetto di motivazione ma, soprattutto, contrasta con il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto” e pertanto – continua la Cassazione – “se occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta

sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore”.

In conclusione, la Cassazione ha stabilito che “la sentenza (di appello) va cassata sul punto ed il giudice, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato, dovrà procedere all’accertamento ed alla eventuale liquidazione del risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla vittima, tenendo conto che, benché non sia configurabile un danno da lucro cessante specificamente rapportabile al ritardo nel conseguimento del titolo di studio, di questa circostanza può essere eventualmente tenuto conto nella misura in cui quel ritardo stesso allunga i tempi per svolgere la probabile attività lavorativa (produttiva di reddito) per il cui esercizio il titolo di studio è necessario”.

TELEFONIA E INTERNET



Roberto Melli

Scaricare da internet un'opera protetta senza averne diritto è un illecito amministrativo che comporta una sanzione pecuniaria. Condividere in rete il file è reato. Meglio essere egoisti.

E' reato scaricare da Internet musica, film o programmi tutelati dal diritto d'autore?

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007, ha stabilito che scaricare musica e film da internet non costituisce reato; con tale pronuncia, la Corte ha così accolto il ricorso di due studenti che erano stati condannati per aver creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore; successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio a loro volta di materiale informatico.

La Corte di Cassazione ha prosciolto gli imputati dalle imputazioni loro ascritte "perché il fatto non costituisce reato", escludendo che "la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server ftp, mentre dall'utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto i soli utenti del server medesimo".

Il messaggio della sentenza è dunque chiaro: il download per uso personale non costituisce reato, come non è reato condividere musica in Rete senza fini di lucro!

E' importante sottolineare che la Cassazione si è riferita alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla legge 248/2000, dal successivo

recepimento della direttiva europea 29/2001/CE, nel 2003, e dalla c.d. legge Urbani nel 2004 e dalla legge 43/2005.

La sentenza della Suprema Corte - che comunque non ignora le norme entrate in vigore successivamente al fatto di Torino - ha stabilito il proscioglimento degli imputati poiché il fatto non costituiva reato in quanto non commesso "a fini di lucro". La Cassazione ha precisato che con l'espressione "a fini di lucro" prevista dalla normativa anteriore alla legge Urbani del 2004 si intendeva un fine di guadagno economico apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto. Ha sottolineato, inoltre, che la legge Urbani aveva sostituito l'espressione "a fini di lucro" con quella "per trarne profitto", incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico (in base al quale si richiede che il soggetto agisca per un fine particolare la cui realizzazione non è tuttavia richiesta agli effetti della consumazione del reato) richiesto per la configurazione del reato, ampliando la punibilità del fatto medesimo essendo sufficiente il perseguimento di un vantaggio qualsiasi, anche un mero risparmio di spesa; però l'espressione "per trarne profitto" della legge Urbani è stata sostituita dalla legge n. 43/2005 che ha reinserto quella "a fini di lucro".

Anche ora, pertanto, sulla punibilità incide il fatto che il reato venga o meno commesso a fini di lucro. In base alle norme attualmente vigenti, infatti, chi scarica illegalmente (cioè, senza l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore) "senza fini di lucro" opere protette da licenze esclusive non commette reato; incorre, però - situazione non prevista dalla sentenza - in un illecito amministrativo per il quale è prevista una sanzione da 154 a 1032 euro.

Per quanto riguarda, invece, l'attività di file-sharing (condivisione di file in rete), ora, perché ci sia reato basta mettere a disposizione del pubblico "per qualsiasi scopo (quindi anche non di lucro) e in qualsiasi forma" un'opera protetta senza averne diritto. Però, chi condivide senza contropartita economica è soggetto solo ad una multa da 51 a

2065 euro, mentre chi condivide a scopo di lucro è punito con la reclusione fino a 3 anni e multa fino a 15 mila euro. Con reclusione fino a 3 anni e multa fino a 15 mila euro è punito anche chi scarica a scopo di lucro.

Occorre, però, evidenziare che nel caso di condivisione di file senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 3-quater della legge 43/2005 chi commette la violazione è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima dell'emissione del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso oltre la spesa del procedimento, estinguendo con il pagamento il reato.

Cosa si può fare contro il massiccio e continuo invio di e-mail pubblicitarie?

Quello dello spamming (che si sostanzia in pratica nell'invio indiscriminato e massiccio, tramite e-mail, di comunicazioni pubblicitarie e commerciali) è un problema di estrema attualità.

E' bene ricordare che secondo il codice della privacy (decreto legislativo 196/'03) l'invio di materiale pubblicitario è subordinato al consenso espresso dell'interessato.

Che cosa fare dunque per contrastare il fenomeno dello spamming?

Occorre innanzitutto rivolgersi alla società che invia posta elettronica sgradita chiedendo la cancellazione dei propri dati dall'archivio della società e l'adozione di misure atte ad evitare successivi invii.

Se tale prima azione non sortisce alcun effetto, non resta che rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali presentando ricorso.

Così ha fatto recentemente un cittadino infastidito dall'invio di e-mail sgradite e il garante gli ha dato ragione imponendo alla società in questione la cancellazione dal data base dei dati personali del ricorrente.

Nella decisione (maggio 2006) del Garante per la pro-

tezione dei dati personali è stato sottolineato che è vietato inviare e-mail pubblicitarie senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario anche quando si tratta solo del primo invio.

Costituisce reato ingiuriare o diffamare via internet?

In linea generale occorre preliminarmente distinguere tra reato di ingiuria e reato di diffamazione.

Ebbene, l'ingiuria (art. 594 c.p.) è l'offesa all'onore e al decoro (che è la dignità fisica, sociale e intellettuale della persona) di una persona presente: la pena è della reclusione fino a 6 mesi o della multa fino a euro 516. Per aversi il delitto di ingiuria è necessario che il messaggio ingiurioso sia percepito da parte della persona offesa.

La diffamazione (art. 595 c.p.) è l'offesa alla reputazione di una persona non presente, comunicando con più persone. L'autore del reato è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Posta la suddetta distinzione, la risposta alla domanda è contenuta in una recente pronuncia (27.12.2000) della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che è addirittura intuitivo che "i reati previsti dagli articoli 594 e 595 c.p. possano essere commessi anche per via telematica o informatica; basterebbe pensare alla cosiddetta trasmissione via e-mail, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse)".

Va, infine, sottolineato che la diffamazione e l'ingiuria, oltre che per il mezzo dell'e-mail, possono essere realizzati anche attraverso tutti i servizi della rete (es. pagine web, chat, mailing list, ecc.).

Costituisce reato tempestare di sgradevoli messaggi sms un'altra persona?

Sì; chiunque tempesti di sms una persona, senza il consenso di quest'ultima, incorre nel reato di cui all'art. 660 c.p., secondo il quale "chiunque...col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a euro 516".

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2006, n. 16215 argomentando come segue: "i cosiddetti sms vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano tra loro apparecchi telefonici cellulari e/o apparecchi telefonici fissi e, quanto alla capacità offensiva del messaggio in danno della tranquillità privata del destinatario, a differenza di quel che in genere succede per lo strumento epistolare, il destinatario è costretto a leggerne il contenuto prima di poter identificare il mittente, in modo che il mittente del messaggio, attraverso questo strumento, raggiunge lo scopo, dolosamente perseguito, di turbare la quiete e la tranquillità psichica del destinatario, nello stesso identico modo in cui lo raggiunge quando usa lo strumento della comunicazione telefonica tradizionale".

Scattare foto con il cellulare (MMS) all'insaputa o contro l'intenzione di chi possa esercitare lo "ius excludendi" può integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata?

La risposta è affermativa. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa con sentenza 5 dicembre 2005 – 27 marzo 2006, n. 10444, il fatto di scattare in continuazione delle fotografie con il cellulare (MMS), all'insaputa o contro l'intenzione di chi possa esercitare lo "ius excludendi", può integrare il reato di cui all'art. 615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata), in forza del quale è punibile con la reclusione fino a tre anni "Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura

indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall'art. 614"; alla medesima pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, "chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo".

Nella fattispecie esaminata dai giudici, un uomo si era ripetutamente ingerito nella vita privata di una donna, attraverso lo scatto di numerose fotografie realizzate con il proprio cellulare (MMS), ritraendo quest'ultima nel luogo di lavoro, ovvero un negozio aperto al pubblico.

Il giudice per le indagini preliminari, avendo rilevato la violazione dell'art. 615-*bis* c.p., dispose la custodia cautelare dell'uomo; misura successivamente confermata dalla Corte di Cassazione.

Come difendersi dalle continue offerte da parte dei gestori telefonici di prodotti e servizi?

Questo è un problema che affligge sempre più cittadini, ormai inermi di fronte alle pressanti e continue telefonate provenienti dagli operatori dei vari gestori telefonici.

Recentemente e ancora una volta ha fatto sentire la sua voce il Garante per la protezione dei dati personali.

Nel sito www.garanteprivacy.it è riportato il seguente comunicato stampa (28 dicembre 2006), che recita testualmente:

"Applicazioni di sanzioni amministrative, ulteriori ispezioni e, nei casi più gravi, divieto del trattamento dei dati personali. Sono queste le misure che il Garante attiverà di nuovo nei confronti dei gestori telefonici e di aziende private per tutelare gli utenti dalle continue telefonate di disturbo.

Restano purtroppo numerosi i cittadini che si rivolgono al Garante per lamentare l'offerta di servizi e prodotti prevalentemente da parte di società telefoniche (linee veloci Internet, segreterie telefoniche, tariffe particolari, instradamento automatico della linea verso altro operatore), o

che protestano per i continui disturbi arrecati alla loro vita privata da *call center* che li contattano, spesso negli orari meno opportuni, per proporre offerte commerciali.

Dopo una serie di interventi e l'indicazione delle regole per i nuovi elenchi telefonici, per arginare il fenomeno il Garante ha da ultimo adottato, nel marzo di quest'anno, un provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto ai gestori telefonici di attuare, entro maggio, specifiche misure per contrastare prassi illegittime come appunto l'attivazione di contratti, schede o servizi telefonici non richiesti dagli utenti e per evitare le telefonate di disturbo.

Sulla base delle segnalazioni pervenute, ma anche del monitoraggio effettuato dalla stessa Autorità in questi mesi, non risulta tuttavia che il fenomeno si sia significativamente ridotto.

Il Garante ha perciò deciso una articolata serie di nuovi interventi. Innanzitutto proseguirà sulla strada delle sanzioni amministrative nei casi di violazione, dopo le 20 sanzioni applicate di recente. Avvierà poi, in collaborazione con la Guardia di Finanza, accertamenti ispettivi. E, nei casi in cui emergesse che società telefoniche e *call center* raccolgono dati in violazione delle norme o contattano utenti in modo illecito (specie quando sia stata registrata la loro volontà di non esser più disturbati), l'Autorità adotterà anche provvedimenti di divieto del trattamento dei dati.

Il Garante si è riservato, infine, eventuali altre iniziative riguardo le regole alle quali devono sottostare i *call center* affinché i diritti dei cittadini vengano pienamente rispettati”.

Ha diritto al risarcimento dei danni chi riceve da un gestore telefonico numerosi messaggi sms di carattere commerciale e pubblicitario sul proprio cellulare?

Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza del 29 settembre 2005, ha risposto affermativamente, accogliendo la richiesta di risarcimento danni avanzata dal titolare di un

numero telefonico mobile, che, pur senza mai aver rilasciato alcuna autorizzazione, consenso o richiesta, arbitrariamente riceveva dal gestore telefonico convenuto in giudizio vari e numerosi messaggi sms di carattere commerciale e pubblicitario sul proprio cellulare, subendo continui fastidi, disagi e disturbi, oltre l'onere in ogni momento di visionare i diversi messaggi ricevuti cancellando quelli inutili per non intasare la memoria del telefono ed evitare di bloccare la ricezione di nuovi messaggi.

Il Giudice di Pace ha sottolineato come “da giurisprudenza costante, nell’ambito dei diritti fondamentali dell’individuo, dei diritti soggettivi e della persona e della sua vita privata, senza dubbio è opportuno assicurare e garantire l’utente vittima di avvisi, chiamate o comunicazioni non desiderate, pregiudizievoli, importune o che gli rechino disturbo, riconoscendo allo stesso un equo ristoro e la dovuta tranquillità”.

Il Giudice ha, pertanto, riconosciuto all’attore il diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello personale, spiegando chiaramente che “in ordine al primo, vanno considerate le attività compiute, con dispendio di tempo e di energie e le spese sostenute dall’istante, prima del giudizio, per opporsi al trattamento non consentito dei dati personali, mediante richieste e reclami al fine di ottenere la cessazione delle intrusioni nella sua vita privata mediante l’invio di messaggi sms invasivi; sotto il profilo del danno personale si considera il turbamento della qualità della vita ed i disturbi delle attività relazionali, il danno esistenziale, lo stress ed i patemi morali causati dalle continue e indesiderate interferenze e violazioni nella sfera privata e proprie abitudini”.

E' possibile ottenere il risarcimento del "danno esistenziale" in caso di attivazione di servizi telefonici non richiesti?

Il Tribunale Monocratico di Genova, con sentenza 24 novembre 2006, n. 4005, ha risposto affermativamente; si tratta di una sentenza innovativa, in quanto il giudice, non solo ha considerato nulli i contratti relativi ai servizi telefonici attivati all'insaputa dell'utente, condannando la compagnia telefonica a rimborsare quanto indebitamente richiesto, ma ha anche accolto la domanda di risarcimento del danno esistenziale, motivando come segue: "l'incidenza sull'assetto relazionale della vita legata alla necessità di doversi "difendere" da modalità comportamentali aggressive poste in opera da un soggetto economico molto forte, subdole per le modalità con le quali vengono poste in essere a fronte per altro di esborsi contenuti, quali possono rendere "poco visibili" agli utenti la lesione alla sfera dei diritti di libertà economica così posti in essere, porta alla necessità di riconoscere una lesione e dunque il diritto ad un risarcimento del danno esistenziale".

Che cosa può fare il cittadino che subisca l'attivazione da parte degli operatori telefonici di servizi non richiesti?

Può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Infatti, l'Autorità, valutata la gravità delle segnalazioni ricevute e i possibili danni per gli utenti, in tema di attivazione/disattivazione, da parte degli operatori telefonici, di servizi non richiesti, ha deciso di avviare attività di vigilanza, da condurre attraverso verifiche presso tutti gli operatori, anche a mezzo di funzioni ispettive della Polizia delle Comunicazioni, e attraverso la collaborazione più ampia possibile degli utenti.

A tal fine, l'Autorità ha predisposto un apposito modulo per denunciare le attivazioni/disattivazioni non richieste di servizi di telecomunicazioni.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all'Autorità via fax oppure per posta.

Successivamente alla loro verifica, i fatti denunciati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di questa Autorità o essere trasmessi per competenza ad altre Autorità.

Fonte: www.agcom.it

Gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile che cosa devono indicare nelle loro offerte?

In base alla delibera n. 96/07/CONS (entrata in vigore il 6 marzo) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), contenente le modalità di attuazione di quanto stabilito dal decreto Bersani sulla trasparenza nelle tariffe della telefonia mobile e fissa, gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile devono indicare nelle loro offerte:

- nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate di fonia vocale dirette sulla propria rete, su altre rete mobili e su reti fisse nazionali, di durata di 1 e 2 minuti;
- nel caso di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dell'offerta, le tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonché i limiti quantitativi e eventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti;
- il prezzo degli sms;
- nel caso di tariffazione omnicomprensiva, ed in ogni altro caso in cui sia applicato un canone fisso periodico, l'importo mensile indicato deve essere corredato dall'indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di

30 giorni) di chiamate di 2 minuti, verso reti fisse nazionali e rete mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo;

- le voci di cui sopra sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta; il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta.

E' legittimo l'addebito operato dai gestori telefonici a carico degli utenti delle spese relative all'invio della fattura?

Il Giudice di Pace di Nola – confermando un recente orientamento giurisprudenziale – ha ritenuto illegittimo l'addebito operato da un gestore telefonico a carico di un utente delle spese relative all'invio della fattura, riconoscendo al titolare dell'utenza telefonica, oltre al diritto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla società telefonica, anche un risarcimento danni, in quanto il comportamento illecito tenuto dalla società convenuta, reiterato nel tempo, ha concretizzato un abuso di posizione dominante ed ha violato il principio di buona fede che sta alla base di ogni rapporto contrattuale.

Da un lato, il Giudice di Pace (sentenza 21 settembre 2005) ha ritenuto fondata la domanda della parte attrice che aveva invocato a sostegno delle proprie ragioni l'art. 21 del D.P.R. 633/'72, il cui comma 8 espressamente dispone che: "Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".

Dall'altro, l'autorità giudicante stessa ha considerato, invece, infondato il richiamo della parte convenuta all'art.

14 delle “Condizioni generali di abbonamento”, ai sensi del quale l’abbonato nel momento che ha sottoscritto il contratto di utenza ha accettato anche l’onere di sopportare ogni spesa, imposta o tassa, incluse le spese postali di spedizione delle bollette telefoniche; secondo il Giudice, infatti, l’art. 14 del succitato regolamento deve considerarsi clausola vessatoria, “dal momento che è contenuta in un “contratto di massa”, imposto dall’imprenditore commerciale all’utente consumatore, privo di ogni diritto alla contrattazione, in quanto il contratto risulta già predisposto da una sola delle parti negoziali ed il consumatore è tenuto ad accettarlo o rifiutarlo senza avere avuto la possibilità di partecipare alla sua formazione; è, quindi, inefficace ai sensi dell’art. 1469-quinquies n. 3 c.c. e come tale va disapplicata in quanto in contrasto con l’art. 21, comma 8, della legge sull’I.V.A.”.

VACANZE



Simone Lucchesi

Il titolare di uno stabilimento balneare può impedire al bagnante non cliente di utilizzare i servizi igienici del lido. Suvvia...c'è tutto un mare a disposizione.

E' giusto che una agenzia di viaggio a pochi giorni dalla partenza alzi il prezzo del pacchetto turistico già convenuto dalle parti?

Una chiara risposta alla domanda si può rinvenire nell'art. 90 del Codice del Consumo, che fissa le seguenti regole generali:

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Va sottolineato che l'art. 90 è uno dei tanti articoli che compongono il Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206); tale codice, entrato in vigore il 23 ottobre del 2005, riunisce e sostituisce ben 4 leggi, 2 decreti del Presidente della Repubblica, 14 decreti legislativi ed un regolamento di attuazione; pertanto, in seguito all'entrata in vigore del Codice del Consumo, il diritto dei consumatori trova finalmente una disciplina unitaria.

Che cosa bisogna fare per ottenere il risarcimento dei danni in caso di smarrimento dei bagagli in aeroporto?

Molto semplicemente il viaggiatore deve presentarsi presso l'ufficio "oggetti smarriti dell'aeroporto" dove dovrà esibire il biglietto aereo e la ricevuta del bagaglio; quindi al viaggiatore verrà fatto compilare un apposito modulo, utile ad avviare le ricerche del bagaglio perso.

Il viaggiatore non deve però dimenticare di presentare anche una denuncia alla compagnia aerea con la quale ha volato. La denuncia va presentata entro termini ben precisi che variano a seconda del tipo di volo:

- *per i voli nazionali*, la denuncia alla compagnia aerea va presentata entro 3 giorni dall'arrivo a destinazione per i danni; per il ritardo nella consegna i giorni sono 14; in caso di perdita, manomissione o danneggiamento, il risarcimento arriva fino a un massimo di 222 euro per bagaglio;

- *per i voli internazionali*, occorre presentare la denuncia entro 7 giorni dall'arrivo per i danni e 21 giorni per lo smarrimento. La compagnia aerea rimborsa 20 dollari per ogni chilo di bagaglio, fino ad un massimo di 20 Kg.

E' importante aggiungere che in entrambi i casi riportati è possibile aumentare il livello del risarcimento grazie alla c.d. *dichiarazione di valore*, da compilare quando si fa il

check-in; tale dichiarazione, previo pagamento di una tariffa aggiuntiva, consente di elevare il massimale di risarcimento fino a 387,34 euro.

Che azione è possibile intraprendere contro una compagnia aerea che costringe i propri passeggeri a riconoscere il proprio bagaglio sulla pista d'atterraggio della pista anziché sul tappeto scorrevole all'interno dell'aeroporto?

Generalmente capita – anche molto spesso – di reclamare contro una compagnia aerea perché sono andati smarriti i propri bagagli (e per tale problema ci sono appositi moduli – messi a disposizione dalle stesse compagnie aeree - da riempire, nel rispetto di perentori termini, al fine di avanzare nel migliore dei modi le proprie legittime richieste).

E' più raro immaginare un passeggero costretto a individuare il proprio bagaglio all'addiaccio sulla pista d'atterraggio. Il disservizio è lampante, non ci sono dubbi. Purtroppo, però, in tal caso, il malcapitato passeggero non potrà avvalersi di nessun modulo – messo a disposizione dalla compagnia aerea - per protestare. O anche se tale modulo esistesse, servirebbe solo per sfogare la propria ira e per ricevere in cambio, nella migliore delle ipotesi, una lettera di scuse. E allora che fare?

Nessuno vieta di adire le vie legali contro la compagnia aerea per ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti. Il problema sta nell'individuare la natura del danno subito (es. un danno alla salute, un danno patrimoniale sia esso danno emergente o lucro cessante) e il nesso di causalità tra il disservizio e l'eventuale danno, altrimenti un'azione legale per il solo fatto che ci siamo innervositi è da ritenersi eccessiva.

Può essere invocata la responsabilità dell'albergatore che si rifiuti di ricevere in consegna oggetti di valore poi spariti?

La responsabilità dell'albergatore può essere certamente invocata e si tratta di una responsabilità illimitata (cioè copre l'intero valore). Infatti, se da una parte l'albergatore risponde della «sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo e a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo» (responsabilità limitata ai sensi dell'art. 1783 c.c.), dall'altra la sua responsabilità è illimitata quando la sottrazione, la perdita o il deterioramento riguardino cose consegnate all'albergatore o cose che l'albergatore si sia illegittimamente rifiutato di ricevere in custodia, pur avendo per legge l'obbligo di accettarle (es. denaro contante, oggetti di valore) (art. 1784 c.c.); va sottolineato, comunque, che l'albergatore può rifiutarsi di ricevere in consegna oggetti di valore «soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante» (art. 1784, 2° comma).

Può essere punito un bagnino che, in uno stabilimento balneare privato, si allontani dalla postazione di salvataggio?

Se il bagnino si allontana dalla postazione di salvataggio, venendo meno al suo dovere di sorveglianza, rischia sanzioni molto severe. A stabilirlo è stata la Cassazione, che ha confermato una multa di 1000 euro a carico di un bagnino, reo di aver lasciato il suo posto di vedetta «pur essendovi in mare bagnanti e surfisti», ribaltando la precedente sentenza del giudice di pace, secondo cui la multa doveva essere comminata al concessionario dello stabilimento balneare. La Cassazione, richiamando l'art. 1164 del codice della navigazione, ha motivato che stazionare in modo continuativo nella postazione di salvataggio rientra tra i doveri di ogni

assistente alla balneazione.

Il proprietario di uno stabilimento balenare può impedire ad un bagnante – che non sia cliente del lido - di utilizzare i servizi igienici?

Sì, in quanto colui che utilizza un bene pubblico in base ad un atto di concessione o, comunque, a seguito di deliberazione amministrativa è titolare nei confronti dei terzi di un diritto di esclusione dall'utilizzazione dello stesso bene.

Pertanto, il titolare del lido privato gode di uno *jus excludendi* nei confronti di quanti non paghino per usufruire di tali servizi.

Resta fermo che le regole di cortesia suggerirebbero comunque di consentire l'utilizzazione dei servizi igienici anche a chi non sia cliente del lido privato.

Esiste una legge che detti regole di carattere comportamentale che lo sciatore è tenuto a rispettare sulle piste da sci?

Esiste un vero e proprio “decalogo comportamentale dello sciatore”, contenuto nella legge 24 dicembre 2003, n. 363 e riconfermato con decreto 20 dicembre 2005.

Ecco le regole di carattere comportamentale che gli utenti delle piste da sci devono rispettare anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale:

1) Rispetto per gli altri

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

2) Padronanza della velocità e del comportamento

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità, nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3) Scelta della direzione

Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4) Sorpasso

Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5) Immissione ed incrocio

Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6) Sosta

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7) Salita

In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8) Rispetto della segnaletica

Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni.

9) Soccorso

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10) Identificazione

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

I passeggeri di un traghetto che, per il peggioramento meteorologico, sono costretti ad un pernottamento di fortuna, hanno diritto al risarcimento del danno esistenziale?

La risposta è affermativa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile n. 3462 del 15 febbraio 2007), chiamata a pronunciarsi sul caso di una gita marittima non andata a buon fine.

La Suprema Corte ha, infatti, respinto il ricorso presentato dalla compagnia che era stata condannata dal Giudice di Pace per “i disagi, le traversie, le afflizioni e le allucinanti difficoltà cui furono sottoposti i passeggeri” (costretti a pernottare in un museo e in una chiesa, quando avrebbero potuto essere tranquillamente sistemati sul traghetto di un'altra compagnia) al risarcimento a favore dei malcapitati passeggeri del danno esistenziale “inteso come peggioramento della sfera personale determinato da alterazione, ad opera del fatto illecito di un terzo, delle normali attività quotidiane, quali le attività familiari, sociali, di svago, di riposo, di relax, cui ciascun soggetto ha diritto e che incidono nella sfera psichica del soggetto leso in relazione alla diversa sensibilità individuale e struttura della personalità”.

VITA SOCIALE



Simone Lucchesi

Per ottenere il pagamento di un debito insorto con una scommessa tra amici non è possibile rivolgersi al giudice, ma non è neppure possibile ottenere la restituzione di un debito di gioco tra amici già pagato.

Ci sono ancora campi in cui i conti si fanno alla vecchia maniera...

E' reato comprare biglietti dai bagarini?

La Cassazione, con sentenza n. 20227 del 13 giugno 2006, ha stabilito che “il procacciamento di biglietti da parte dei bagarini non è un fatto sicuramente illegittimo”, di conseguenza non commette reato chi acquista biglietti da loro.

Sinteticamente ricostruiamo i fatti.

Un tifoso aveva comperato da un bagarino un paio di biglietti in tribuna per assistere all'incontro della sua squadra del cuore.

Il giudice di pace inflisse all'uomo una multa di 30 euro, ritenendolo responsabile di “acquisto di cose di sospetta provenienza” (l'art. 712 del codice penale punisce chiunque, senza averne prima accertata la provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato).

Secondo la Cassazione, invece, non è detto che il procacciamento di biglietti da parte dei bagarini si sostanzi sempre e comunque in un fatto sicuramente non legittimo, tal da far ritenere i biglietti acquistati dal tifoso di provenienza illecita.

In conclusione la sentenza del giudice di pace è stata annullata.

Il bacio sul collo può integrare gli estremi del reato di violenza sessuale?

La domanda necessita di una doverosa premessa. Infatti, occorre porre in rilievo che, con la legge n. 66 del 1996, il delitto di violenza sessuale, in precedenza disciplinato nell'ambito dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, è stato giustamente inserito nella categoria di quelli contro la persona. La riforma del 1996, oltre ad introdurre pene più severe, ha unificato le nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine in un unico comportamento criminoso (art. 609-bis codice penale); per l'art. 609-bis c.p. commette il delitto di violenza sessuale chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe un'altra persona a compiere o subire atti sessuali.

Ebbene, posta la suddetta premessa, la risposta alla domanda è contenuta in una pronuncia della Cassazione Penale (n. 19808 del 9 giugno 2006) che ha sentenziato che anche il bacio sul collo può integrare gli estremi della violenza sessuale.

Secondo la Corte Suprema, è ravvisabile il reato di violenza sessuale – oltre che in ogni forma di congiunzione carnale – anche in qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e passivo, seppure fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale. La Corte ha, altresì, precisato che la violenza richiesta per l'integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto.

Integra il reato di violenza sessuale “strappare” un bacio sulla bocca alla ex fidanzata nel tentativo di riconquistarla?

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12425/2007, ha risposto affermativamente, confermando la condanna ad un anno e due mesi inflitta dalla Corte di Appello di Venezia ad un ragazzo che era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 609 bis del codice penale “perché, con violenza consistita nell’afferrarla per un braccio e nel vincere in tal modo la resistenza” aveva costretto la ex fidanzata a subire atti sessuali consistiti in un bacio sulla bocca.

La Cassazione ha motivato la decisione spiegando puntualmente che “nella nozione di atti sessuali di cui all’art. 609 bis c.p., si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente. E’, infatti, pacifico che la condotta vietata dall’art. 609 bis c.p. ricomprende – se connotata da violenza – qualsiasi comportamento (addirittura anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente. Invero, il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale”.

Le agenzie immobiliari possono schedare la clientela in base all’origine razziale, alle convinzioni religiose o alle preferenze sessuali?

No. Le agenzie immobiliari non possono discriminare i propri clienti a seconda dell’origine razziale, delle convinzioni religiose o delle preferenze sessuali. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha fatto

divieto ad un'agenzia immobiliare di utilizzare questo genere di dati perché trattati in modo illecito, al di fuori dei casi autorizzati dall'Autorità e in violazione anche delle norme sulla parità di trattamento tra le persone che vietano espressamente le discriminazioni razziali.

La società, secondo il Garante, non potrà più raccogliere informazioni su razza, religione o vita sessuale delle persone che la contattano per comprare o affittare una casa, né utilizzare quel genere di informazioni già in suo possesso.

Nel corso degli accertamenti, disposti dall'Autorità nell'ambito del programma di ispezioni nei confronti di alcuni settori e categorie, è emerso che l'agenzia, oltre ai dati necessari per il proprio mandato (dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, ecc.), raccoglieva, senza consenso, anche altri dati personali delicatissimi perché, a suo dire, alcuni proprietari non avrebbero gradito affittare a extracomunitari o a omosessuali, o perché alcuni condomini avrebbero preferito evitare la presenza di musulmani.

Lecita, secondo il Garante, solo la raccolta di informazioni su handicap o patologie invalidanti, in quanto effettuata per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche o privi di ascensore.

Fonte: newsletter 29 marzo 2007, www.garanteprivacy.it

Che cosa si può fare contro il rumore provocato dalla musica e dagli schiamazzi degli avventori di un pub?

Diverse sono le azioni che si possono intraprendere. Innanzitutto, il cittadino infastidito può chiedere l'intervento della polizia municipale, affinché verifichi che l'esercizio commerciale sia in regola con le norme vigenti e svolga l'attività negli orari consentiti. Dal controllo potrebbero risultare irregolarità (es. orario di chiusura non rispettato) e in tal caso spetterebbe alla polizia municipale stessa

dare corso ad un procedimento contro il gestore del pub. Qualora tutto risultasse in regola, occorrerebbe inviare un esposto al Sindaco, che è l'autorità competente in materia di rumori molesti. In alternativa, ci si potrebbe rivolgere direttamente all'Arpa (agenzia regionale protezione ambiente), chiedendo di procedere ad una perizia fonometrica. In caso di verifica positiva, spetterebbe al Sindaco emettere un'ordinanza, imponendo al pub di far rientrare il rumore nei limiti della tollerabilità in un tempo prestabilito.

Ebbene, quando le azioni suddette non portano a nessun risultato positivo, non resta che rivolgersi ad un avvocato esperto in materia, affinché intraprenda un'azione legale contro il gestore del pub, responsabile penalmente secondo quanto disposto dall'art. 659, comma 1, del codice penale. A conferma di quanto consigliato, la massima di una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (n. 15346 del 3 maggio 2006) ha stabilito quanto segue: "La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocano rumori molesti). In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata – in caso di disponibilità della cosa – la condotta vietata".

Se il prete sbaglia l'orario della messa in suffragio di un defunto, i parenti hanno diritto al risarcimento danni?

No, se il prete sbaglia l'orario di una messa in suffragio di un defunto e la celebra prima di quanto concordato con i parenti non deve risarcire a quest'ultimi alcun danno. E'

quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 7449 del 27 marzo 2007, respingendo la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un defunto, che, per l'errore del prete ("reo" di aver celebrato la messa anticipatamente, cioè alle 8,30 anziché alle 18,30 come invece era stato richiesto dalla famiglia dietro versamento di 10 euro), non avevano potuto partecipare alla messa in suffragio del proprio caro.

La Suprema Corte ha argomentato la propria decisione come segue: "il giudice di pace ha già disposto che la somma di 10 euro fosse versata agli attori; che gli stessi non hanno affermato in ricorso di aver mai prospettato di aver subito un danno patrimoniale ulteriore rispetto alla somma corrisposta al parroco per la messa di suffragio; che non è ravvisabile nella specie la lesione di un diritto fondamentale della persona, comportante la risarcibilità del danno morale allorché non ricorra un'ipotesi di reato"; "è, infatti, di palmaria evidenza – hanno chiarito i giudici di legittimità – che l'impossibilità contingente di assistere ad una determinata messa di suffragio in una determinata ora, per affermato inadempimento contrattuale del sacerdote che avrebbe dovuto officiarla, non lede un diritto fondamentale della persona né incide sul diritto di ognuno a praticare i riti della propria religione, in quanto si appalesa affatto estranea alla libertà di culto. La quale, in quanto attiene alla possibilità di praticare liberamente i riti della propria religione, non è stata in nulla conculcata dalla omessa o anticipata celebrazione di una determinata messa di suffragio da parte del sacerdote di quella medesima religione".

Concludendo, il messaggio della sentenza è così riassumibile: il parroco che sbaglia l'orario della messa in suffragio di un defunto deve restituire l'offerta ricevuta, ma non è tenuto a risarcire i parenti dei danni subiti per non aver partecipato alla funzione.

A quali cittadini può essere assegnato un assegno straordinario vitalizio?

La legge Bacchelli (legge n. 440 dell'8 agosto 1985) prevede l'assegnazione di un assegno straordinario vitalizio a quei cittadini che si sono distinti nel mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dello sport, ma che versano in condizioni di indigenza.

Il nome con cui la legge è nota al pubblico si deve alla prima persona che ne beneficiò e la cui vicenda contribuì alla sua istituzione, lo scrittore Riccardo Bacchelli.

Il vitalizio viene concesso dal Consiglio dei Ministri; in passato, ne hanno beneficiato, tra gli altri, la poetessa Alda Merini, l'attrice Alida Valli e l'attore Salvo Randone.

A chi può rivolgersi una persona anziana che si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi economici?

Può nominare un "amministratore di sostegno", figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, avente la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia (ad es. anziani, disabili, tossicodipendenti, malati terminali, ecc.) nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

La nomina dell'amministratore di sostegno può essere richiesta, senza l'obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato, dallo stesso beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero.

La domanda relativa alla nomina dell'amministratore di sostegno è proposta con richiesta al giudice tutelare del luogo in cui "la persona priva di autonomia" ha la propria residenza o domicilio; il giudice tutelare provvede entro 60 giorni con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; inoltre, l'amministratore di sostegno deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, può essere proposto ricorso al giudice tutelare che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

In quali forme il testamento può essere redatto?

Il testamento è un atto formale; per essere valido deve essere redatto in una delle forme di legge:

1) Testamento olografo: scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni. La data serve ad accertare la capacità del testatore al momento della redazione e, nel caso di due o più testamenti redatti dallo stesso testatore, consente di individuare il testamento più recente, che può contenere disposizioni incompatibili con quelle contenute nei precedenti, che vengono così tacitamente revocate. E' infatti importante ricordare che il testamento è un atto revocabile e che il testatore può revocarlo o modificarlo fino all'ultimo momento della sua vita. Lo può revocare in modo espresso, con atto pubblico o con dichiarazione contenuta in un nuovo testamento, o in modo tacito, cancellando o distruggendo il testamento o dando vita ad un nuovo testamento con contenuto incompatibile con il precedente.

2) Testamento pubblico: redatto per iscritto da un notaio cui il testatore dichiara le sue ultime volontà in presenza di almeno due testimoni. Il notaio rilegge il testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento deve indicare il

luogo, la data del ricevimento, e l'ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Il testamento deve contenere la menzione dell'osservanza di codeste formalità. Il testamento pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni che il notaio attesta essere state espresse in sua presenza.

3) Testamento segreto: può essere scritto su un qualunque foglio (c.d. scheda testamentaria) dal testatore o da un terzo o con mezzi meccanici. La scheda testamentaria, non necessariamente autografa, deve essere sempre sottoscritta dal testatore. Il testatore che sa leggere, ma non sa scrivere o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento. La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata o la fa sigillare in presenza del notaio e dei testimoni e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Per l'eseguibilità del testamento olografo e del testamento segreto la legge richiede che essi siano pubblicati da un notaio (che redige apposito verbale), dopo l'apertura della successione. Provvede alla pubblicazione il notaio depositario del testamento segreto, quello cui sia stato eventualmente consegnato dal testatore il testamento olografo o quello a cui sia stato consegnato il testamento olografo

da chiunque ne fosse in possesso.

E' importante ricordare che accanto alle disposizioni patrimoniali (quali l'istituzione di eredi o di uno o più legati) il testamento può contenere disposizioni non patrimoniali come il riconoscimento del figlio naturale o la riabilitazione dell'indegno a succedere (c.d. contenuto atipico del testamento).

E' reato augurare ad altri la cattiva sorte?

No. Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato, con sentenza n. 35763/2006, che presagire un fatto negativo non è reato. La Corte ha così annullato la condanna alla pena di euro 350 di multa inflitta dal Giudice di Pace ad un giovane ritenuto responsabile dei reati di ingiurie e minacce per aver inviato messaggi sms alla ex fidanzata con il presagio che presto il suo negozio sarebbe fallito; secondo la Corte le frasi contenute negli sms, consistendo in espressioni quali "ignorante, farai la fine di tuo padre, tanto non va avanti il tuo baretto..., perderai tutto illusa" non integrano il reato di minaccia; infatti, spiega la Corte, "non può parlarsi di minaccia quando il male non sia prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente, come è nella fattispecie, rappresentando le frasi niente più che un auspicio o una previsione dell'imputato che l'attività della persona offesa ("la gestione di un baretto") non sarebbe andata a buon fine ("perderai tutto, illusa"), così come era avvenuto in altra occasione per il di lei genitore ("farai la fine di tuo padre")".

E' possibile rivolgersi al giudice per ottenere il pagamento di un debito di gioco?

No, non è possibile, in quanto la legge non riconosce i debiti di gioco degni di ricevere tutela giudiziaria.

I debiti di gioco e di scommessa rientrano giuridicamente nella categoria delle c.d. obbligazioni naturali, cioè obbliga-

zioni prestate in esecuzione di doveri morali o sociali. Che cosa significa? Significa che il giocatore o lo scommettitore non è giuridicamente tenuto a pagare la posta e pertanto chi ha vinto al gioco, anche se si tratti di gioco o di scommessa non proibiti, non ha azione in giudizio per ottenere il pagamento della posta vinta.

Però, il perdente che abbia spontaneamente pagato il debito naturale non può chiedere la restituzione di ciò che ha pagato; il vincitore potrà quindi, in tal caso, trattenere tranquillamente la somma ricevuta. Va precisato che la restituzione della posta può essere pretesa, per via legale, se il perdente è incapace o se la perdita è stata provocata dalla condotta fraudolenta di chi ha ricevuto il pagamento.

Per dovere di completezza, va, infine, sottolineato che l'azione giudiziaria a favore del creditore è ammessa nei casi previsti dalla legge (ad es. competizioni sportive o lotterie autorizzate).

Chi trova una cosa mobile, che le circostanze fanno presumere sia stata smarrita e non abbandonata, come deve comportarsi?

Deve restituirla al proprietario o, se non lo conosce, consegnarla al Sindaco (precisamente all'ufficio comunale degli oggetti smarriti) del luogo in cui l'ha trovata, che dà notizia del ritrovamento nell'albo pretorio. Al ritrovatore è dovuto dal proprietario un premio pari a un decimo del valore della cosa.

Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che lo smarritore si presenti, questi perde la proprietà della cosa e ne diventa proprietario il ritrovatore: è il c.d. acquisto per invenzione (dal latino *inventio-inventionis*, cioè ritrovamento).

Per invenzione è possibile acquistare anche la proprietà di un tesoro; è tale, per l'articolo 932 del codice civile, ogni cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.

Se il ritrovamento è fatto dal proprietario del fondo, il tesoro è suo; se è fatto da altri, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La regola non vale però per le cose di interesse storico o archeologico, che per legge appartengono allo Stato.

Che cosa rischia chi fa un fallo grave durante una partita amichevole di calcetto?

Rischia di essere condannato per lesioni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 33577/2006, confermando la condanna per lesioni personali colpose gravi (art. 590 c.p.) inflitta dalla Corte d'Appello di Palermo ad un giocatore che, durante una partita amichevole di calcio a cinque, aveva colpito il ginocchio destro di un avversario con una entrata in scivolata di estrema irruenza e violenza, tale da cagionare al predetto avversario, rovinato a terra sul ginocchio sinistro, la rottura bilaterale dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del calciatore che aveva sostenuto di non aver potuto controllare l'intervento, affermando che anche quando viene disputata una partita amichevole (nel caso di specie un incontro di calcetto sulla spiaggia) è necessaria da parte dei partecipanti "una particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico per l'avversario e quindi un maggiore controllo dell'ardore agonistico".

E' vero che rifiutare il servizio di leva resta ancora un disvalore sociale?

E' bene premettere che la legge 226 del 23 agosto 2004, prefiggendosi l'obiettivo di creare forze armate professionali, ha stabilito che da gennaio 2005 l'arruolamento è solo su base volontaria; l'età minima per il reclutamento è stata fissata a 18 anni compiuti, l'età massima a 25 anni.

Tuttavia, anche se l'obbligo di leva è stato praticamente

abolito dalla suddetta legge, il rifiuto di prestare il servizio militare resta ancora – ad avviso della Corte di Cassazione – “un disvalore sociale”; la Suprema Corte, nella sentenza n. 42399, ha evidenziato che “le modifiche normative in tema di leva obbligatoria, sempre certamente significative, non hanno comportato la totale abolizione del servizio di leva obbligatoria ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace”; secondo la Corte, dunque, il servizio militare non può essere rifiutato in caso di “stato di guerra o di grave crisi internazionale o ancora nel caso di insufficienza del personale di servizio e impossibilità di colmare le vacanze in organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato da non più di 5 anni”; nei casi sopra elencati – sottolinea la Corte – “continua a sussistere interesse al regolare reclutamento finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della necessaria istruzione militare affinché, ove particolari situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere il dovere di difendere la patria”.

Com'è disciplinata la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei negli Stati membri?

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007 il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, riguardante l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno (temporaneo e permanente) nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei propri familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini, nonché le limitazioni ai diritti suddetti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

In particolare, nel decreto è stabilito che:

- il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione;

- il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza;

- il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale, è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto al soggiorno.

In caso di provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno, è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente.

Il decreto prevede, altresì, la possibilità per i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, di richiedere alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione» (che ha una validità di 5 anni dalla data del

rilascio) e di conservare – in presenza di determinate condizioni – il diritto di soggiorno in caso di decesso, partenza o in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio del cittadino dell'Unione Europea.

ASSOCIAZIONE
EUROPA DEI DIRITTI

Associazione Europa dei Diritti

L'associazione nazionale senza fini di lucro **“Europa dei Diritti”**, costituita con atto pubblico a Reggio Emilia il 17 Gennaio 2004, promuove la cultura dei diritti, tramite campagne di informazione effettuate capillarmente e con tutti i media disponibili, al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti e sui mezzi disponibili per ottenerne la tutela.

L'associazione sottopone al comitato di redazione ogni singolo caso segnalato dagli associati, al fine di alimentare la documentazione che farà parte di settimanali segnalazioni alla stampa locale, nazionale, alle associazioni di difesa dei consumatori.

L'azione dell'associazione si svolge quindi in cooperazione con tutte le forze sociali che condividono la tutela dei cittadini.

Programmi

L'associazione, conformemente al proprio statuto, si prefigge:

- La cooperazione con le associazioni di difesa dei consumatori, sostenendo e promuovendo iniziative da esse coordinate in ambito locale;
- La promozione della cultura dei diritti ai diritti su medialocali, istituendo rubriche periodiche ove sia dato spazio ai cittadini e dove, in collaborazione con le altre associazioni presenti nel territorio, possano essere affrontati temi di quotidiana utilità.

Tale azione sarà svolta tramite collane editoriali specia-

lizzate, i quotidiani, le emittenti radiofoniche e televisive tramite la strutturazione di progetti radiotelevisivi supportati e supervisionati dall'opera dell'associazione;

- Il sito internet, quale strumento per la divulgazione dell'opera di ricerca e informazione dell'associazione come descritta ai punti precedenti, per recepire le indicazioni degli associati e dei cittadini in genere, con creazione di una banca dati fruibile a chiunque, avendone titolo, ne faccia richiesta e quant'altro attinente allo scopo.

L'associazione "Europa dei Diritti" non si pone in competizione con le associazioni di difesa dei diritti dei consumatori, già ampiamente rappresentate a livello locale e nazionale, ma si mette a disposizione di queste per promuovere tramite i propri mezzi stampa, ma anche i quotidiani, internet e le emittenti radiotelevisive, la cultura del "Diritto ai diritti".

Vantaggi per gli associati

L'adesione all'associazione è completamente gratuita, come previsto dallo Statuto approvato il 17/01/2004, e aperta a tutti i cittadini e a persone giuridiche quali società, enti, associazioni, comitati che ne condividano le finalità.

Pertanto l'associazione fa fronte alle proprie spese di gestione esclusivamente con gli incassi derivanti dalle proprie iniziative editoriali e multimediali, che prevedono la partecipazione alla realizzazione e diffusione di collane informative sui diritti dei cittadini, la realizzazione di format televisivi e radiofonici, la pubblicazione di libri.

Tutti gli associati hanno diritto di ricevere gratuitamente, in formato elettronico PDF, particolari pubblicazioni a tal fine rese disponibili, e di partecipare gratuitamente agli incontri e ai corsi organizzati annualmente dallo staff legale di Europadei Diritti, i cui contenuti sono ricavati dalle stesse richieste dei soci in un'ottica di assistenza dedicata ai temi prevalenti.

Come associarsi

Gli associati ad Europa dei Diritti si dividono in tre categorie:

- a. **soci ordinari**, costituiti da persone fisiche;
- b. **soci sostenitori**, costituiti da persone giuridiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo le società commerciali, artigianali, industriali, associazioni, movimenti, leghe, circoli, gruppi organizzati o comitati.
- c. **soci aggregati**, le società che svolgono attività economiche quali società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto ed equivalenti soggetti collettivi esteri.

Pertanto si evidenzia il ruolo dell'Associazione come orientato non esclusivamente al consumatore come privato, ma al cittadino in senso lato, anche in qualità di titolare di un'attività, artigiano, professionista, datore di lavoro.

Associazione Europa dei Diritti
Via Guicciardi, 7
42100 Reggio Emilia (RE)
Fax 0522.019966
Form per la richiesta di
associazione disponibile on-line:
www.europadeidiritti.com

INDICE ANALITICO
DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Indice analitico degli argomenti trattati

- abbandono animali domestici, sanzioni, 19
accattonaggio, 101
acquisto per invenzione, 229
affidamento condiviso, 95
affidamento familiare, 96
agenzie immobiliari, 221
agevolazioni per i lavoratori con figli portatori di handicap, 148
alimenti alla ex moglie, 95
amministratore di sostegno, 225
animali domestici, trasporto, 20
antenne sul tetto condominiale, 54
aspettativa non retribuita, 147
assegnazione casa coniugale, 92
assegno di invalidità per persone affette da obesità, 169
assegno di mantenimento al figlio apprendista, 94
assegno straordinario vitalizio (legge Bacchelli), 225
assistenza sanitaria lavoratori italiani all'estero, 161
astensione obbligatoria per adozione bambino, 130
augurio di cattiva sorte, 228
ausiliari del traffico, 59
avvocato, obbligo di informazione, 110
avvocato, rinuncia al mandato, 109
bagagli in aeroporto, 210, 211
bagarini, 219
bagnino, dovere di sorveglianza, 212
barriere architettoniche, 54
battitura dei tappeti, 45
bigenitorialità, 95
blocco degli sfratti, 52
buca sul marciapiede, 112
bullismo, 184
caffè decaffeinato, 155
cane in condominio, 36
cani guida per privi di vista, 25
canone RAI, 79
casa popolare, 56
cassette delle lettere, 51
cefalea come causa d'invalidità civile, 170
cellulare a scuola, 187
cintura di sicurezza del passeggero, 67, 68

cinture di sicurezza, 66
 circolazione dei ciclisti, 74
 Codice Deontologico Forense, 110
 Codice di Consumo, 209
 collare antiabbaio, 36
 condomini morosi, 43
 condomino rumoroso, 36
 congedo per la formazione, 125
 controllo navigazione in internet del dipendente, 118
 controllo posta elettronica del dipendente, 120, 121, 122
 controllo sieropositività del dipendente, 124
 controversie fra consumatori e tintolavanderie, 79, 80, 81
 critiche ai disservizi postali, 81
 critiche ai metodi degli insegnanti, 188
 danni esistenziali per servizi telefonici non richiesti, 203, 204
 danni risarcibili per intervento di chirurgia estetica, 173
 dati biometrici dei dipendenti, 123
 debito di gioco, 228
 delega a partecipare all'assemblea del condominio, 46
 delitto di violenza privata, 63
 detraibilità delle spese per la pratica sportiva dei figli, 91
 diffamazione, 198
 dimissioni della lavoratrice nel primo anno di matrimonio, 139
 dimissioni senza preavviso, 140
 diritto agli alimenti, 99
 diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini, 97
 diritto di voto inquilino, 46
 documentazione per protezione degli animali durante il trasporto, 22
 domanda di divorzio, 93
 ferie non godute, 136
 fissazione dell'indirizzo familiare, 88
 Fondo di garanzia per le vittime della strada, 69
 fumo negli edifici condominiali, 38
 gara di velocità con altra auto, 72
 Giudice di Pace, 111
 gratuito patrocinio, 108
 immissioni di fumo, 37
 immissioni rumorose, 39, 222
 incidente in autostrada per evitare cane, 73
 indennità di accompagnamento, 166, 167
 indennità di malattia nell'apprendistato, 131
 indennità mensile di frequenza, 168
 infiltrazioni in condominio, 40, 41
 infortunio *in itinere*, 134
 infortunio sul lavoro, 137
 ingiuria, 198
 interruzione di pubblico servizio del farmacista, 175
 ipoteca sulla casa per multa non pagata, 62
 istruzione oltre la scuola media, 184

lavoratori affetti da patologie oncologiche, 143
 lavoratori disabili, 147
 lavoro a tempo parziale, 141
 lavoro notturno delle lavoratrici in gravidanza, 131
 lesioni personali, 230
 libera circolazione e di soggiorno dei cittadini europei negli Stati membri, 231
 licenziamento a causa di maternità, 143
 licenziamento disciplinare, 143
 licenziamento lavoratore tossicodipendente, 144
 licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, 145
 maltrattamento animali, 17
 maltrattamento animali, sanzioni, 18
 mancata esibizione della patente di guida, 64
 mantenimento del figlio maggiorenne invalido, 89
 mms, 199
 mobbing, 138
 modifiche ai motorini, 90
 multe per divieto di sosta, 60
 multe senza indicazione della sanzione, 60
 multe senza preavviso della violazione, 61
 nomina amministratore del condominio, 48
 notizia di reato, 108
 obblighi di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, 88
 obbligo di guinzaglio, 17
 obbligo di informazione effetti collaterali farmaco, 178
 offerte gestori telefonici, 200, 202
 offese al condomino maleducato, 53
 olio riciclato nei ristoranti, 153
 olio servito nei ristoranti, 152
 omissione di atti d'ufficio dell'infermiera, 174
 omissione di soccorso del medico, 175
 orario della messa di suffragio, 223
 parcheggi custoditi, 64
 parcheggio condominiale, 33, 34
 patto di prova, durata, 117
 patto di prova, indicazioni, 117
 pensione d'invalidità per anoressia, 171
 perizia fonometrica, 39
 permessi per cure termali, 127
 permessi per donare il sangue, 126
 permessi per esami prenatali, 128
 permessi per gravi motivi familiari, 126
 permessi per lavoratori portatori di handicap grave, 128
 piante ornamentali, 44
 prezzo pacchetto turistico, 209
 privacy degli invalidi civili, 164
 privacy intervento chirurgico, 163

privacy minore adottato, 98
 privacy nel cedolino paga, 122
 privacy nella gestione ed amministrazione dei condomini, 49
 privacy pazienti del medico di base, 162
 prodotti etichettati, 12
 prodotti surgelati al ristorante, 152
 prodotto alimentare scaduto, 11
 promessa di matrimonio, 87
 provvedimento sulla videosorveglianza, 43
 querela, 107
 regolamento assembleare del condominio, 47
 regolamento contrattuale del condominio, 47
 regole per proprietari e detentori di cani, 26
 reinserimento del lavoratore per ingiusta detenzione, 146
 resistenza ad un pubblico ufficiale, 62
 responsabilità civile del medico, 172
 responsabilità del proprietario dell'animale, 24
 responsabilità dell'albergatore, 212
 rifiuto di atti d'ufficio della guardia medica, 176
 rifiuto di servire il cliente, 154
 rifiuto di spostare auto, 63
 rimborso spese mediche, 160
 rinuncia al riscaldamento condominiale, 42
 risarcimento danni per infortunio in partita di calcio a scuola, 189
 risarcimento dei danni derivanti dalla perdita dell'anno scolastico, 190
 risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, 70
 ristorante, esposizione dei prezzi, 151
 ristorante, responsabilità oggetti smarriti, 151
 scaricare da internet, 195
 scelta posto auto nel garage condominiale, 35
 sciatore, decalogo comportamentale, 213
 scuola dell'obbligo, 183
 segreto professionale del medico, 165
 servizio di leva, 230
 sms, 199, 201
 spamming, 197
 spese di manutenzione della caldaia, 42
 spese di riscaldamento, 41
 spese fatte dal condomino, 49
 spese relative all'invio della fattura del telefono, 205
 stabilimento balneare, 213
 straining, 139
 successione, casi di indegnità, 100
 tassametro, 74
 tatuaggi ai minori, 90
 telecamere negli edifici condominiali, 43

telefonia mobile, 204
tempi massimi di attesa per esami
 clinici, 159
testamento, 226
traghetti, 215
trasferimenti all'estero di cani e
 gatti, 21
trasfusione di sangue senza con-
 senso del paziente, 179
tutela lavoratrice in gravidanza,
 129
tutele del collaboratore a progetto,
 133
veicoli immatricolati all'estero,
 69
vendita appartamento dato in
 locazione, 51
vendita su campione, 12
vendite piramidali, 82
vigile arrogante, 61
violenza sessuale, 220, 221
visite di controllo nelle c.d. fasce
 di reperibilità, 135
visite domiciliari del medico di
 famiglia, 177
zuccheriera nei bar, 153

finito di stampare
nel mese di agosto 2007
presso Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

I NOSTRI DIRITTI

- *Il datore di lavoro può controllare la navigazione in internet del proprio dipendente?*
- *L'anoressia può dare diritto alla pensione d'invalidità?*
- *L'olio servito nei ristoranti deve essere obbligatoriamente etichettato?*

Questo libro, scritto con linguaggio chiaro e accessibile, offre al cittadino un vademecum costituito da 200 risposte alle domande più frequenti e curiose che riguardano il multiforme mondo dei diritti. Spesso, infatti, il cittadino non è consapevole dei propri diritti e non si trova pertanto nella condizione di tutelarli. Il ricorso alla consulenza dell'avvocato di fiducia, o alle strutture preposte a tale tutela, avviene quasi sempre quando tali diritti sono già stati violati.

L'Associazione "Europa dei Diritti" (www.europadeidiritti.com) ha promosso questa collana allo scopo di favorire la cultura del "diritto ai diritti": si propone di dare risposte semplici, anche se rigorose, ai dubbi e alle situazioni che potrebbero coinvolgere il cittadino...

Perchè "prevenire è meglio che curare"

GLI AUTORI:

Jean-Christophe Cataliotti

Avvocato, laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna con la tesi "La tutela penale della privacy", è consulente legale del gruppo editoriale Unimedia e dell'Associazione nazionale "Europa dei Diritti".

Tiziano Motti

Presidente dell'Associazione nazionale "Europa dei Diritti" e del gruppo editoriale Unimedia. Azionista di maggioranza del quotidiano "Il Giornale di Reggio". Ospite di Rete 4, ogni mattina, nelle edizioni 2006 e 2007 di "Vivere meglio" in qualità di consulente per la tutela dei diritti del cittadino. (www.tizianomotti.com)

Edizione digitale fuori commercio. Versione elettronica riservata esclusivamente ai destinatari autorizzati che abbiano effettuato opportuna richiesta tramite i siti internet abilitati alla diffusione. La duplicazione e pubblicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale, dei testi e delle illustrazioni pubblicate sono vietate.

I trasgressori saranno perseguiti nei termini di Legge. I possessori e gli utilizzatori di copie non autorizzate potranno essere perseguiti a norma delle vigenti Leggi del Diritto italiano e/o alle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di tutela della proprietà letteraria.